

XIX LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1 <sup>a</sup> Senato) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	52
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	54
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	83
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	94
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	130
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE .....	»	132

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 75.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+Europa.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS <b>SARS-CoV-2</b> E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA <b>SARS-CoV-2</b> .....	<i>Pag.</i> 133
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i> 135

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio sulle eleggibilità .....	3
Verifica dei poteri relativa alle elezioni suppletive svoltesi nei collegi uninominali 1 e 2 della VIII Circoscrizione Veneto 2 .....	4
Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03 .....	5
ALLEGATO ( <i>Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03</i> ) .....	8

#### COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

*Giovedì 4 giugno 2026.*

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.30 alle 8.35, ha svolto l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini della valutazione sulle eleggibilità.

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 4 giugno 2026. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio sulle eleggibilità.**

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di eleggibilità rispetto al mandato parlamentare.

Invita la Vicepresidente Carmela Auriemma, coordinatrice del Comitato, a riferire sui lavori svolti dal Comitato medesimo.

Carmela AURIEMMA, *coordinatore del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze*, fa presente che nell'odierna riunione del Comitato è stato svolto l'esame, ai fini della dichiarazione di eleggibilità, della posizione dei deputati Alberto Di Rubba, subentrato all'on. Alberto Stefani e Giulio Centenaro, subentrato a all'on. Massimo Bitonci eletti rispettivamente nei collegi uninominali 01 e 02 della VIII Circoscrizione Veneto 2 a seguito delle elezioni suppletive del 22 e 23 marzo 2026.

Ricorda altresì che sulle cariche o funzioni dei deputati eletti non sono pendenti ricorsi che attengano ai profili riguardanti le eleggibilità.

Propone pertanto, a nome del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, ed alla luce dell'istruttoria svolta in tale ambito, che la Giunta, sulla base delle

dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, prenda atto dell'eleggibilità dei deputati Alberto Di Rubba e Giulio Centenaro subentrati rispettivamente nei collegi uninominali 01 e 02 della VIII Circoscrizione Veneto 2.

Federico FORNARO, *presidente*, propone che la Giunta prenda atto della proposta del Comitato e dichiari l'eleggibilità dei deputati Alberto Di Rubba e Giulio Centenaro.

La Giunta prende atto.

**Verifica dei poteri relativa alle elezioni suppletive svoltesi nei collegi uninominali 1 e 2 della VIII Circoscrizione Veneto 2.**

Federico FORNARO, *presidente*, comunica che il secondo punto all'ordine del giorno reca l'esame della verifica dei poteri relativa alle elezioni suppletive svoltesi nei collegi uninominali 1 e 2 della VIII Circoscrizione Veneto 2. Invita il relatore della Circoscrizione, on. Pellicini, ad illustrare la relazione svolta.

Andrea PELLICINI, *relatore*, nel riferire in merito alla verifica dei poteri svolta riguardo all'elezioni suppletive del 22 e 23 marzo 2026 che si sono tenute per i Collegi uninominali 01 e 02 della Circoscrizione Veneto 2, fa presente che alle elezioni suppletive risultavano iscritti, nelle 425 sezioni dei comuni appartenenti al Collegio uninominale 01 della predetta Circoscrizione, 329.136 elettori. Gli iscritti aggiunti, secondo i dati desunti dai verbali sezionali, sono stati 271. I votanti, secondo i dati desunti dai verbali sezionali, sono stati 175.888.

Osserva che risultavano altresì iscritti, nelle 353 sezioni dei comuni appartenenti al Collegio uninominale 02 della Circoscrizione Veneto, 332.114 elettori. Gli iscritti aggiunti, secondo i dati desunti dai verbali sezionali, sono stati 207. I votanti, secondo i dati desunti dai verbali sezionali, sono stati 193.743.

Il numero dei votanti, dei voti validi, delle schede bianche e nulle e dei voti nulli

e contestati, nonché le differenze riscontrate a seguito del controllo effettuato dagli uffici della Giunta nel numero dei voti validi sono riportati nella Relazione consegnata alla Giunta dopo le verifiche svolte ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta medesima.

In particolare, nei comuni appartenenti al Collegio uninominale 01 della Circoscrizione Veneto 2 il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi, delle schede bianche e nulle (rispettivamente pari a 17.999 e 6.009) e dei voti nulli e contestati. Il numero dei voti contestati nelle sezioni elettorali in tale Collegio risulta pari a 2.

Rileva, dunque, che, a seguito delle verifiche effettuate, nel predetto Collegio uninominale 01 risulta aver riportato il maggior numero dei voti validi il candidato Alberto DI RUBBA, con voti 87.195.

Nei comuni appartenenti al Collegio uninominale 02 della Circoscrizione Veneto 2 il numero dei votanti, accertato dagli uffici della Giunta, corrisponde alla somma dei voti validi, delle schede bianche e nulle (rispettivamente pari a 20.922 e 6.290) e dei voti nulli e contestati. Il numero dei voti contestati nelle sezioni elettorali in tale Collegio risulta pari a 1.

Osserva che, a seguito delle verifiche effettuate, nel Collegio uninominale 02 della Circoscrizione Veneto 2 risulta aver riportato il maggior numero dei voti validi il candidato Giulio CENTENARO, con voti 98.991.

Fa presente che la verifica dei valori delle cifre elettorali dei candidati operata dalla Giunta delle elezioni ha quindi portato a lievi modifiche delle cifre elettorali di tutti i candidati. Ricorda che avverso le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale nei collegi uninominali non risultano presentati ricorsi o reclami.

In conclusione, propone alla Giunta:

di approvare le modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi a tutti i candidati del collegio;

di proporre conseguentemente all'Assemblea la convalida del deputato Alberto DI RUBBA, proclamato eletto nel Collegio uninominale 01 della Circoscrizione Veneto 2, e la convalida del deputato Giulio CENTENARO, proclamato eletto nel Collegio uninominale 02 della medesima Circoscrizione Veneto 2.

La Giunta approva all'unanimità.

**Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinomiali 01 e 03.**

Federico FORNARO, *presidente e relatore*, comunica che, facendo seguito a quanto deliberato dalla Giunta plenaria nella seduta del 28 aprile 2026, nella giornata del 6 maggio scorso è stato acquisito dal Tribunale di Taranto il plico n.8/EP contenente le schede valide e la tabella di scrutinio con frontespizio nero.

Il Comitato di verifica relativo alla XXI Circoscrizione Puglia – collegi P01 e P03 – ha quindi potuto svolgere le attività di verifica della documentazione elettorale nella giornata di martedì 26 maggio 2026, avendo dovuto posticipare le riunioni, già convocate per le settimane precedenti, su richiesta di alcuni dei componenti del Comitato di verifica, impossibilitati a prendere parte alle riunioni, nelle date originariamente previste, per documentate ragioni istituzionali e di salute.

In qualità di relatore nazionale, riferisce dunque alla Giunta – a nome del Comitato, che ringrazia per il lavoro svolto – sull'attività di verifica sulle schede elettorali valide della sezione Taranto n. 54 svolta dal Comitato.

Il Comitato di verifica – nella riunione del 26 maggio scorso – ha proceduto all'apertura del plico al cui interno sono state rinvenute le schede valide, non racchiuse in specifiche buste, bensì ripartite in distinti rotoli con elastici. Nel plico sono stati altresì rinvenuti fogli con numeri scritti a mano presumibilmente riferiti ai voti di ciascuna lista e un insieme di tagliandi

anti-frode. All'interno del plico è stata, altresì, rinvenuta la tabella di scrutinio con frontespizio nero, come previsto dal D.P.R. 361 del 1957.

Il Comitato ha quindi ritenuto necessario procedere a un riconteggio completo e ad una conseguente verifica puntuale di ogni scheda valida riportandone i risultati.

All'esito della verifica, il Comitato ha riscontrato la corrispondenza dei dati elettorali attribuiti alle liste contenuti nel verbale sezionale e nella documentazione allegata al verbale delle operazioni dell'UCC, fatte salve le seguenti differenze:

per la lista Lega sono stati riscontrati 32 voti validi (anziché 30 voti validi risultanti dal verbale sezionale, finora considerati ai fini del calcolo della cifra elettorale di lista);

per la lista FDI sono stati riscontrati 212 voti validi (anziché 52 voti validi risultanti dal verbale sezionale, finora considerati ai fini del calcolo della cifra elettorale di lista);

per la lista FI sono stati riscontrati 53 voti validi (anziché 213 voti validi risultanti dal verbale sezionale, finora considerati ai fini del calcolo della cifra elettorale di lista).

Nella tabella di scrutinio con il frontespizio nero il Comitato ha verificato che risultano indicati per la lista Lega 32 voti, per la lista FDI 52 voti e per la lista FI 212 voti. Egualmente, nella tabella di scrutinio con frontespizio rosso, già pervenuta alla Camera ed esaminata dal relatore circoscrizionale, i voti alla lista Lega e alla lista FDI corrispondono a quelli indicati nella tabella di scrutinio con frontespizio nero (eccetto che per la lista FI dove sembrano indicati 213 voti).

Conclusa tale attività di verifica e preso atto che i voti validi della sezione risultanti dalle schede elettorali esaminate sono risultati pari a 815 (anziché a 813 come indicato nel verbale) e del differenziale di 160 voti riscontrato per le liste FDI e FI, si

è provveduto a richiudere in apposito plico le schede valide e la tabella di scrutinio, che sono ora custoditi in locali allarmati presso la sede della Giunta delle elezioni.

Fa presente che si sottopone dunque alla Giunta plenaria la « fotografia » che è emersa dai lavori del Comitato – ossia una presa d'atto di quanto riscontrato in sede di verifica, senza interpretazione alcuna da parte del Comitato – con le conseguenti nuove cifre elettorali da applicare al collegio P03 dove è ricompresa la sezione di Taranto n. 54, tenendo altresì conto dei nuovi calcoli del c.d. *pro quota*.

In particolare, le nuove cifre elettorali di lista del collegio plurinominale 03, che conseguono alla verifica svolta, sono risultate pari a 96.426 voti validi per la lista FDI (+164 di cui 4 derivanti dal nuovo calcolo del c.d. *pro quota*) e a 49.432 voti validi per la lista FI (-164 di cui 4 sottratti in base al nuovo calcolo del c.d. *pro quota*), nonché a 17.496 voti validi per la lista Lega (+2).

Procedendo di conseguenza ai successivi passaggi procedurali – da sottoporre alla Giunta plenaria – previsti dalla legge elettorale vigente (art. 83-*bis* del D.P.R. n. 361 del 1957) per l'attribuzione dei seggi spettanti alle liste nei collegi plurinominali della circoscrizione, la nuova parte decimale del quoziente per la lista FI nel collegio P03 (0,539256) risulterebbe inferiore a quella del collegio P01 (0,539880 come indicata nella Relazione nazionale).

Ciò porterebbe, allo stato degli atti, ad individuare come collegio assegnatario del secondo seggio spettante alla lista FI nella Circoscrizione Puglia il collegio P01 anziché il collegio P03, risultante in sede di proclamazione da parte degli uffici centrali elettorali. Resterebbero invece confermate le attribuzioni dei seggi per le altre liste (*allegato*).

Rileva quindi che, alla luce delle risultanze dell'attività di verifica elettorale svolta, il Comitato di verifica ha ritenuto unanimemente di proporre alla Giunta plenaria – tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 11 del regolamento della Giunta medesima – che la documentazione elettorale sia messa a disposizione delle parti, o di un

loro rappresentante dal quale potranno farsi assistere.

I giorni da dedicare alla consultazione *in loco* delle parti interessate della documentazione elettorale potrebbero essere individuati nei seguenti: martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 e lunedì 22 giugno 2026, previa comunicazione alla segreteria della Giunta; le parti potranno così produrre entro e non oltre martedì 30 giugno 2026 memorie e chiarimenti che il Comitato di verifica – e la Giunta plenaria – potranno esaminare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento come previsto dall'articolo 11, comma 6, del Regolamento.

Nel caso in oggetto le parti interessate sono individuabili nel deputato eletto nel collegio plurinominale P03 Vito De Palma e nel ricorrente Marcello Lanotte.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) concorda con la ricostruzione assolutamente coerente sottoposta alla Giunta dal presidente, relatore del Comitato di verifica. Rileva che, proprio per rafforzare la posizione del ricorrente, è stata operata dal Comitato una ricognizione puntuale ed attenta delle schede elettorali valide, contenute peraltro in un plico già precedentemente aperto ed oggetto di verifica da parte di agenti della DIGOS, a seguito di un'ispezione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, in assenza, a suo avviso, di garanzie di natura propriamente giurisdizionale e senza che la Giunta delle elezioni – che rappresenta l'unico organo legittimato alla verifica delle schede – fosse preventivamente investita della questione.

Osserva, peraltro, che, se la comunicazione da parte della Procura fosse avvenuta tempestivamente, la vicenda avrebbe potuto già trovare una definizione, tutelando in tal modo anche le aspettative del ricorrente. La Giunta è invece venuta a conoscenza solo poco tempo fa dell'avvenuta apertura delle schede elettorali disposta dalla Procura. Ritiene necessaria tale precisazione anche al fine di salvaguardare la possibilità, per entrambe le parti, di rappresentare le proprie posizioni in merito alla questione in esame.

Nel prendere atto dell'esiguità della differenza tra le cifre elettorali nei collegi

plurinominali del ricorrente e del candidato eletto e tenuto conto della complessità delle questioni all'esame della Giunta, reputa opportuno concedere alle parti una tempistica congrua per consentire alle stesse di svolgere i necessari approfondimenti.

Federico FORNARO, *presidente e relatore*, tenendo conto delle considerazioni testè svolte dal collega Pittalis, ritiene che la Giunta possa posticipare di qualche giorno il termine per la presentazione delle memorie da parte degli interessati.

Giandonato LA SALANDRA (FDI) ringrazia il Comitato per aver svolto una scrupolosa attività di verifica delle schede valide, tenuto conto anche della sussistenza – nel caso di specie – di uno scarto estremamente ridotto tra il candidato eletto e il ricorrente, come ricordato anche dal collega Pittalis. Concorda dunque sull'esigenza di garantire alle parti tempi adeguati per la consultazione della documentazione e per la presentazione di memorie; al contempo, ritenendo di interpretare anche le posizioni dei colleghi, considera importante sottolineare l'importanza di svolgere i dovuti approfondimenti con l'auspicio che le successive fasi del procedimento – nel rispetto delle previsioni del Regolamento della Giunta – non portino ad una dilatazione dei tempi che possa determinare una contrazione delle aspettative del ricorrente.

Nicola STUMPO (PD-IDP) concorda con quanto emerso dalla relazione del presidente relatore e con le considerazioni svolte, anche con riferimento alla necessità che le parti dispongano di tempi congrui per prendere visione della documentazione e per la presentazione di memorie e chiarimenti alla Giunta. Come ricordato, il Comitato si è limitato a « fotografare » la situazione che risulta dalle visionate schede valide della sezione, diversamente da quanto avviene,

ad esempio, nella verifica delle schede nulle dove è invece richiesta anche un'attività di interpretazione ed applicazione della normativa e della giurisprudenza in materia. Concorda, dunque, con la proposta di prevedere tempi adeguati per le parti per esaminare la documentazione ed esporre le proprie argomentazioni alla Giunta.

Federico FORNARO, *presidente e relatore*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, propone di confermare la tempistica sopra illustrata per la consultazione della documentazione elettorale, comunicando quindi alle parti che potranno prenderne visione presso gli uffici della Giunta delle elezioni nelle giornate di martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18, venerdì 19 e lunedì 22 giugno 2026, e fissando a martedì 7 luglio 2026 il termine ultimo per la presentazione di memorie e chiarimenti che saranno poi esaminati dal Comitato di verifica.

La Giunta approva.

Federico FORNARO, *presidente e relatore*, comunica, infine, per completezza, che, in data 1° giugno 2026, il ricorrente Marcello Lanotte ha trasmesso alla Presidenza della Camera e alla Giunta delle elezioni copia della richiesta, presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, di rinvio a giudizio nei confronti di persone sottoposte a indagini in relazione al procedimento penale in corso, vertente sulle attività di scrutinio svolte in relazione alla sezione elettorale di Taranto n. 54, su cui la Giunta ha già in precedenza acquisito parte della documentazione dall'autorità giudiziaria. Tutta la documentazione trasmessa è a disposizione dei componenti della Giunta per la consultazione *in loco*.

**La seduta termina alle 9.10.**







## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati e 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di Alberto Stefani, Presidente della Giunta regionale del Veneto, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7), nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, e conclusione*) ..... 11

#### AUDIZIONI

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, Andrea DE PRIAMO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Audizione di Alberto Stefani, Presidente della Giunta regionale del Veneto, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare, nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa »**

**(Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7), nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, e conclusione).*

Andrea DE PRIAMO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto Alberto STEFANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Roberto CATALDI

(M5S), Andrea GIORGIS (PD-IDP) e Giuseppe DE CRISTOFARO (Misto-AVS).

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto Alberto STEFANI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Interviene, per porre ulteriori quesiti, il senatore Andrea GIORGIS (PD-IDP).

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto Alberto STEFANI risponde agli ulteriori quesiti posti.

Andrea DE PRIAMO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	13
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami adottato come testo base</i> ) ..	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 giugno 2026. – Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.**

**C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno presentato un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami e hanno proposto di adottarlo come testo base. Ricorda, altresì, che nella giornata di ieri si è svolto un ciclo di audizioni in relazione a tale proposta di testo base.

Avverte, quindi, che nella seduta odierna – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della scorsa settimana – si procederà alla adozione del testo base, previa dichiarazioni dei membri della Commissione che intenderanno intervenire e, in via eccezionale, di deputati non membri della Commissione individuati nella predetta riunione dell'Ufficio di presidenza.

Ricordando come il gruppo del Partito democratico abbia richiesto di assicurare la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà quindi la parola ai relatori, chiedendo loro se intendano confermare la proposta di adozione, quale testo base, del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, conferma la proposta di adottare, quale testo base per il prosieguo dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di adozione del testo base, fa presente che il ciclo di audizioni svoltosi nella giornata di ieri, benché breve e limitato alle sole modifiche introdotte nel nuovo testo rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822 Bignami, ha evidenziato che permangono alcune criticità di natura costituzionale. Richiama, in primo luogo, la questione tuttora aperta del premio di maggioranza che in taluni casi rischia di essere abnorme, comportando il rischio che la coalizione vincente superi le soglie di garanzia indicate dalla Corte costituzionale, oltre le quali sarebbe possibile l'elezione in autonomia, da parte della maggioranza, di organi di garanzia.

Altro aspetto critico è quello rappresentato dal rapporto tra eletto ed elettore, che, oltre ad essere importante dal punto di vista per il Partito democratico, anche ai fini di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, assume un rilievo costituzionale, venendo meno nel testo in esame la tutela del principio della riconoscibilità dei candidati, ribadita dalle pronunce della Corte in materia elettorale.

Pone, quindi, la questione relativa all'esclusione dal computo della cifra elettorale nazionale dei voti dei cittadini di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, che non rilevano ai fini della verifica del raggiungimento, da parte delle coalizioni di liste, della soglia del 42 per cento dei voti validi e, quindi, alla conseguente eventuale assegnazione del premio di governabilità. Cita, infine, l'ulteriore elemento di criticità introdotto con la norma di coordinamento che prevede che la soglia per l'attribuzione del premio sia raggiunta sia alla Camera sia al Senato, con ciò ledendo l'autonomia dei due rami del Parlamento.

Nel ricordare poi che, nonostante l'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo deliberato dalla Commissione, il testo in esame non presenta alcuna disposizione relativa al voto dei cittadini fuori sede, sottolinea quella che a suo avviso costituisce l'ennesima forzatura in atto da parte della maggioranza, tanto più grave in questa occasione trattandosi di una legge di

rilevanza costituzionale, che stabilisce le regole del gioco del sistema democratico.

Nel ricordare che una delle ultime forzature è stata rappresentata dall'*iter* parlamentare della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvata dal Parlamento nello stesso identico testo licenziato dal Consiglio dei ministri, dichiara di non comprendere l'esigenza di calendarizzare l'avvio della discussione della proposta di legge da parte dell'Assemblea per il prossimo 26 giugno, sottolineando come l'importanza del suo contenuto richiederebbe più tempo, nonché un allargamento del confronto che tenga conto anche delle preoccupazioni espresse dall'opposizione.

Preannuncia, pertanto, l'intenzione del Partito democratico di contrastare il disegno della maggioranza, in tutti i modi possibili, senza tattiche ostruzionistiche, ma entrando nel merito delle singole questioni sinteticamente richiamate. Rimane, in conclusione, la forte criticità del suo gruppo sia sul merito del nuovo testo della proposta di legge C. 2822, permanendo comunque numerose criticità, nonostante i correttivi introdotti al testo originario, sia con riguardo al metodo utilizzato dal Governo e dalla maggioranza.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottolinea preliminarmente l'importanza delle audizioni che non rappresentano mai una perdita di tempo, a maggior ragione su un tema complesso e di rilievo costituzionale quale è la legge elettorale. Riconosce quindi, con onestà intellettuale, che i relatori nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami hanno introdotto diversi correttivi, alcuni dei quali di natura sistemica – quale, per esempio, la soppressione del ballottaggio – ed altri, invece, di carattere minimale, dimostrando comunque una capacità di ascolto nei confronti dei rilievi avanzati nel corso del primo ciclo di audizioni. Con altrettanta onestà intellettuale, ritiene tuttavia non possa tacersi il fatto che permangono criticità di natura costituzionale su diversi aspetti del testo, come evidenziato dalla maggior parte dei soggetti auditi nella giornata di ieri, che i relatori allo stato non hanno ritenuto di accogliere,

avendo confermato la proposta di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge del collega Bignami, già avanzata nella seduta del 27 maggio scorso.

Nel ringraziare il Ministro Alberti Casellati per la sua puntuale presenza, sottolineando che nel corso della fase emendativa si potrà verificare se la maggioranza ha intenzione di dare risposta alle numerose questioni critiche poste dagli auditi, rivolge a tutti un richiamo al senso di responsabilità, al fine di evitare quanto accaduto durante la vigenza del sistema elettorale cd. *Porcellum*, quando gli italiani votarono per tre volte alle elezioni politiche con una legge elettorale poi dichiarata incostituzionale. Nell'evidenziare, quindi, la necessità di un *surplus* di attenzione nei confronti dei dubbi avanzati dai costituzionalisti, essendo in discussione la capacità delle istituzioni di essere coerenti e di rifuggire dal commettere errori gravi come quelli già compiuti, avanza una prima critica di natura sistemica alla disciplina del premio di governabilità, da molti auditi ritenuto incostituzionale. Nel far presente che, a suo parere, in linea con le pronunce della Corte, il premio in linea generale può essere rispondente ai principi costituzionali, a patto che superi con esito positivo i test di proporzionalità e di ragionevolezza, manifesta alcune riserve dal momento che esso, per sua natura, provoca effetti distorsivi rispetto all'impianto proporzionale del sistema elettorale sul quale incide, tanto più forti quanto più è ampia la distanza tra la soglia stabilita per l'aggiudicazione del premio e il numero di seggi complessivamente ottenuto dalla coalizione vincente. Ritiene che, soprattutto nell'ipotesi, al momento avvalorata dai sondaggi, di una vittoria di misura di una delle due principali coalizioni rispetto all'altra, si produrrebbe tra esse una notevole differenza in termini di seggi assegnati, pur a fronte di uno scarto esiguo in termini di voti validi ottenuti.

Richiama, quindi, la seconda questione, rispetto alla quale il rimedio appare peggiore della soluzione originaria, relativa alla norma di coordinamento che, benché volta a prevenire l'irrazionalità di esiti diversi tra Camera e Senato, imponendo il

raggiungimento della soglia in entrambi i rami del Parlamento, presenta tuttavia profili problematici, ledendo il principio del bicameralismo paritario. Fa presente che la riduzione del tetto massimo di seggi ottenibili, da 230 a 220 per la Camera e da 114 a 113 per il Senato, pur andando nella giusta direzione, appare insufficiente, potendosi comunque dar luogo, in taluni casi, al superamento del *quorum* di garanzia del sessanta per cento dei seggi dei due rami del Parlamento.

Nel richiamare, inoltre, la disposizione che prevede l'indicazione della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio nel programma della coalizione, che vede fortemente contrario il Partito democratico, permane l'ulteriore questione della esclusione dei voti espressi elettori del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta dal computo della cifra elettorale nazionale. Pur riconoscendo la sussistenza del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche, considera la scelta operata nel testo un elemento di irragionevolezza e non comprende le ragioni di una decisione draconiana, in contrasto con le legislazioni elettorali precedenti.

Permane inoltre, in contrasto con le pronunce della Corte costituzionale in materia elettorale, la totale e assoluta impossibilità, per gli elettori, di scegliere i candidati, essendo sottoposte agli elettori due liste bloccate, una a livello di collegio plurinominalmente e una a livello di circoscrizione, contenente, a seconda dei casi, due o tre nomi, con l'ulteriore aggravante che con il suo voto il cittadino contribuisce, di fatto, a eleggere anche gli altri candidati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità presenti nelle liste delle altre circoscrizioni, che potrebbe in tutto o in parte non condividere.

Pone, quindi, una questione di metodo, che ha anche una ricaduta sostanziale, sottolineando come i relatori, nell'avanzare la proposta di testo base, non abbiano tenuto in alcuna considerazione le due proposte di legge abbinate, relative al voto degli elettori fuori sede e alla raccolta digitale delle firme per le candidature. Nel ritenere che tale scelta dimostri l'esigenza della maggio-

ranza di arrivare subito al risultato politico desiderato, ricordando che la fretta è sempre cattiva consigliera, auspica un confronto vero nel corso dell'esame delle proposte emendative e ribadisce la richiesta al presidente Pagano di rinunciare al ruolo di relatore, alla luce della preminente funzione di garanzia svolta in qualità di presidente della Commissione.

Sottolineando, poi, l'irritualità dell'audizione di rappresentanti dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato svolta nella giornata di ieri con riguardo alle modalità di esercizio del voto degli italiani residenti all'estero, chiede quando si aprirà un confronto serio sul tema e manifesta grande preoccupazione, segnalando come aleggi la notizia della eventuale presentazione di un emendamento — auspicabilmente non nelle ultime ore di esame del provvedimento — volto a ridurre da quattro a due i collegi elettorali della circoscrizione Estero. Nell'augurarsi che non si arrivi a quello che riterrebbe un « golpe » istituzionale, richiamando la contrarietà espressa dal suo gruppo all'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo alla disciplina del voto degli italiani residenti all'estero, preannuncia che l'intenzione del Partito democratico è quella di far valere le proprie prerogative per tentare di evitare che si compiano ulteriori forzature.

Nel ricordare, con riguardo all'accelerazione che la maggioranza intende imprimere all'*iter* del provvedimento, che in passato, una volta approvata una nuova legge elettorale, si è andati in tempi brevi ad elezioni anticipate, auspica che venga concesso alla Commissione il tempo necessario per svolgere un confronto serio sul provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) pone in primo luogo una questione che, se pur eventualmente corretta a termini regolamentari, non lo è dal punto di vista politico. Esprime, infatti, la propria contrarietà per il fatto che, contrariamente a quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si voglia procedere oggi all'adozione del testo base, prima che siano state completate le audizioni sul nuovo testo della proposta di

legge del collega Bignami, previste anche nella giornata di domani.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente al collega Alfonso Colucci che il ciclo di audizioni svolto in relazione al nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, proposto come testo base, è stato interamente svolto e completato nella giornata di ieri e che le audizioni previste per la giornata di domani sono attinenti, invece, all'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Alfonso COLUCCI (M5S), preso atto della precisazione del presidente, richiama la definizione di « legge di potere » e non di servizio data da un soggetto audito nella giornata di ieri con riguardo alla proposta di legge in esame, sottolineando come la maggioranza stia impegnando la Commissione Affari costituzionali e, a breve, l'Assemblea della Camera su un provvedimento lontano dalle esigenze cittadini. Nel far presente che si sta, invece, rispondendo all'esigenza della maggioranza di perpetuare la propria posizione di potere anche quando nel Paese la situazione sta cambiando, precisando che quella in esame è una proposta di legge di impianto proporzionale con un correttivo maggioritario, dichiara la contrarietà del suo gruppo all'ipercinetismo legislativo compulsivo in materia elettorale, in base al quale ogni maggioranza politica cambia le regole del voto alla luce delle proprie convenienze contingenti. Nel ricordare che il diritto di voto è il diritto dei diritti, ritiene che i cittadini italiani meritino un sistema elettorale stabile, che non mortifichi le loro esigenze di conoscenza delle regole.

Entrando nel merito del provvedimento proposto come testo base, ne evidenzia diversi profili di illegittimità costituzionale e di criticità politica. In primo luogo, ritiene che vi sia una lesione del principio costituzionale di uguaglianza del voto, per via del mancato computo dei voti espressi

nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale e, di conseguenza, del raggiungimento della soglia necessaria per l'attribuzione del premio. In secondo luogo, considera irrisolto il problema dell'elezione « a base regionale » del Senato, prescritta dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione, per via della previsione di un « listone nazionale » per l'attribuzione del premio di governabilità – composto, a suo giudizio, da soggetti non eletti, ma cooptati – distortivo del significato del voto. In terzo luogo, contesta la previsione dell'indicazione, nel programma elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste, del candidato Presidente del Consiglio, domandandosi come faccia tale disposizione a non incidere sulle prerogative del Presidente della Repubblica. Sotto questo profilo, ritiene infatti che con tale previsione si finisca per vincolare in modo implicito – da un punto di vista politico, se non giuridico – il potere presidenziale di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, per la formazione tanto del primo quanto di un eventuale successivo Governo nel corso della legislatura. In quarto luogo, reputa ingiustificata e ingiustificabile, in caso di superamento del « tetto » di 220 deputati e 113 senatori, la prevalenza dei seggi attribuiti nell'ambito delle liste circoscrizionali rispetto a quelli assegnati con il riparto proporzionale nei collegi plurinominali, che va a discapito delle scelte espresse direttamente dalla cittadinanza, contribuendo ad allontanare ancor più elettori ed eletti.

Ricordando che l'Assemblea Costituente approvò un ordine del giorno Giolitti che prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale per l'elezione dei membri della Camera dei deputati, considera tale sistema sotteso implicitamente all'impianto della Costituzione e ritiene che il provvedimento proposto come testo base mortifichi il principio della rappresentatività, senza neppure garantire la governabilità del Paese. Del resto, reputa alquanto strano che l'attuale maggioranza avverta l'esigenza di cambiare un sistema elettorale che gli ha assicurato una tale stabilità nel corso della

presente legislatura. È portato, quindi, a ritenere che il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 costituisca un ripiego, una sorta di « premierato *minor* », alla luce del fallimento della riforma principale voluta dall'Esecutivo.

Teme, poi, che la maggioranza intenda modificare unilateralmente, per un calcolo di parte, le norme che disciplinano il voto degli italiani all'estero e critica la scelta di tenere fuori dal nuovo testo della proposta di legge C. 2822 il tema del voto dei fuori sede, oggetto dell'articolo 5 dell'abbinata proposta di legge C. 2236 Pavanelli.

In conclusione, a nome del gruppo del Movimento Cinque Stelle, esprime un giudizio di assoluta inemendabilità del provvedimento proposto come testo base, rispetto al quale preannuncia un convinto voto contrario.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) manifesta la contrarietà del gruppo di Italia Viva rispetto al testo proposto come base, per ragioni sia di merito che di metodo.

Per quanto concerne il merito, pur preannunciando che i componenti del suo gruppo avranno modo di intervenire tanto nel prosieguo dell'*iter* parlamentare quanto nel dibattito pubblico, evidenzia – tra le principali criticità del provvedimento – la disciplina del premio di governabilità e la mancata previsione delle preferenze, che non dà ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Con riguardo invece al metodo, critica la maggioranza per la celerità – che non ha riscontrato rispetto a temi ben più urgenti e prioritari, come quelli sul lavoro, sui salari e sulle liste d'attesa – con cui sta procedendo alla riforma del sistema elettorale, cambiando le regole a proprio piacimento e per paura di una sconfitta, più che per una maggiore efficienza del sistema.

Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sull'adozione del testo base proposto.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime tutta la sua preoccupazione per il quadro delineato da diversi costituzionalisti nel secondo ciclo di audizioni, alcuni dei quali, a

domanda precisa della collega Bonafè, hanno persino dichiarato di considerare inenunciabile, da un punto di vista della legittimità costituzionale, il provvedimento proposto come testo base. A fronte delle gravi censure rivolte sia al testo originario, sia al nuovo testo della proposta di legge C. 2822, ritiene che la maggioranza debba seriamente riflettere e dubitare della bontà dell'impianto della riforma.

Passando all'illustrazione delle questioni a suo giudizio fondamentali, contesta l'esclusione di circa 500 mila elettori, residenti nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste — che a suo giudizio finiscono per configurare una sorta di « riserva indiana » — dal computo dei voti per l'eventuale assegnazione del premio di governabilità. Ritiene, al riguardo, che tale scelta sia dettata dall'indebita intenzione di danneggiare la coalizione rivale, sottraendo ad essa circa 150 mila voti, in considerazione del vantaggio elettorale che le coalizioni di centro-sinistra hanno storicamente riscontrato, talora in modo decisivo, nel Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Per altro verso, con riferimento al premio, contesta la previsione di un « listone » unico — elemento di cui non si può dubitare, nella sostanza, anche in ragione del fatto che il rispetto delle quote di genere viene valutato nel complesso delle diverse liste, e non in relazione a ciascuna di esse — che si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui deve essere garantita la conoscibilità dei candidati e, in assenza di preferenze, le liste devono essere corte.

Con riguardo, poi, alla norma che prevede un coordinamento tra i risultati di Camera e Senato ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità, ritiene che essa leda il principio di autonomia di ciascuna Camera e pregiudichi, in tal modo, il principio del bicameralismo perfetto previsto in Costituzione.

Critica altresì la scelta di delegare al Governo la disciplina delle modalità di voto degli italiani all'estero, sostenendo l'opportunità di intervenire in tale ambito con la stessa legge, laddove si voglia assicurare

maggiore trasparenza alle operazioni di voto. Considera, poi, incoerente la decisione di modificare tale disciplina, ma non quella dei circa 5 milioni di italiani fuori sede, che continuano ad essere privati della possibilità di esercitare il diritto di voto.

Alla luce di tali gravi criticità e storture — che senza dubbio, a suo giudizio, saranno oggetto di censura da parte della Corte costituzionale — invita i colleghi di maggioranza alla responsabilità e ad un sincero confronto, prendendo spunto dai suggerimenti avanzati dai costituzionalisti auditi in Commissione. Affermando, infine, come la maggioranza non possa continuare ad operare forzature procedimentali — in Commissione come in Assemblea, e men che meno sulla riforma della legge elettorale — chiede alla Presidenza di richiedere al Presidente della Camera di rinviare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, alla luce delle gravi criticità emerse nel corso delle audizioni, per garantire che l'esame in Commissione sia effettivo e approfondito.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel richiamare le critiche avanzate dai colleghi che l'hanno preceduto, sostiene come il provvedimento proposto come testo base possa produrre gravi effetti negativi sulla democrazia parlamentare italiana.

In primo luogo, infatti, sottolinea che il sistema elettorale viene modificato d'imperio dalla maggioranza, alimentando indebitamente l'idea che la legge elettorale sia uno strumento utilizzabile a piacimento dalla maggioranza di turno in vista delle successive elezioni politiche.

In secondo luogo, si dichiara preoccupato per la sostanziale investitura plebiscitaria del *leader* che la proposta di legge C. 2822 favorisce, a discapito della libertà del voto popolare, del tutto osteggiata, non essendo stati previsti né i collegi uninominali, né il doppio turno, né ancora le preferenze.

Per altro verso, critica fortemente l'impianto della riforma, che, attraverso un premio di governabilità altamente distortivo, trasforma in modo artificioso una minoranza politica in una maggioranza parlamentare. Nel ricordare la propria con-

vinta preferenza per i sistemi elettorali basati su un impianto maggioritario, evidenza come, se si fosse voluto perseguire l'obiettivo della governabilità, sarebbe stato più coerente optare sin dall'inizio per l'introduzione di un sistema maggioritario, ma non certamente per la soluzione proposta dal centro-destra, che tenta di supplire con la legge elettorale alle mancanze dell'attuale sistema politico italiano, affetto da gravi e profondi problemi, non ultimo l'allontanamento dei cittadini dalla politica. Si domanda, infatti, per quale motivo gli elettori astenutisi nelle ultime elezioni politiche dovrebbero essere incentivati a tornare alle urne, dal momento che il provvedimento in esame consente di « eleggere » complessivamente come parlamentari 495 « nominati » e 105 « super-nominati » del premio di governabilità.

Richiamando, poi, il giudizio riguardante il sistema elettorale italiano pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale è stato chiesto di pronunciarsi in merito alla necessità di assicurare stabilità alla normativa elettorale, secondo quanto previsto dal codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia, auspica che la Corte di Strasburgo si pronunci a breve, confidando nel fatto che possa dare ragione ai ricorrenti e così rimarcare il valore giuridico dei principi sanciti dal citato codice. Cita, tra questi, il principio dell'accessibilità alla competizione elettorale, oggetto della proposta di legge C. 157 a sua firma, i cui contenuti, con una scelta a suo giudizio di ingiustificata chiusura, non sono stati recepiti dalla maggioranza nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 proposto come testo base dai relatori. Ritiene che tale disciplina non possa più essere demandata a decreti-legge adottati in prossimità delle elezioni politiche, necessitando piuttosto di una soluzione sistematica, stabile e trasparente. Crede che, su questo aspetto, la maggioranza debba dare un segnale concreto di apertura.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) dichiara preliminarmente come non intenda motivare la sua posizione attraverso argomenti attinenti alla legittimità costituzionale del

provvedimento. Infatti, pur ricordando che nel corso delle audizioni il rischio di incostituzionalità del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 sia stato paventato da diversi esperti, ritiene sia giusto lasciare il relativo vaglio alla Corte costituzionale.

Proprio in merito all'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, sottolinea come i contributi dei soggetti auditi siano stati fondamentali, poiché si sono svolti nella concreta aspettativa di migliorare il testo della proposta di legge. Evidentemente, essi hanno spinto i relatori a proporre una nuova versione del testo che — quanto meno — ha il pregio di non prevedere più il ballottaggio.

Osserva, peraltro, come una legge elettorale che sia egualmente rispettosa delle esigenze di rappresentatività e di governabilità è senz'altro una preoccupazione comune a tutti. Tuttavia, se la maggioranza intendesse sfruttare l'*iter* in Commissione solo per dare un segnale politico di forza e coesione e senza accogliere le istanze delle opposizioni, non farebbe un buon servizio per il Paese. Ciò, infatti, non gioverebbe dal punto di vista della qualità tecnica del testo della proposta in esame e, soprattutto, costituirebbe quello che non esita a definire un « colpo di grazia » alla democrazia parlamentare nel suo complesso.

Passando, dunque, ad illustrare i profili problematici del nuovo testo proposto dai relatori come testo base, richiama l'esperienza dei sistemi elettorali regionali. Osserva, in particolare, come, nel corso della stagione di crisi del regionalismo, sia stata meritoria la scelta di alcune regioni di sostituire le liste bloccate dei candidati che figuravano insieme al candidato Presidente di Regione con l'elezione mediante scorrimento dei candidati presenti nelle diverse liste. L'idea di fondo — assolutamente condivisibile e da cui prendere spunto in questa sede — è che il premio di governabilità non vada a costituire solo una posta assegnata al vincitore, ma sia, piuttosto, un modo per avvantaggiare i candidati che hanno agito in relazione al territorio di elezione.

Il nuovo testo proposto come testo base sembra, invece, andare in una direzione diametralmente opposta; una direzione che

segue una logica esclusivamente maggioritaria. Pertanto, ricordando come il proprio gruppo parlamentare sia maggiormente incline a sistemi elettorali di stampo proporzionale, invita la maggioranza a riconsiderare tale aspetto della proposta legge e a introdurre forme di premialità verso i soggetti candidati nel territorio.

Un secondo aspetto problematico del testo riguarda le modalità di attribuzione del premio di governabilità. Sottolinea, infatti, l'inopportunità e i possibili effetti distorsivi di un premio commisurato al numero di seggi, piuttosto che stabilito in una soglia percentuale massima di seggi.

Ancora, ritiene manifestamente illegittimo il sistema destinato a regolare il voto degli elettori del Trentino Alto-Adige e degli elettori residenti all'estero. Conseguentemente, per evitare una disparità di trattamento dei cittadini italiani — che già appare palese nel testo — sostiene sia irrinunciabile operare un'armonizzazione dei sistemi elettorali.

Infine, come anche sottolineato da diversi soggetti auditi, afferma che la presente proposta di legge difficilmente potrà essere rivista nei suoi singoli aspetti, dal momento che è tutto il suo impianto a risultare non condivisibile. Per queste ragioni, pur riconoscendo che la modifica del sistema elettorale rientra a pieno titolo nelle facoltà della maggioranza di Governo, invita i colleghi a tenere presente quanto sancito dall'articolo 67 della Costituzione, che richiede a ciascun parlamentare di essere rappresentante dell'intera Nazione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) afferma che il testo proposto dai relatori come testo base risulta criticabile sia relativamente al metodo sia relativamente al merito.

Per quanto riguarda il metodo, sottolinea che la riforma della legge elettorale, attenendo in qualche modo alle « regole del gioco », dovrebbe seguire un *iter* particolare: sarebbe infatti auspicabile, ancorché non doveroso, un maggiore coinvolgimento delle forze di opposizione e a nulla rileva l'obiezione per cui la maggioranza avrebbe l'onere e l'obbligo della proposta, mentre l'opposizione avrebbe l'onere e l'obbligo dell'ascolto. In questo caso, infatti, si sa-

rebbe potuto — e dovuto — utilizzare un metodo diverso e più rispettoso della posizione dei gruppi di minoranza.

Per quanto concerne il merito, ricorda preliminarmente come, quando si tratta della legge elettorale, venga in rilievo una moltitudine di principi e fattori diversi: in primo luogo, quello della rappresentatività; in secondo luogo quello della stabilità; infine, quello della traduzione dei voti in seggi. Inoltre, osserva come non esista un prototipo perfetto di legge elettorale, motivo per cui non è immaginabile l'idea di mutuare un sistema elettorale da un altro Paese, dal momento che ogni realtà ha le sue peculiarità e richiede, pertanto, che il sistema elettorale per l'elezione del Parlamento ne rispecchi le specificità.

Una peculiarità che appare tutta italiana è, a suo avviso, l'urgenza di cambiare il sistema prima di ogni elezione nazionale, nonché l'illusione — che la maggioranza sta alimentando — che ciò sia sempre necessario.

Si concentra, dunque, sulla disciplina recata dal testo con riguardo al voto degli italiani all'estero. Sottolinea come allo stato attuale la normativa vigente funzioni bene — e abbia sempre funzionato bene — in termini di riconoscimento del diritto di voto. Diversamente, si possono e si devono fare riflessioni sulla concreta « messa in sicurezza » del voto degli italiani all'estero e sulle possibili distorsioni che si possono creare.

Da questo punto di vista, per quanto riconosca possa sembrare irrituale, esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione abbia audito i rappresentanti dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, i quali hanno offerto il loro prezioso contributo in ordine ad alcune difficoltà di carattere pratico che si riscontrano nei seggi elettorali esteri. Tali difficoltà, infatti, non possono certo essere relegate a problemi di scarsa importanza.

In primo luogo, infatti, sottolinea le problematiche riscontrate intorno al cosiddetto cedolino elettorale, che in passato hanno portato ad annullare un ingente numero di voti e che potrebbero essere risolte, a suo avviso, adottando un cedolino fronte/retro.

In secondo luogo, invita a considerare con attenzione il tema della doppia identificazione digitale, soprattutto in ragione delle note difficoltà del nostro Paese di riconoscere la CIE e, ancor di più, dei ritardi con cui vengono rilasciati i documenti di identità.

Inoltre, ricorda come le attuali ripartizioni della circoscrizione estero trovino, sin dalla legge Tremaglia, giustificazioni di ordine storico che attengono alle caratteristiche dei flussi migratori. Da questo punto di vista, però, invita la maggioranza ad un supplemento di riflessione, che consideri, altresì, le nuove tendenze della popolazione degli italiani all'estero, che in tempi recenti registra i suoi numeri più importanti non tanto in termini di emigrazione, quanto in termini di nuove nascite.

Infine, confida nella disponibilità che i relatori – in particolare il deputato Angelo Rossi – hanno dichiarato di voler dimostrare sul tema della garanzia della sicurezza procedurale del voto degli italiani all'estero e che non venga meno la possibilità loro riconosciuta di poter esprimere la preferenza sui candidati.

Nazario PAGANO, *presidente*, sulla base delle determinazioni della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, richiamata in apertura della seduta odierna, concede la parola, in via eccezionale, alla deputata Sara Ferrari, benché non componente della Commissione e pertanto non avente diritto di voto.

Sara FERRARI (PD-IDP), richiamando la propria esperienza di rappresentante regionale e ricordando come anche la sua elezione a deputata provenga da quel territorio, si sofferma sul problematico tema del sistema elettorale destinato a regolare il voto dei residenti in Trentino Alto-Adige.

Sulla scorta dei numerosi contributi offerti dai soggetti auditi dalla Commissione nelle scorse settimane, sottolinea, infatti, che il sistema proposto per tale regione finisce, di fatto, per escludere il Trentino Alto-Adige dalla competizione elettorale nazionale. Viene delineata, infatti, una competizione solo territoriale e una possibilità

di scelta di schieramento successiva all'esito elettorale.

Al riguardo, sottolinea come tale soluzione, se, da un lato, consente al partito del Südtiroler Volkspartei di non collegarsi durante la campagna elettorale con una o l'altra coalizione – cosa che ritiene di per sé anche legittima – dall'altra finisce per violare il diritto dei cittadini del Trentino Alto-Adige di essere adeguatamente rappresentati a livello nazionale. A suo avviso, ciò è assolutamente inaccettabile, dal momento che, pur nel sacrosanto rispetto delle peculiarità della regione con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche ivi presenti, ogni cittadino ha lo stesso diritto degli altri di essere rappresentato sul piano nazionale. Il particolarismo del Trentino Alto-Adige, d'altro canto, non ha mai giustificato una secessione e, per questo motivo, oggi non giustificerebbe un sistema elettorale così divergente rispetto al resto del territorio nazionale.

Richiama dunque le parole di estrema preoccupazione – anche sul piano della tenuta costituzionale della proposta di legge in esame – che su questo tema hanno espresso, in particolare, i costituzionalisti Andrea Morrone e Gaetano Azzariti nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri; ricorda, infatti, come costoro, auditi anche sul nuovo testo proposto come testo base, abbiano ravvisato nella richiamata disciplina un sistema del tutto irragionevole e potenzialmente foriero di effetti distorsivi sul risultato del voto. Invita dunque la maggioranza a non ignorare il loro appello e a continuare a rispettare le minoranze linguistiche del territorio entro i confini della Costituzione e, in particolar modo, alla luce del principio di eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), rivolgendosi alla presidenza, al Ministro Alberti Casellati, ai relatori e all'intera Commissione, ricorda come nell'arco di più di centotrenta anni, ossia tra il 1860 e il 1993, siano state varate soltanto quattro leggi elettorali, mentre in poco più di quarant'anni, ossia dal 1993 ai giorni nostri, se ne siano susseguite ben cinque, compresa la proposta in esame.

Al tempo stesso, rammenta che la partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali è drasticamente diminuita nel tempo, passando dal 90 per cento a circa il 50 per cento degli aventi diritto di voto.

Ritiene che i due fenomeni siano collegati fra loro e che siano entrambi causati dalla circostanza per cui, malgrado i moniti della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, dal 2005 i cittadini italiani non possano esprimere preferenze alle urne in occasione delle elezioni politiche.

Sostiene che il fenomeno di « ipercinesismo elettorale compulsivo », come definito in audizione dal professor Lanchester, che ha interessato anche i passati governi di centro-sinistra, è causato dall'implosione del sistema politico e partitico che ha retto il Paese fino all'inizio degli anni '90. La radicale mutazione dell'offerta politica consumatasi allora nel giro di pochi anni – con una intensità solitamente riscontrabile solo in presenza di avvenimenti bellici o rivoluzionari – ha comportato una prevaricazione delle esigenze di governabilità e stabilità rispetto a quelle di rappresentanza politica, con la conseguenza potenzialmente pericolosa di produrre una frattura territoriale del Paese.

Ricorda, a questo proposito, che il gruppo della Lega in passato avanzò addirittura proposte dal tenore secessionista, oggi ridimensionate nel tentativo di dare attuazione all'autonomia differenziata solo in alcune regioni italiane. Allo stesso modo, il fenomeno della crescente concentrazione dei poteri in capo all'Esecutivo è stato sintetizzato nella proposta di introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto « premierato ».

Anche alla luce dell'esperienza elettorale italiana – che raramente ha visto vincitori alle urne le forze politiche promotrici di una riforma del sistema elettorale nell'ultima fase della legislatura – ritiene che all'attuale maggioranza potrebbe non convenire procedere su quella falsariga, e che di certo non convenga alla qualità democratica del Paese.

Per questi motivi, fa presente che il suo gruppo attuerà la più severa e inflessibile opposizione alla proposta di legge eletto-

rale in esame, all'interno e all'esterno del Parlamento.

Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda che, nonostante la maggioranza intenda realizzare un sistema elettorale *ad hoc* in grado di condizionare e orientare l'attuale sistema politico, la storia del nostro Paese dimostra che la dinamica tipica è sempre stata esattamente opposta.

Sostiene, altresì, che, sebbene la maggioranza si riconosca in un ampio progetto volto al raggiungimento di un sistema presidenziale, le condizioni politiche contingenti e l'autorevolezza del Presidente della Repubblica ne abbiano ad oggi impedito il compimento; critica, quindi, i tentativi ideologici e maldestri di introdurre surrettiziamente elementi tipici dei sistemi presidenziali all'interno della proposta di legge elettorale in esame – oltre che nella cosiddetta riforma del « premierato » – con lo scopo dichiarato di « evitare il pareggio » alle elezioni politiche.

Ritiene che la condotta della maggioranza dimostri non solo uno scarso interesse al bene dei cittadini e del Paese, ma anche un tentativo grossolano di penalizzare gli avversari politici.

Sottolinea come la maggioranza, eliminando dalla proposta di legge il ballottaggio e innalzando la soglia per accedere al premio di governabilità, non abbia in realtà acceduto a richieste degli auditi o dell'opposizione, bensì abbia corretto, nel suo esclusivo interesse, criticità che avrebbero molto probabilmente condotto ad una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Lamenta, inoltre, le criticità riguardanti l'attribuzione di un premio di governabilità nazionale al Senato, che dovrebbe essere eletto, invece, su base regionale.

Altri profili problematici riguardano la popolazione del Trentino-Alto Adige, ingiustificatamente esclusa dal computo della cifra elettorale nazionale delle liste e delle coalizioni di liste.

Stigmatizza, infine, la previsione, mantenuta anche nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, secondo cui, in caso di superamento, da parte della coalizione vincente, della soglia massima di seggi stabilita, i seggi eccedentari vengono sottratti ai

candidati eletti col sistema proporzionale e non, invece, a quelli eletti nella lista per l'assegnazione del premio di maggioranza.

Filippo SCERRA (M5S) ritiene anzitutto che la maggioranza, tramite la proposta di legge elettorale in esame, abbia l'obiettivo di cambiare le regole del gioco per incrementare le possibilità di trionfare alle prossime consultazioni elettorali, penalizzando gli avversari politici.

In secondo luogo, sostiene che tale riforma sia un tentativo di ottenere quantomeno un risultato politico, visti i molteplici fallimenti accumulati nel corso della legislatura sui temi dell'autonomia differenziata, della riforma della giustizia e del cosiddetto « premierato ».

In conclusione, ritiene che la riforma elettorale in esame sia affetta da plurimi profili di incostituzionalità e che sia ispirata da interessi egoistici e non dall'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini elettori.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, auspica che la legittima protesta dell'opposizione si traduca in proposte emendative alla proposta che sarà adottata come testo base, stante l'apertura al dialogo manifestata dai relatori e dalla maggioranza.

Rammenta che, grazie agli elementi emersi durante il primo ciclo di audizioni svolto, è stato possibile redigere il nuovo testo proposto come testo base, che, conformandosi alla giurisprudenza costituzionale in materia elettorale, ha innalzato la soglia percentuale per accedere al premio di governabilità, ha eliminato il sistema del ballottaggio e ha ridotto i tetti massimi di seggi assegnabili alla Camera e al Senato.

Ritiene che, se il sistema cosiddetto *Rosatellum* appare suscettibile di generare talune distorsioni, per via, ad esempio, dell'eccessiva assegnazione di seggi – di cui anche il suo gruppo ha beneficiato – dovuta alla presenza di collegi uninominali, la proposta di legge elettorale in esame, all'opposto, basandosi su un impianto proporzionale, assegna i seggi del premio alla coalizione che ha ricevuto il maggior numero di voti, a condizione che essa raggiunga almeno il 42 per cento dei voti validi espressi.

Rammentando quanto affermato dalle sentenze della Corte costituzionale in materia elettorale, chiarisce che il premio di governabilità – in passato caldeggiato anche dal centro-sinistra – non può essere considerato illegittimo se esso si configura come ragionevole e proporzionato. Al riguardo, ricorda che, secondo la Consulta, contenute distorsioni nell'assegnazione dei seggi sono fisiologiche e legittime, ove giustificate da esigenze di stabilità.

Per quanto concerne la questione relativa al Trentino-Alto Adige, nel sottolineare come non sia una novità che i voti della popolazione ivi residente non siano computati nel calcolo della cifra elettorale nazionale, riconosce che il meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza potrebbe generare alcune criticità e, per questo motivo, si mostra aperto a ulteriori riflessioni in merito, che potranno tradursi in proposte emendative correttive.

In conclusione, auspica che nelle prossime settimane di prosieguo dell'*iter* del provvedimento vi siano i margini per poter svolgere un proficuo lavoro collaborativo tra maggioranza e opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, quale testo base per il prosieguo dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 proposto dai relatori (*vedi allegato*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testé adottato sarà stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 giugno 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.20.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
C. 2822 BIGNAMI ADOTTATO COME TESTO BASE**

Art. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinomiali di cui alla tabella A 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a settanta seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83, a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. ».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol* – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-*septies*, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c). ».

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente

della popolazione a livello comunale, sono effettuate:

a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;

b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.

2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:

a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);

b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a). ».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « il nome del candidato nel collegio uninominale e » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità ».

5. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e nei collegi uninominali » e le parole: « e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse.

6. All'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 3, le parole: « da loro indicata come capo della forza politica » sono sostituite dalle seguenti: « da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. »

d) al comma 4, le parole: « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3 e 3-*bis* ».

7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « , con l'indicazione dei candidati nella lista dei collegi uninominali compresi

nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

*b)* al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, fatte salve le circoscrizioni di cui all'articolo 2 »;

*c)* il comma 1-*bis* è abrogato;

*d)* il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna circoscrizione in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato. »;

*e)* dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente:

« 2-*ter*. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano

esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinomiali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-*bis*. »;

*f)* al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei »;

*g)* al comma 3.1, primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-*bis* presentate da ogni lista o coalizione di liste »;

*h)* al comma 3-*bis*, le parole: « alla lista » sono sostituite dalle seguenti: « a ciascuna delle liste presentate ai sensi del comma 1 e del comma 2-*bis* ».

9. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la parola: « uninominali » è sostituita dalle seguenti: « nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

*b)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità. »;

*c)* al comma 4, le parole: « Il candidato in un collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

*d)* al comma 5, le parole: « alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale » sono sostituite dalle se-

guenti: « nessuna delle liste di cui all'articolo 18-*bis* ».

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2-*bis*, devono essere presentate »;

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

12. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, al numero 1-*ter*), dopo le parole: « programma elettorale » sono inserite le seguenti: « o che non abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri »;

*b)* al primo comma, dopo il numero 2), è inserito il seguente:

« 2-*bis*) comunica l'elenco delle liste presentate per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale:

*a)* verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo; in caso affermativo, comunica l'elenco delle liste in questione agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;

*b)* comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità; »;

*c)* al primo comma, il numero 4), è sostituito dal seguente:

« 4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 18-*bis* i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione; »;

*d)* al primo comma, numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste » sono sostituite dalle seguenti: « cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 18-*bis* »;

*e)* al primo comma, numero 6-*bis*), le parole: « in ciascun collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

*f)* al primo comma, al numero 6-*ter*), dopo le parole: « rinuncia alla candidatura, » sono inserite le seguenti: « di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito »;

*g)* il quarto comma è abrogato.

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l'elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di go-

vernabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 2-*bis*), lettera *b*); ».

14. All'articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. »;

*b*) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio »;

*c*) al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « sono posti sopra quello dei candidati delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

*d*) al comma 4, primo periodo, le parole: « il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

*e*) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: « e per il candidato uninominale ad essa collegato » sono sostituite dalle seguenti: « e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati »

2) al secondo periodo, le parole: « sul nome del candidato uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al secondo comma, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

*b*) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale ».

17. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista »;

b) al comma 2, le parole: « e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità » e le parole: « il candidato non è collegato » sono sostituite dalle seguenti: « i predetti candidati non sono collegati ».

18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo, le parole: « e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste »;

d) al comma 3-bis, le parole: « e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse.

19. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: « e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse.

20. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è abrogata;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi »;

d) la lettera d) è abrogata;

e) la lettera g) è abrogata;

f) la lettera h) è abrogata.

21. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, ultimo periodo »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « fatto salvo, per le liste » sono sostituite dalle seguenti: « a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi

della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste »;

c) al comma 1, lettera e):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »;

2) al numero 1), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

3) al numero 2), le parole: « o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore » sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis) »;

d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell'elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione del Senato della Repubblica;

e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi e procede ai sensi della lettera f);

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1-bis); »;

e) al comma 1, lettera f):

1) al primo periodo, le parole da: « procede al riparto » fino a: « primo comma. » sono sostituite dalle seguenti: « procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e a) del presente comma. »;

2) al secondo periodo, le parole: « delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma » con le seguenti: « di tali coalizioni di liste e singole liste »;

f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

«*f-bis*) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi;

*f-ter*) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-*ter* »;

g) al comma 1, lettera g), le parole da: « che abbiano conseguito sul piano nazionale » fino a: « lettera f) del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera e), numeri 2-*bis*) e 2-*ter*). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) »;

h) al comma 1, lettera h):

1) le parole: « di cui alla lettera e) » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi della lettera f) »;

2) le parole: « determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi » sono sostituite dalla seguente: « divide »;

3) dopo le parole: « numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), »;

i) al comma 1, lettera i):

1) le parole: « lettera g), primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « lettera e), numeri 2-*bis*) e 2-*ter*) »;

2) le parole da: « In caso negativo, procede » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti »;

l) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-*sexies*), l'Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) secondo quanto disposto ai sensi del comma 1, del presente articolo, lettere f), g), h) ed i).

1-*ter*. Qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-*quinquies*) procede come segue:

a) assegna alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un totale di centocinquanta seggi; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero 150, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli centosessantaquattro seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero 164, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste

ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

1-*quater*. L'ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-*bis* anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.

1-*quinquies*. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*), sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 18-*bis*, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all'articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti. »;

*m*) al comma 2, dopo le parole: « a ciascuna lista » sono aggiunte le seguenti: « e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità ».

22. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede:

*a*) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

*b*) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-*ter*. A tale fine l'Ufficio:

1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre

elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2.

3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata. »;

*b*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-*ter*, procede come segue:

*a*) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle

altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

*b)* divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera *a)*, ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera *a)*, ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

*c)* successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna,

nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

*d)* procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3) ».

23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 3 è abrogato;

*b)* al comma 4, le parole: « di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 2 »;

*c)* il comma 6 è abrogato;

*d)* al comma 7, le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 5 ».

24. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Il deputato eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ».

25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera *e-quinquies*), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è assegnato, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti,

secondo l'ordine di presentazione, della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista di cui al secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio. »;

b) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 4 e 5 ».

26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

« Art. 93-*quinquies*. — 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-*sexies* e 93-*septies*. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-*septies*, comma 2.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell'articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno pre-

sentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere per l'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all'articolo 93-*septies*, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol*. Non si applicano ai partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 14-*bis*.

5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti

nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.

6. Per la presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-*bis*, 19 e 20.

7. La presentazione delle liste di candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-*sexies*. — 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-*bis* e H-*ter* allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più

ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Art. 93-*septies*. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-*sexies*, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti ope-

razioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine:

a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera f) del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti

medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 93-*octies*. 1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* non può essere candidato in un'altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* può essere candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l'assegnazione dei seggi nel collegio

plurinominale della medesima circoscrizione. »;

*b)* la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ».

27. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « candidatura nel collegio uninominale o più di una » sono soppresse.

28. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: « dei candidati nei collegi uninominali e » sono soppresse.

29. Le tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle *A-bis* e *A-ter* di cui all'allegato 1 alla presente legge. Dopo la tabella H del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte le tabelle *H-bis* e *H-ter* di cui all'allegato 2 alla presente legge.

## Art. 2.

### *(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale »;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Tren-

tino-Alto Adige/*Südtirol*, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a trentacinque seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 16-*bis*, a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse. »;

*c)* Il comma 2-*bis* è abrogato;

*d)* il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

« 2-*ter*. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, sono determinate:

*a)* la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-*bis*;

*b)* per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera *a)* del presente comma;

*c)* per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1. »;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale »;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La regione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. »;

g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente

« 4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 non sono non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c). ».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « suddivise in collegi uninominali e collegi plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, e con l'eventuale attribuzione del premio di governabilità di trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2-ter ».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l'elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione. »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico. »;

c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei »;

d) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione » sono sostituite dalle seguenti: « , a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « L'Ufficio elettorale regionale » sono inserite le seguenti: « trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, all'Ufficio centrale nazionale, il quale »;

3) dopo l'ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: « L'Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l'elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. ».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1, lettera *a*), sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: « nei collegi uninominali » sono sostituite dalle seguenti: « delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità »;

*b*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell'articolo 9, comma 4-*bis*, ultimo periodo. ».

6. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « il venticinquesimo anno di età » sono sostituite dalle seguenti: « la maggiore età ».

7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, al primo periodo, le parole: « e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali » sono sostituite dalle seguenti: « , i nominativi dei candidati del collegio plurinominali e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità » e il secondo periodo è soppresso;

*b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominali ».

8. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) la lettera *a*) è abrogata;

*b*) la lettera *b*) è abrogata;

*c*) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) determina la cifra elettorale di collegio plurinominali di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominali e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi »;

*d*) la lettera *d*) è abrogata;

e) la lettera g) è abrogata;

f) la lettera h) è abrogata.

9. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « da tutti gli Uffici » sono sostituite dalle seguenti: « dagli Uffici » e dopo le parole « elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 4-*bis* »;

b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « inferiore all'1 per cento del totale, » sono inserite le seguenti: « a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-*ter*), e » e le parole da: « ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute » fino alla fine della lettera sono soppresse;

c) al comma 1, lettera e):

1) l'alinea è sostituito dal seguente: « individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti: »;

2) al numero 1), le parole da: « ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute » fino alla fine del numero sono soppresse;

3) al numero 2), le parole da: « , nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), » fino alla fine del numero sono soppresse;

4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

2-*ter*) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia

conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-*bis*) »;

d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

« e-*bis*) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

e-*ter*) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-*bis*), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-*quater*) qualora la verifica di cui alla lettera e-*ter*) abbia dato esito positivo verifica se nell'elezione della Camera dei deputati la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-*bis*) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-*bis*) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell'elezione della Camera dei deputati;

e-*quinqies*) qualora le verifiche di cui alla lettera e-*quater*) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-*bis*), il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi e procede ai sensi della lettera f);

e-*sexies*) qualora la verifica di cui alla lettera e-*ter*) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-*quater*) abbiano dato esito negativo, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1-*bis*; ».

e) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione di seggi alla coalizione o lista singola di cui alla lettera e-bis); ».

f) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola di cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, con-

ferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, l'Ufficio prosegue ai sensi del comma 1-ter; ».

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1 comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-sexies.

1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), l'Ufficio procede come segue:

a) ferma restando l'attribuzione dei trentacinque seggi di premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o lista singola di cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il totale dei seggi attribuiti ai sensi del comma 1 lettera f) e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente;

b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o lista singola diversa da quella di cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero in caso non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.

1-quater. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, procede ai sensi del comma 1-bis

anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.

*1-quinquies.* Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*, sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, nelle sole circoscrizioni regionali in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lettera *a*) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comma 1, periodi secondo e seguenti.

*1-sexies.* Al termine delle operazioni l'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera *e*); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera *e-quinquies*); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere *f*) e *f-ter*), ovvero nei casi di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*. ».

10. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. – *1.* Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 16-*bis* l'Ufficio elettorale regionale procede:

*a*) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

*b*) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), numeri 2-*bis*) e 2-*ter*). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste,

divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall'Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1-*sexies*, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:

*a*) dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *b*), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, commi 1 e 1-*ter*;

*b*) dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *c*), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*ter*, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi asse-

gnati al collegio tra le liste con le seguenti modalità:

*a)* determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

*b)* divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera *a)*. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;

*c)* successivamente, l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

5. Nel caso di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1-*ter*, l'Ufficio procede con le seguenti modalità:

*a)* determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione,

e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, "gruppo di liste di maggioranza" e "gruppo di liste di minoranza". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

*b)* divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera *a)*, ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera *a)*, ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*ter*, lettera *b)*, e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

*c)* successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine cre-

scente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c). ».

11. All'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: « dai commi 4, 6 e 7 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 4 e 7 ».

12. Alla rubrica del titolo VII, le parole: « che eleggono un solo senatore e per la regione » sono sostituite dalle seguenti: « Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e ».

13. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, le parole: « nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore » sono sostituite dalle seguenti: « nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* » e le parole: « Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/*Südtirol* »;

b) alla lettera a), le parole: « nelle regioni che eleggono un solo senatore » sono soppresse.

14. Al comma 1 dell'articolo 20-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:

« 01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili ».

15. All'articolo 21-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: « nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige » sono sostituite dalle seguenti: « in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol* ».

16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, di cui all'allegato 3 alla presente legge.

#### Art. 3.

(*Modifiche alla legge 3 novembre 2017, n. 165*)

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato.

#### Art. 4.

(*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104*)

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero, nell'osservanza dei seguenti principi:

1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;

2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;

3) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;

4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scru-

tinio delle schede elettorali pervenute dall'estero.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si applica l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di cui al comma 1, trovano

comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegato 1  
(Articolo 1, commi 15 e 29)

« Tabella A-bis  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The image displays a grid of 14 voting ballot templates, arranged in two columns and seven rows. Each template is designed for a voter to mark a choice and provide their identification. The templates are as follows:

- Row 1:** Two templates. Each has a circle on the left, a list of 6 names and surnames on the right, and a box below containing the voter's name and surname.
- Row 2:** Two templates. Each has a circle on the left, a list of 6 names and surnames on the right, and a box below containing the voter's name and surname.
- Row 3:** Two templates. Each has a circle on the left, a list of 6 names and surnames on the right, and a box below containing the voter's name and surname.
- Row 4:** Two templates. Each has a circle on the left, a list of 6 names and surnames on the right, and a box below containing the voter's name and surname.
- Row 5:** Two templates. Each has a circle on the left, a list of 6 names and surnames on the right, and a box below containing the voter's name and surname.
- Row 6:** Two templates. Each has a circle on the left, a list of 6 names and surnames on the right, and a box below containing the voter's name and surname.
- Row 7:** Two templates. Each has a circle on the left, a list of 6 names and surnames on the right, and a box below containing the voter's name and surname.

Tabella A-ter  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI


IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL **CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA**  
ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI  
PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI.  
SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE  
CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ  
IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE,  
IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
del .....  
(Materiale elettorale)

CIRCOSCRIZIONE  
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE  
.....

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

FIRMA DELLO SCRUTATORE ..... 

».

Allegato 2  
(Articolo 1, commi 26 e 29)

« Tabella H-bis  
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI  
NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper, divided into two main columns. Each column contains several boxes for candidates, each with a circular area for a mark and a list of three names and surnames. The boxes are arranged in a grid-like fashion, with some boxes spanning two rows or columns. The text 'Nome e Cognome' is printed above each box. The circular area contains a small '1' followed by 'Nome Cognome', '2. Nome Cognome', and '3. Nome Cognome'.

Tabella H-ter  
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI  
NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

The image shows a large rectangular area with a fine grid pattern, representing the main body of the ballot paper. In the bottom-left corner, there is a white rectangular box containing the following text:

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
OH .....  
(SUA SCELTA ELETTORALE)  
CIRCOSCRIZIONE TRENINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL  
COLLEGIO PLURINOMINALE TRENINO-ALTO ADIGE /  
SÜDTIROL - P01  
COLLEGIO UNINOMINALE  
.....

Below this box is another white rectangular box containing the text:

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Below that is a third white rectangular box containing the text:

FIRMA DELLO SCRUTATORE  
.....

To the right of the signature line is a circular stamp containing the text:

BOLLO  
DELLA  
SEZIONE

At the bottom right corner of the grid area, there is a double right-pointing arrow symbol: ».

Allegato 3  
(Articolo 2, comma 16)

Tabella A  
(Articolo 11, comma 3)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

The form is a template for the internal part of a ballot paper for the election of the Italian Senate. It consists of a grid of 12 boxes, arranged in two columns and six rows. Each box contains a circle for a vote and a list of six numbered positions for names and surnames. The boxes are arranged in two columns and six rows, with varying numbers of boxes per row. The text in the boxes is as follows:

<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome	<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome
Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome		Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome	Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome		Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome	<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome
Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome		Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome	<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome
Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome		Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome	Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome		Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
<input type="radio"/>	1. Nome e Cognome 2. Nome e Cognome 3. Nome e Cognome 4. Nome e Cognome 5. Nome e Cognome 6. Nome e Cognome	Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	
Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome		Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	

Tabella B  
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE  
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA


IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL **CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA** ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
del .....  
(data della elezione)

REGIONE  
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE  
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE ..... 

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

##### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	52
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Audizione, in videoconferenza, di Guðmundur Árnason, Ambasciatore d'Islanda in Italia, Hlynur Guðjónsson, <i>Senior Arctic Official</i> , e Thorlákur Einarsson, <i>Deputy Senior Arctic Official</i> del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	52
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete italiana pace e disarmo, nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4) .....	53
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL), nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4) ...	53

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 4 giugno 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

#### COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'ARTICO

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.*

**La seduta comincia alle 13.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione, in videoconferenza, di Guðmundur Árnason, Ambasciatore d'Islanda in Italia, Hlynur Guðjónsson, *Senior Arctic Official*, e Thorlákur Einarsson, *Deputy Senior Arctic Official* del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda.

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo FORMENTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Guðmundur ÁRNASON, *Ambasciatore d'Islanda in Italia*, Hlynur GUÐJÓNSSON, *Senior Arctic Official del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda*, e Thorlákur EINARSSON, *Deputy Senior Arctic Official del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Andrea ORSINI (FI-PPE), in videoconferenza, Patrizia MARROCCO (FI-PPE) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP).

Hlynur GUÐJÓNSSON, *Senior Arctic Official del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda*, e Guðmundur ÁRNASON, *Ambasciatore d'Islanda in Italia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO-+EU-ROPA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Hlynur GUÐJÓNSSON, *Senior Arctic Official del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda*, Thorlákur EINARSSON, *Deputy Senior Arctic Official del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda*, e Guðmundur ÁRNASON, *Ambasciatore d'Islanda in Italia*, rispondono agli ulteriori quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo ai lavori dell'indagine conoscitiva. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.*

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete italiana pace e disarmo, nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL), nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54
Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	58

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2026, relativo allo sviluppo e alla messa in operazioni di un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni (SICRAL <i>Capability Enhancement</i> ) finalizzato a garantire il potenziamento e la resilienza della capacità SATCOM militare nazionale. Atto n. 402 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	64
Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di <i>screening</i> su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	67
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino. Atto n. 405 (Rilievi alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 9.10.**

**Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.**

**Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb.** (Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore Ottaviani, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, avverte che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul testo unificato della proposta di legge C. 2050, approvata dal Senato della Repubblica, e dell'abbinata proposta di legge C. 2053, recante disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.

In particolare, ricorda che il predetto testo unificato si compone di tre articoli, consistenti nei primi due articoli della proposta di legge C. 2050, approvata dal Senato della Repubblica, e nell'articolo 3 dell'abbinata proposta di legge C. 2053, a prima firma della deputata Varchi.

Nello specifico, segnala che l'articolo 1 reca una modifica all'articolo 153 del codice di procedura civile, in materia di improrogabilità dei termini perentori, tramite l'aggiunta di un comma finale volto a prevedere la rimessione in termini – con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale – del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, tali da non consentirgli di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Precisa quindi che la predetta disciplina non si applica in caso di mandato congiunto.

Fa presente altresì che l'articolo 2 reca, invece, una modifica all'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, in materia di calendario del processo, disponendo l'aggiunta di un ulteriore comma volto a prevedere che, quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per le medesime circostanze richiamate all'articolo 1, tali da non consentirgli

di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza ovvero comunicate nei medesimi termini alla cancelleria del giudice procedente anche a mezzo di posta elettronica certificata, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Rileva che la disposizione in esame esclude l'applicazione della descritta disciplina in caso di mandato congiunto e stabilisce che l'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

Rileva infine che l'articolo 3 introduce un comma finale all'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, volto ad ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento del difensore nel processo penale, precisando che possono costituire cause giustificatrici l'adozione nazionale e internazionale nonché l'affidamento del minore, comprovati motivi di salute propri, della prole, del coniuge e dei parenti o affini entro il secondo grado di parentela, l'assistenza prestata a familiari con handicap in situazione di gravità o che siano affetti da patologie invalidanti, nonché un precedente e concomitante impegno professionale documentato.

Tutto ciò rappresentato, in considerazione del carattere eminentemente ordinamentale delle suddette disposizioni, segnala che il provvedimento in esame non sembra presentare profili rilevanti dal punto di vista finanziario.

Propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

**Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.**

**C. 2831, approvata dal Senato.**

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato della Repubblica, reca modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

Ricorda che, nel corso dell'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento è stata recepita la condizione, contenuta nel parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio, volta a garantire l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, attraverso una riformulazione dell'articolo 2 del provvedimento, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Nel fare presente che il testo originario del provvedimento non è corredato di relazione tecnica, successivamente richiesta dalla 5<sup>a</sup> Commissione Bilancio del Senato della Repubblica proprio al fine di confermare, alla luce di taluni rilievi da essa espressi sul testo, la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 del provvedimento, segnala che nel corso dell'esame presso la medesima Commissione il Governo ha depositato una nota nella quale, nel prendere atto del contenuto, ivi riportato, di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia del demanio, ha segnalato l'opportunità di modificare la clausola di invarianza in conformità alla prassi più recente, come poi avvenuto mediante approvazione del citato emendamento.

Nel rammentare che il testo trasmesso dal Senato della Repubblica non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Finanze, rileva innanzitutto che l'articolo 1 reca talune modifiche alla legge n. 113 del 1983, recante autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare. In particolare, evidenzia che esso prevede che la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno in cui siano state realizzate opere stabili e durature, e comunque di non facile

sgombero, ai singoli occupanti e concessionari sia subordinata alla circostanza che tali opere risultino già esistenti alla data del 1° dicembre 1981 sui medesimi lotti, anche se realizzate da precedenti occupanti o concessionari, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche.

Rileva che il citato articolo 1 estende, inoltre, agli atti di trasferimento degli immobili di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 113 del 1983 e all'articolo in esame il regime di esonero previsto dall'articolo 3, comma 18, primo periodo, del decreto-legge n. 351 del 2001, con conseguente esenzione dagli obblighi di consegna della documentazione relativa alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica, edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. Segnala che gli atti sono altresì esclusi dagli adempimenti e dalle dichiarazioni connessi all'attestazione di prestazione energetica, rilascio e affissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché dall'applicazione delle disposizioni che prevedono la nullità degli atti di trasferimento in assenza di specifici elementi catastali, edilizi e dichiarativi. Evidenzia che la disciplina si applica anche agli atti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, e contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni previste. Rileva che l'atto di conferma è soggetto all'imposta di registro e a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, mentre è esente dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e che viene inoltre ridotto da venti a cinque anni il termine entro il quale gli acquirenti dei lotti non possono alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato e il relativo diritto di superficie.

Fa presente che l'articolo 2 prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza. Al riguardo, non formula osservazioni, atteso che il provvedimento, recante una clausola di invarianza finanziaria, da un lato, appare idoneo a stabilizzare l'entrata già acquisita in forza dell'atto transattivo sottoscritto nel 2016, prevenendo le spese legali e i rischi di rimborso derivanti dal contenzioso sulla nullità degli atti di trasferimento, dall'altro, disponendo un regime fiscale di maggior favore riferito ai citati atti di conferma, sembrerebbe suscettibile di determinare non già minori entrate, ma una rinuncia a maggior gettito, posto che tali atti, non potendo essere stipulati in mancanza del provvedimento stesso, non risultano idonei a determinare entrate già incorporate nei saldi di finanza pubblica. In proposito ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatore, conferma che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, ai sensi della quale l'atto di conferma previsto dalla medesima disposizione è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di cui all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, non è suscettibile di determinare effetti negativi sulle previsioni di entrata considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto i predetti atti di conferma non potrebbero essere effettuati in assenza della novella e, pertanto, il regime fiscale agevolato ivi previsto si configura come una rinuncia a maggior gettito.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2831, approvata dal Senato della Repubblica, recante modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che la novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2, ai sensi della quale l'atto di conferma previsto dalla medesima disposizione è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di cui all'articolo 30, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, non è suscettibile di determinare effetti negativi sulle previsioni di entrata considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in quanto i predetti atti di conferma non potrebbero essere effettuati in assenza della novella e, pertanto, il regime fiscale agevolato ivi previsto si configura come una rinuncia a maggior gettito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ».**

**C. 2303.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel comunicare che sono ancora in corso i necessari approfondimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta del 25 marzo 2026.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.**

**C. 2911 Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dalla relatrice nella seduta del 3 giugno 2026, evidenzia in primo luogo che i benefici contributivi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 sono riconosciuti nei limiti di spesa stabiliti dai medesimi articoli, essendo previsto per ciascuno degli incentivi uno specifico monitoraggio del rispetto dei predetti limiti di spesa.

Rappresenta quindi, con riferimento alla definizione della platea dei beneficiari delle agevolazioni contributive per l'assunzione di donne in situazioni di svantaggio di cui all'articolo 1, che le disposizioni che si sono succedute nel tempo risultano sostanzialmente sovrapponibili sotto il profilo dei requisiti di accesso e la stima di 32.100 beneficiari è stata effettuata sulla base di dati amministrativi in possesso dell'INPS già utilizzati ai fini della quantificazione dei beneficiari dei precedenti incentivi, mantenendo un'impostazione prudenziale anche alla luce delle possibili variazioni applicative.

Segnala che, in particolare, è stata adottata un'ipotesi di distribuzione uniforme delle assunzioni nel corso dell'anno, coerente con le prassi già utilizzate nelle relazioni tecniche relative a misure analoghe, anche al fine di neutralizzare effetti legati alla stagionalità.

Assicura che le ipotesi considerate in relazione alla distribuzione dei beneficiari tra le regioni che fanno parte della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e

quelle che non ne fanno parte, nonché al contributo medio annuo differenziale rispetto alla normativa vigente, risultano coerenti con i dati utilizzati ai fini della stima degli effetti finanziari dell'agevolazione prevista dal decreto-legge n. 60 del 2024 e della proroga disposta dal decreto-legge n. 200 del 2025.

Evidenzia, con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni, di cui all'articolo 2, che la distribuzione temporale delle assunzioni è stata stimata sulla base di un profilo non uniforme, coerente con i tempi di entrata in vigore della misura, prevedendo una quota pari a circa il 3,7 per cento per ciascun mese da gennaio ad aprile dell'anno in corso e a circa il 10,6 per cento per ciascun mese da maggio a dicembre.

Osserva che nel complesso, la stima di una platea di 52.400 beneficiari delle agevolazioni, inferiore a quella utilizzata per precedenti misure agevolative, è coerente con l'introduzione di più stringenti requisiti di accesso, nonché con la condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che determina una significativa riduzione della platea rispetto alle precedenti agevolazioni di analogo contenuto.

Chiarisce che la previsione di un importo medio dell'agevolazione più elevato nelle regioni che non fanno parte della Zona economica speciale per il Mezzogiorno è stata effettuata sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS e riflette il differente livello medio delle retribuzioni nelle diverse aree territoriali.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni che fanno parte della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 3, fa presente che la distribuzione temporale delle assunzioni è stata stimata sulla base di un profilo non uniforme, coerente con i tempi di entrata in vigore della misura, prevedendo una quota pari al 5 per

cento per ciascun mese da gennaio ad aprile dell'anno in corso e al 10 per cento per ciascun mese da maggio a dicembre;

Assicura che, nel complesso, la stima di una platea di 10.000 beneficiari delle agevolazioni, inferiore a quella utilizzata per precedenti misure agevolative, è coerente con l'introduzione di più stringenti requisiti di accesso, nonché con la condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che determina una significativa riduzione della platea rispetto alle precedenti agevolazioni di analogo contenuto.

Chiarisce che la proroga delle agevolazioni contributive di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, disposta dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 200 del 2025, abrogato dall'articolo 5 del decreto in esame, non ha mai trovato applicazione, in quanto, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non è intervenuta l'autorizzazione del relativo regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Segnala quindi che le risorse stanziare dall'articolo 14, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge n. 200 del 2025 per il finanziamento della predetta proroga, utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto in esame, sono, pertanto, integralmente disponibili e il loro utilizzo non incide sul riconoscimento delle agevolazioni previste dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 14, in quanto non si sono consolidati, in capo ai datori di lavoro, diritti rispetto alla fruizione delle agevolazioni oggetto di abrogazione né risultano configurabili profili di contenzioso connessi alla medesima abrogazione.

Fa presente che, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, saranno attuate nell'ambito delle risorse a disposizione della medesima Agenzia e, in ogni caso, entro il limite dell'1 per cento della dotazione fi-

nanziaria annua disponibile per le relative attività promozionali.

Rileva che, in tale ambito, in particolare, alle imprese interessate sarà accordata la precedenza nelle graduatorie per la partecipazione, nel limite del 20 per cento dei posti, ai padiglioni nazionali organizzati dalla predetta Agenzia nell'ambito delle manifestazioni fieristiche all'estero, per il primo modulo espositivo, nonché, limitatamente a una postazione per ciascuna iniziativa, per la partecipazione a seminari, *workshop* e missioni imprenditoriali organizzati all'estero dall'Agenzia, e sarà consentita la partecipazione gratuita alle iniziative di promozione su *marketplace* e piattaforme di *e-commerce* internazionali gestite dall'Agenzia all'estero, alle fiere digitali in tutti i Paesi sulla piattaforma FS365, nonché ad attività di promozione e formazione dedicate.

Sottolinea che gli effetti positivi in termini di gettito derivanti dall'ampliamento della base imponibile per effetto del riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 non sono stati prudenzialmente quantificati e non sono, pertanto, stati considerati nelle stime degli effetti finanziari del provvedimento.

Segnala che l'eventuale adeguamento dei trattamenti retributivi disposto in sede giudiziaria in attuazione dell'articolo 7 non incide retroattivamente sui presupposti originari di accesso alle agevolazioni contributive di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 e, pertanto, non è suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari delle predette agevolazioni al di fuori dei limiti già definiti.

Assicura che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro potrà provvedere allo sviluppo delle nuove funzionalità dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 9, utilizzando le risorse destinate, nell'ambito del proprio bilancio, all'implementazione delle infrastrutture informatiche e alla digitalizzazione dei processi documentali.

Fa presente che le disposizioni dell'articolo 10, in materia di rinnovi contrattuali nel settore privato, non sono suscettibili di

determinare effetti in termini di gettito, in quanto gli effetti fiscali derivanti dalla maggiorazione dei trattamenti retributivi riconosciuti sono meramente eventuali e rappresentano, comunque, effetti indiretti di regola non considerati ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi.

Assicura che la riduzione, negli anni 2026, 2027 e 2028, delle risorse destinate al finanziamento del contributo *una tantum* per i nuovi nati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), è compatibile con l'andamento, anche in via prospettica, delle spese destinate al riconoscimento del predetto contributo, sulla base del monitoraggio della spesa effettiva destinata all'intervento.

Conferma che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, reca le disponibilità necessarie a far fronte anche negli anni 2027 e 2028 alla riduzione disposta in via prudenziale, con finalità di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dall'articolo 17, comma 1, lettera *d*).

Conferma altresì che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità iscritto sul capitolo 493 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 17, comma 1, lettera *e*), reca le necessarie disponibilità negli anni 2027 e 2028 e la riduzione prevista non reca pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Assicura infine che le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 199 del 2025, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 17, comma 1, lettera *f*), risultano effettivamente disponibili negli anni 2027 e 2028.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2911, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 62 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i benefici contributivi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 sono riconosciuti nei limiti di spesa stabiliti dai medesimi articoli, essendo previsto per ciascuno degli incentivi uno specifico monitoraggio del rispetto dei predetti limiti di spesa;

con riferimento alla definizione della platea dei beneficiari delle agevolazioni contributive per l'assunzione di donne in situazioni di svantaggio di cui all'articolo 1, le disposizioni che si sono succedute nel tempo risultano sostanzialmente sovrapponibili sotto il profilo dei requisiti di accesso e la stima di 32.100 beneficiari è stata effettuata sulla base di dati amministrativi in possesso dell'INPS già utilizzati ai fini della quantificazione dei beneficiari dei precedenti incentivi, mantenendo un'impostazione prudenziale anche alla luce delle possibili variazioni applicative;

in particolare, è stata adottata un'ipotesi di distribuzione uniforme delle assunzioni nel corso dell'anno, coerente con le prassi già utilizzate nelle relazioni tecniche relative a misure analoghe, anche al fine di neutralizzare effetti legati alla stagionalità;

le ipotesi considerate in relazione alla distribuzione dei beneficiari tra le regioni che fanno parte della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e quelle che non ne fanno parte, nonché al contributo medio annuo differenziale rispetto alla normativa vigente, risultano coerenti con i dati utilizzati ai fini della stima degli effetti finanziari del-

l'agevolazione prevista dal decreto-legge n. 60 del 2024 e della proroga disposta dal decreto-legge n. 200 del 2025;

con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a 35 anni, di cui all'articolo 2, la distribuzione temporale delle assunzioni è stata stimata sulla base di un profilo non uniforme, coerente con i tempi di entrata in vigore della misura, prevedendo una quota pari a circa il 3,7 per cento per ciascun mese da gennaio ad aprile dell'anno in corso e a circa il 10,6 per cento per ciascun mese da maggio a dicembre;

nel complesso, la stima di una platea di 52.400 beneficiari delle agevolazioni, inferiore a quella utilizzata per precedenti misure agevolative, è coerente con l'introduzione di più stringenti requisiti di accesso, nonché con la condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che determina una significativa riduzione della platea rispetto alle precedenti agevolazioni di analogo contenuto;

la previsione di un importo medio dell'agevolazione più elevato nelle regioni che non fanno parte della Zona economica speciale per il Mezzogiorno è stata effettuata sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS e riflette il differente livello medio delle retribuzioni nelle diverse aree territoriali;

con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni che fanno parte della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, di cui all'articolo 3, la distribuzione temporale delle assunzioni è stata stimata sulla base di un profilo non uniforme, coerente con i tempi di entrata in vigore della misura, prevedendo una quota pari al 5 per cento per ciascun mese da gennaio ad aprile dell'anno in corso e al 10 per cento per ciascun mese da maggio a dicembre;

nel complesso, la stima di una platea di 10.000 beneficiari delle agevolazioni, inferiore a quella utilizzata per precedenti misure agevolative, è coerente con l'introduzione di più stringenti requisiti di accesso, nonché con la condizione che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che determina una significativa riduzione della platea rispetto alle precedenti agevolazioni di analogo contenuto;

la proroga delle agevolazioni contributive di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, disposta dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 200 del 2025, abrogato dall'articolo 5 del decreto in esame, non ha mai trovato applicazione, in quanto, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non è intervenuta l'autorizzazione del relativo regime di aiuti da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

le risorse stanziare dall'articolo 14, comma 1-*ter*, del citato decreto-legge n. 200 del 2025 per il finanziamento della predetta proroga, utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 17, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto in esame, sono, pertanto, integralmente disponibili e il loro utilizzo non incide sul riconoscimento delle agevolazioni previste dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 14, in quanto non si sono consolidati, in capo ai datori di lavoro, diritti rispetto alla fruizione delle agevolazioni oggetto di abrogazione né risultano configurabili profili di contenzioso connessi alla medesima abrogazione;

secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Agazia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le disposizioni dell'articolo 6, comma 5, saranno attuate nell'ambito delle risorse a disposizione della medesima Agazia e, in ogni caso, entro il limite dell'1 per cento della dotazione finanziaria annua disponibile per le relative attività promozionali;

in tale ambito, in particolare, alle imprese interessate sarà accordata la precedenza nelle graduatorie per la partecipazione, nel limite del 20 per cento dei posti, ai padiglioni nazionali organizzati dalla predetta Agenzia nell'ambito delle manifestazioni fieristiche all'estero, per il primo modulo espositivo, nonché, limitatamente a una postazione per ciascuna iniziativa, per la partecipazione a seminari, *workshop* e missioni imprenditoriali organizzati all'estero dall'Agenzia, e sarà consentita la partecipazione gratuita alle iniziative di promozione su *marketplace* e piattaforme di *e-commerce* internazionali gestite dall'Agenzia all'estero, alle fiere digitali in tutti i Paesi sulla piattaforma FS365, nonché ad attività di promozione e formazione dedicate;

gli effetti positivi in termini di gettito derivanti dall'ampliamento della base imponibile per effetto del riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 non sono stati prudenzialmente quantificati e non sono, pertanto, stati considerati nelle stime degli effetti finanziari del provvedimento;

l'eventuale adeguamento dei trattamenti retributivi disposto in sede giudiziaria in attuazione dell'articolo 7 non incide retroattivamente sui presupposti originari di accesso alle agevolazioni contributive di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 e, pertanto, non è suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari delle predette agevolazioni al di fuori dei limiti già definiti;

il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro potrà provvedere allo sviluppo delle nuove funzionalità dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 9, utilizzando le risorse destinate, nell'ambito del proprio bilancio, all'implementazione delle infrastrutture informatiche e alla digitalizzazione dei processi documentali;

le disposizioni dell'articolo 10, in materia di rinnovi contrattuali nel settore

privato, non sono suscettibili di determinare effetti in termini di gettito, in quanto gli effetti fiscali derivanti dalla maggiorazione dei trattamenti retributivi riconosciuti sono meramente eventuali e rappresentano, comunque, effetti indiretti di regola non considerati ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi;

la riduzione, negli anni 2026, 2027 e 2028, delle risorse destinate al finanziamento del contributo *una tantum* per i nuovi nati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), è compatibile con l'andamento, anche in via prospettica, delle spese destinate al riconoscimento del predetto contributo, sulla base del monitoraggio della spesa effettiva destinata all'intervento;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, reca le disponibilità necessarie a far fronte anche negli anni 2027 e 2028 alla riduzione disposta in via prudenziale, con finalità di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, dall'articolo 17, comma 1, lettera *d*);

il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità iscritto sul capitolo 493 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ridotto, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 17, comma 1, lettera *e*), reca le necessarie disponibilità negli anni 2027 e 2028 e la riduzione prevista non reca pregiudizio alla realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della legge n. 199 del 2025, ridotta, con finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 17, comma 1, lettera *f*), risultano effettivamente disponibili negli anni 2027 e 2028;

rilevata l'esigenza di precisare espressamente, all'articolo 6, comma 1, che l'a-

gevolazione contributiva ivi prevista è riconosciuta per gli anni 2026, 2027 e 2028, in linea con quanto previsto dalle disposizioni di carattere finanziario contenute nel comma 3 del medesimo articolo 6,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

*All'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto-legge, aggiungere le seguenti: per gli anni 2026, 2027 e 2028 ».*

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria per i chiarimenti forniti e la relatrice per aver segnalato, nella proposta di parere, l'esigenza di precisare espressamente, all'articolo 6, comma 1, che l'agevolazione contributiva ivi prevista è riconosciuta per gli anni 2026, 2027 e 2028, in linea con quanto previsto dalle disposizioni di carattere finanziario contenute nel comma 3 del medesimo articolo 6, ritiene tuttavia opportuno che sia fornita una quantificazione degli effetti fiscali derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del decreto in esame.

In proposito, pur prendendo atto che i predetti effetti, così come precisato dalla sottosegretaria, risultano di segno positivo, in quanto derivano dall'ampliamento della base imponibile per effetto del riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6, osserva come, anche da un punto di vista metodologico, risulti di particolare rilevanza la quantificazione dei medesimi effetti fiscali, che di regola sono stimati nell'ambito delle relazioni tecniche.

Nel ribadire quindi l'opportunità che sia fornita la stima dei predetti effetti fiscali, chiede alla sottosegretaria quali siano le

ragioni che hanno portato alla mancata quantificazione degli stessi.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel ribadire che gli effetti fiscali derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 risultano di segno positivo, precisa che la mancata quantificazione degli stessi deriva, con ogni probabilità, dal fatto che l'amministrazione finanziaria non è in possesso di tutti gli elementi necessari alla stima. Assicura, in ogni caso, che gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze effettueranno comunque uno specifico monitoraggio delle predette misure e dei conseguenti effetti fiscali.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), non condividendo la motivazione addotta dalla sottosegretaria in ordine alla mancata quantificazione degli effetti fiscali, ritiene che l'amministrazione finanziaria sia in possesso di tutti gli elementi necessari alla stima dei predetti effetti, che quindi avrebbero dovuto essere quantificati nella relazione tecnica allegata al provvedimento. Nell'auspicare che il Governo possa fornire un riscontro alla sua richiesta di chiarimento anche nel prosieguo dell'esame del provvedimento, segnala che la questione posta non riguarda tanto il monitoraggio da parte degli uffici governativi quanto la completezza dei dati e degli elementi informativi forniti dal Governo nelle relazioni tecniche.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2026, relativo allo sviluppo e alla messa in operazioni di un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni (SICRAL *Capability Enhancement*) finalizzato a garantire il potenziamento e la resilienza della capacità SATCOM militare nazionale.**

**Atto n. 402.**

(Rilievi alla IV Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 14 maggio 2026, ha trasmesso alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 2/2026, relativo allo sviluppo ed alla messa in operazioni di un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni (SICRAL *Capability Enhancement*) finalizzato a garantire il potenziamento e la resilienza della capacità SATCOM militare nazionale. Come precisato sin dalla lettera di trasmissione, fa presente che lo schema abroga e sostituisce la scheda n. SMD 02/2023 autorizzata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 aprile 2024.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Evidenzia che la scheda tecnica e la scheda illustrativa redatte dallo Stato mag-

giore della Difesa, allegate al presente schema di decreto, di cui costituiscono parte integrante, segnalano che il programma in titolo, con il nome di SICRAL R1, era inizialmente stato oggetto del programma pluriennale n. SMD 02/2023, già approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 aprile 2024. Rileva, tuttavia, che si è reso necessario aggiornare il programma inizialmente autorizzato per armonizzarne i requisiti alle predisposizioni di sicurezza già implementate su altri satelliti della costellazione SICRAL. In particolare, segnala che le predette schede rilevano che, alla luce della rapida evoluzione della minaccia, anche in ambito *cyber*, e del mutato contesto geostrategico, si rende necessario prevedere anche per questo assetto l'implementazione di misure di protezione avanzate in termini di sicurezza e robustezza. Precisa quindi che il programma è finalizzato ad acquisire il sistema SICRAL *Capability Enhancement*, con riferimento tanto al segmento spaziale quanto al segmento terrestre, contrattualizzare le attività di lancio e assicurare il supporto logistico.

Rileva che la scheda illustrativa chiarisce inoltre che il programma, oltre a soddisfare le primarie esigenze strategico-operative della Difesa, è altresì funzionale ai fabbisogni di altri comparti governativi, in quanto garantisce le risorse trasmissive necessarie ad attività di sicurezza interna e all'intervento in caso di pubbliche calamità, qualora gli assetti di telecomunicazioni ordinari siano compromessi, e rappresenta un possibile contributo nazionale a supporto delle esigenze della NATO e dell'Unione europea.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva, preliminarmente, che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2027 e la conclusione nell'anno 2031, comporta un costo complessivo, che risulta invariato rispetto al precedente decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 02/2023, stimato in 300 milioni di euro, alle condizioni economiche

dell'anno 2026, interamente finanziato dal provvedimento in esame.

Fa presente che alla relativa copertura si provvede a valere sul capitolo 7220, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In particolare, segnala che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti prevede spese pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027, a 71 milioni di euro per l'anno 2028, a 74 milioni di euro per l'anno 2029, a 40 milioni di euro per l'anno 2030 e a 35 milioni di euro per l'anno 2031.

In proposito, tenuto conto che il presente schema di decreto abroga e sostituisce la scheda n. SMD 02/2023 autorizzata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e comporta un onere complessivo di importo pari a quello della predetta scheda, sarebbe utile acquisire, a suo avviso, un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva attuazione del predetto decreto interministeriale anche con riferimento alle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri da esso recati.

Inoltre, fermo restando che la sostituzione del programma pluriennale n. SMD 02/2023, è espressamente indicata tanto nelle premesse dello schema di decreto quanto nella scheda tecnica ad esso allegata, ritiene che andrebbe comunque valutata l'opportunità di prevedere nella parte dispositiva del decreto l'abrogazione espressa del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 5 aprile 2024, recante l'approvazione del citato programma pluriennale n. SMD 02/2023.

Per quanto attiene alle risorse utilizzate dallo schema di decreto in esame, fa presente che il piano gestionale n. 4 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale 2026-2028, pari a 680.289.292 euro per l'anno 2027 e a 396.631.787 euro per l'anno 2028.

Tutto ciò considerato, nel prendere atto che le risorse iscritte nel predetto piano gestionale appaiono astrattamente congrue

rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

Evidenzia che la scheda tecnica precisa, inoltre, che l'amministrazione si ritiene vincolata a non eccedere quanto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari in termini di costo complessivo, specificando tuttavia che, ove in corso d'opera l'approfondimento tecnico-amministrativo rendesse necessario il superamento del limite di spesa precedentemente richiamato, si darà corso a un decreto integrativo, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento attualmente all'esame della Commissione, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza finanziaria.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà gestito in maniera tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o la ridefinizione della tempistica sottesa.

Segnala che la scheda tecnica evidenzia, inoltre, che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio finanziario tra quelli indicati nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si aggiunge, inoltre, che l'amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento della progettualità in parola.

A tale riguardo, appare opportuno, a suo avviso, che il Governo confermi che anche le succitate misure di ottimizza-

zione, come le altre rimodulazioni, saranno realizzate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La sottosegretaria Sandra SAVINO chiarisce che il presente schema di decreto, nel sostituire il citato programma pluriennale n. SMD 02/2023, utilizza integralmente le risorse finanziarie inizialmente destinate alla predetta progettualità, che non sono state impegnate.

Assicura che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte temporale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fa presente infine che le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2026, relativo allo sviluppo e alla messa in operazioni di un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni (SICRAL *Capability Enhancement*) finalizzato a garantire il potenziamento e la resilienza della capacità SATCOM militare nazionale (Atto n. 402);

rilevato che:

il programma pluriennale oggetto dello schema di decreto in esame, finalizzato ad acquisire il sistema SICRAL *Capa-*

*bility Enhancement*, con riferimento tanto al segmento spaziale quanto al segmento terrestre, contrattualizzare le attività di lancio e assicurare il supporto logistico, sostituisce il programma pluriennale n. SMD 02/2023, già approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 5 aprile 2024, in considerazione della necessità di aggiornare il programma inizialmente autorizzato per armonizzarne i requisiti alle predisposizioni di sicurezza già implementate su altri satelliti della costellazione SICRAL;

sotto il profilo finanziario, il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2027 e la conclusione nell'anno 2031, comporta un costo complessivo, che risulta invariato rispetto al precedente decreto interministeriale di approvazione del programma pluriennale n. SMD 02/2023, stimato in 300 milioni di euro, alle condizioni economiche dell'anno 2026, interamente finanziato dal provvedimento in esame, prevedendosi, nel relativo cronoprogramma previsionale dei pagamenti, spese pari a 80 milioni di euro per l'anno 2027, a 71 milioni di euro per l'anno 2028, a 74 milioni di euro per l'anno 2029, a 40 milioni di euro per l'anno 2030 e a 35 milioni di euro per l'anno 2031;

la scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura finanziaria a valere su quelle iscritte nel piano gestionale n. 4 del capitolo 7220 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il presente schema di decreto, nel sostituire il citato programma pluriennale n. SMD 02/2023, utilizza integralmente le risorse finanziarie inizialmente destinate alla predetta progettualità, che non sono state impegnate;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi all'intero orizzonte tem-

porale del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del completamento del programma, così come le eventuali altre rimodulazioni, saranno adottate compatibilmente con i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica;

ritenuto che, in coerenza con quanto indicato nelle premesse dello schema di decreto in esame nonché nella scheda tecnica ad esso allegata, sia necessario prevedere espressamente l'abrogazione del citato decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 5 aprile 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 02/2023, sostituito dal programma pluriennale oggetto del presente schema di decreto,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

provveda il Governo, in sede di adozione definitiva del provvedimento, ad integrare la parte dispositiva dello schema di decreto in esame al fine di prevedere l'abrogazione espressa del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 5 aprile 2024, recante l'approvazione del programma pluriennale n. SMD 02/2023 ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.**

**Atto n. 403.**

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente in via preliminare che lo schema di decreto ministeriale reca disposizioni concernenti l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Segnala che lo schema di decreto in esame è adottato ai sensi della legge n. 130 del 2023 che, all'articolo 1, comma 1, prevede l'adozione, con decreto del Ministro della salute, di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, da avviare a decorrere dall'anno 2024. Rileva che la stessa disposizione prevede che lo schema di decreto sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque adottare il decreto.

Nel segnalare che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Rileva innanzitutto che l'articolo 1 individua gli obiettivi del programma di *screening* nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia e affida al Ministero della salute, il coordi-

namento del programma di *screening* e la relativa revisione annuale, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla malattia celiaca. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è, invece, affidata l'attuazione del predetto programma, mentre all'Istituto superiore di sanità è attribuito il compito di provvedere l'aggiornamento dei *marker* per l'identificazione dei soggetti positivi allo *screening*. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, possano provvedere, rispettivamente, al coordinamento del programma di *screening* e all'aggiornamento dei *marker* per l'identificazione dei soggetti positivi allo *screening* nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, posto che lo schema di decreto in esame non prevede espressamente la destinazione di risorse a tali amministrazioni. Per quanto riguarda l'attuazione del programma di *screening* da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e il coinvolgimento dell'Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla malattia celiaca nelle attività di revisione annuale, rinvia invece, rispettivamente, alle osservazioni formulate con riferimento agli articoli 2 e 9.

Osserva, quindi, che l'articolo 2 demanda alle regioni e alle province autonome, sulla base del proprio modello organizzativo e delle risorse disponibili sul fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, la definizione di strategie per l'organizzazione, l'implementazione graduale, la pianificazione e la promozione dello *screening*, nonché di un programma per la raccolta dei campioni e dei dati e per il trasporto al laboratorio e per le successive analisi, prevedendo l'eventuale coinvolgimento anche dei pediatri di libera scelta, al fine di assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del programma di *screening*. Rileva che le norme indivi-

duano inoltre i soggetti da sottoporre allo *screening* nei bambini della singola coorte di nascita appartenenti alla fascia di età 5-6 anni, prevedendo che l'offerta sia proposta a tutti i soggetti di questa fascia d'età già coinvolti nella chiamata alla vaccinazione in base al calendario vaccinale nazionale vigente. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che regioni e province autonome possano effettivamente svolgere le attività ad esse affidate nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, garantendo la piena realizzazione degli obiettivi del programma di *screening*, tenuto conto dei costi risultanti dal nuovo tariffario dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica di cui al decreto ministeriale 25 novembre 2024 e del raffronto degli stessi costi con il costo medio annuo a regime, dato dal rapporto tra la platea interessata e le risorse stanziare per tale finalità nel Fondo di cui trattasi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo, con una dotazione iniziale di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Sottolinea che la legge n. 130 del 2023 ha disposto, all'articolo 4, il rifinanziamento del predetto Fondo in misura pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, prevedendo, altresì, a valere sul medesimo Fondo, due distinte autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a 3.850.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 2.850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'attuazione del programma pluriennale di *screening* di cui al comma 1, e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai sensi dell'articolo 3, per la promozione di campagne di sensibilizzazione. Al riguardo, segnala che, secondo quanto chiarito anche dallo schema

di decreto in esame, le risorse di cui al Fondo summenzionato sono iscritte sul capitolo 2310, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della salute che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Sottolinea che da un accesso alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul predetto capitolo risultano, per l'esercizio finanziario corrente, disponibilità di competenza pari a 3 milioni di euro.

Nel rilevare che l'articolo in commento reca la disciplina attuativa del programma pluriennale di *screening*, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 130 del 2023, per il quale il medesimo articolo 1 ha disposto, al comma 2, una specifica autorizzazione di spesa, ritiene che dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento nella disposizione in esame, anziché al complesso delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022, alle sole risorse destinate all'attuazione del medesimo programma di *screening* ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 130 del 2023.

Considerato che l'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto in esame destina in via permanente 50.000 euro annui all'adeguamento, agli aggiornamenti e alla gestione della Piattaforma informatica nazionale di cui all'articolo 8, a valere sulle risorse del medesimo Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022, ritiene inoltre opportuno prevedere espressamente che le risorse del Fondo da ripartire tra le regioni tengono conto di tale ultimo utilizzo. Su entrambi tali aspetti, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 3, rileva che la norma in esame, al comma 1, affida alle regioni e le province autonome il compito di organizzare lo *screening*, verificarne il corretto andamento, raccogliere i dati per le analisi di efficienza ed efficacia e trasmetterli all'Istituto superiore di sanità. Sottolinea che, sulla base di quanto previsto dal comma 2, il programma di *screening* è organizzato su base territoriale e deve

garantire l'intero percorso, dalla chiamata attiva, al consenso informato al trasporto dei campioni, all'effettuazione delle analisi di laboratorio, alla conferma diagnostica fino alla eventuale presa in carico del paziente e all'inserimento dei dati nella piattaforma di cui al successivo articolo 8. Rileva che le norme inoltre prevedono un requisito minimo in termini di strutture di riferimento da garantire per l'attuazione del programma, ossia i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie o equivalenti nel modello organizzativo, i laboratori di riferimento per lo *screening* e i Centri clinici regionali. A tali strutture, cui sono attribuiti compiti specifici per l'attuazione del programma, fa presente che viene richiesto di possedere strumentazione adeguata e personale specificatamente formato e in numero adeguato alle attività svolte. In proposito, ferme restando le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che l'organizzazione territoriale del programma, il funzionamento delle strutture di riferimento, la disponibilità della strumentazione adeguata, la formazione del personale e le attività di raccolta, gestione e trasmissione dei dati, siano realizzabili dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Osserva, quindi, che l'articolo 4 disciplina la ripartizione delle responsabilità nel trattamento dei dati personali connessi alla piattaforma nazionale per il programma di *screening*, individuando i soggetti coinvolti – Ministero della salute, Istituto superiore di sanità, regioni e province autonome, laboratori di riferimento, i centri clinici regionali di riferimento, i Dipartimenti di prevenzione e, ove coinvolti, i pediatri di libera scelta – e i rispettivi compiti. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che i soggetti coinvolti, che rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT ai fini del conto economico consolidato, possano provvedere agli adempimenti connessi alla gestione della piattaforma e al trattamento

dei dati personali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 5, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano le modalità di accesso allo *screening* previo consenso informato e di redazione delle informative che ne conseguono. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome predispongano l'informativa sullo *screening*, in base ad un modello predisposto dal Ministero della salute, in merito al quale è acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, mentre il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile dell'informativa sulla *privacy*. In proposito, analogamente a quanto richiesto con riferimento al precedente articolo 4, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che i soggetti coinvolti, che rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato, possano provvedere agli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli articoli 6 e 7, evidenzia che le norme in esame disciplinano le modalità operative dello *screening* per il diabete di tipo 1 e la celiachia. In proposito, ferme restando le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 2, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che i soggetti coinvolti – che rientrano nell'elenco delle pubbliche amministrazioni elaborato dall'ISTAT, ai fini del conto economico consolidato – possano provvedere agli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 8, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano la gestione della piattaforma nazionale per gli *screening* e i compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle regioni e province autonome ad essa connessi, pre-

vedendo inoltre che il disciplinare tecnico – Allegato 1 allo schema di decreto in esame – definisca le misure di sicurezza e le modalità di interoperabilità tra sistemi e che i dati raccolti nella piattaforma nazionale siano conservati fino al compimento del sedicesimo anno di età degli interessati. Evidenzia che il successivo articolo 12 prevede la spesa annuale di 50.000 euro, a decorrere dal 2025, per l'adeguamento, gli aggiornamenti e per la gestione della Piattaforma informatica nazionale, ivi incluse le soluzioni di interoperabilità con i sistemi informativi regionali di cui all'articolo 8. Fa presente che all'implementazione e gestione dei propri sistemi informativi di cui all'articolo 8, le regioni e province autonome provvedono con risorse proprie. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziare dall'articolo 12, pari a 50.000 euro annui. Ritiene infine opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che regioni e province autonome possano provvedere all'implementazione e gestione dei propri sistemi informativi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne gli articoli 11 e 13, in merito ai profili di quantificazione, osserva che le norme in esame, all'articolo 11, recano disposizioni in materia di integrazione dello *screening* con le azioni di prevenzione previste dai Piani nazionali e regionali vigenti e con i nuovi percorsi preventivi, diagnostici, terapeutici, assistenziali, nonché, all'articolo 13, in materia di revisione del programma nazionale *screening* e di aggiornamenti delle specifiche tecniche. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che la suddetta integrazione tra percorsi di prevenzione possa essere realizzata dai soggetti coinvolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli 12 e 14, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme, al comma 1 dell'articolo 12, in esame stabiliscono che, con decreto del Ministero della salute, sono

ripartite annualmente le risorse, tra le regioni e province autonome, sulla base del numero dei nuovi nati, individuati nell'ultima rilevazione annuale dell'ISTAT, e dispongono il riparto delle risorse per gli anni 2024, 2025 e 2026. Rileva che a tale riparto si provvede utilizzando le somme iscritte in conto competenza, nell'anno 2026, sul capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero della salute, nonché quelle conservate nel medesimo capitolo in conto residui con riferimento agli esercizi 2024 e 2025, in presenza della necessaria disponibilità di cassa. Rileva che le norme, ai commi 2 e 3 dell'articolo 12, inoltre recano disposizioni finanziarie relative alla gestione della Piattaforma informatica nazionale. Infine, fa presente che le norme, all'articolo 14, prevedono che il decreto in esame entri in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In proposito, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 2, in merito alla congruità delle risorse stanziato rispetto alle finalità e alle modalità operative stabilite dal presente provvedimento, e all'articolo 8, per quanto riguarda la piattaforma informatica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse da ripartire tra le regioni, ai sensi del primo periodo del comma 1, rinvia, preliminarmente, a quanto già evidenziato, con riferimento all'articolo 2, comma 1, in merito al Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022, le cui risorse sono iscritte sul capitolo di spesa 2310, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della salute. Al riguardo, ricorda che il predetto piano gestionale presenta uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e che da un accesso alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato sul predetto capitolo risultano, per l'esercizio finanziario corrente, disponibilità di competenza pari a 3 milioni di euro. Per quanto attiene, specificatamente, al riparto di risorse, per gli anni 2024, 2025 e 2026, rileva che la disposizione in esame stabilisce che a tale riparto, come riportato rispettivamente nella Tabella 2, Tabella 3 e

Tabella 4, parti integranti del decreto, si provvede con le risorse iscritte, nell'anno 2026, sul capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando, per gli anni 2024 e 2025, le somme conservate in conto residui provenienti dai medesimi anni, in presenza della necessaria disponibilità di cassa, e, per l'anno 2026, le somme iscritte in conto competenza nel medesimo anno. Con specifico riferimento al riparto delle risorse riferite agli anni 2024 e 2025, rappresenta che le premesse dello schema di decreto in esame precisano che tali risorse risultano iscritte nel conto dei residui del menzionato capitolo 2310 rispettivamente per l'importo di euro 3.470.705 per l'anno 2024 e di euro 3.715.205,57 per l'anno 2025. Evidenzia, sul punto, che da un accesso alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risultano sul medesimo capitolo somme residue per un ammontare di 7.185.910,57, pari, quindi, alla somma dei residui per gli anni 2024 e 2025 indicati nelle premesse dello schema di decreto. Sul punto, prende atto che gli importi complessivi da ripartire per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ai sensi, rispettivamente, della Tabella 2 e della Tabella 3 corrispondono alle somme conservate in conto residui per le medesime annualità. Ciò posto, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito ai presupposti dell'iscrizione delle risorse in conto residui per le annualità 2024 e 2025. Rileva che la Tabella 4 riporta, in relazione all'anno 2026, somme oggetto di riparto per un ammontare pari a 2.800.000 euro nonché somme complessivamente distribuite pari a 2.734.221,25 atteso che le risorse oggetto di riparto in favore delle province autonome di Trento e Bolzano, per un ammontare complessivo pari a 65.778,55 euro, risultano quali somme calcolate ma restituite in conto entrate. Al riguardo, rammenta che sul pertinente capitolo 2310 dello stato di previsione del Ministero della salute, risultano disponibilità di competenza pari a 3.000.000 di euro per l'anno in corso e che una somma pari a 150.000 euro è destinata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 2023, alla promozione di campagne periodiche di informa-

zione e sensibilizzazione, mentre il successivo comma 2 dell'articolo 12 prevede una spesa di 50.000 euro per l'adeguamento, gli aggiornamenti e la gestione della piattaforma informatica nazionale. Tanto premesso, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento, invece, ai futuri riparti, fa presente che il primo periodo del comma 1 in commento si limita a prevedere che le « risorse » siano ripartite tra le regioni e le province autonome, con decreto del Ministero della salute, sulla base del numero dei nuovi nati, individuati nell'ultima rilevazione annuale dell'ISTAT. Al riguardo, anche in linea con i criteri seguiti per la determinazione delle risorse dal ripartire nell'anno 2026, ritiene opportuno chiarire espressamente che le risorse da ripartire si identificano con quelle di cui all'articolo 2, comma 1, e consistono nelle sole risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022 destinate all'attuazione del programma di *screening* ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 130 del 2023, al netto di quelle destinate all'adeguamento, agli aggiornamenti e alla gestione della piattaforma informatica nazionale ai sensi del comma 2 della disposizione in commento. In merito al successivo comma 2 del medesimo articolo 12 in esame, nel rinviare a quanto già osservato, con riferimento all'articolo 2, comma 1, in merito al Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022, rileva che la disposizione ivi contenuta prevede una spesa annuale di 50.000 euro, a decorrere dal 2025 e a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 settembre 2023, n. 130. Al riguardo, rileva preliminarmente la necessità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza della suddetta previsione di spesa, anche considerando che per l'anno 2025 non risultano disponibilità in conto residui ulteriori rispetto alle somme oggetto di riparto in attuazione delle Tabelle 2 e 3. Nel rilevare, inoltre, che gli interventi previsti rientrano nell'ambito dell'attuazione del programma pluriennale di *screening*, di cui all'articolo 1, comma 1, della

legge n. 130 del 2023, ritiene opportuno chiarire espressamente che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge n. 197 del 2022 oggetto di utilizzo sono esclusivamente quelle destinate all'attuazione del medesimo programma di *screening* ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 130 del 2023.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino.**

**Atto n. 405.**

(Rilievi alle Commissioni III e IV).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 14 maggio 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 311, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito di 180 elmetti e 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alle Commissioni riunite Affari

esteri e Difesa, alle quali il provvedimento è assegnato in sede primaria.

In proposito, fa presente che lo schema di decreto ministeriale all'esame della Commissione reca l'approvazione della cessione a titolo gratuito di 180 elmetti e 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali della Repubblica del Niger.

Al riguardo, rammenta che, secondo quanto previsto dal citato comma 2 dell'articolo 311 del Codice dell'ordinamento militare, la cessione a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa di materiali d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di Paesi in via di sviluppo e di Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione, è consentita esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Ciò posto, fa presente che nel *dossier* elaborato dello Stato maggiore della difesa e allegato allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante, si richiama la sussistenza dei requisiti previsti dalla predetta disposizione.

In particolare, osserva che il *dossier* segnala che la Repubblica del Niger rientra tra i Paesi in via di sviluppo come stabilito dal Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE e che il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger hanno sottoscritto a Roma, in data 26 settembre 2017, un Accordo di cooperazione generale in materia di difesa, entrato in vigore a tempo indeterminato il 30 agosto 2019.

Rileva che viene, inoltre, precisato che la cessione in argomento, che sarà verosimilmente finalizzata nell'arco di dodici mesi dalla firma del decreto interministeriale oggetto del presente schema, è volta a rafforzare, nel quadro del predetto Accordo, la cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi, con particolare riguardo al contrasto alle minacce alla sicurezza regionale.

Segnala che il *dossier* evidenzia, altresì, che i materiali oggetto di cessione sono obsoleti e versano in condizioni di usura significativa, motivo per cui, anche in re-

lazione alle future esigenze di riutilizzo e di disponibilità, non risulta conveniente il rimpatrio.

A tale ultimo proposito, evidenzia che negli allegati acclusi al medesimo *dossier*, nei quali sono riportate le caratteristiche tecniche dei materiali oggetti di cessione, viene precisato che, nell'ambito dell'addestramento condotto a favore delle *partner unit* nigerine nel quadro delle attività di *Military Assistance*, il Comando Forze speciali ha impiegato la dotazione dei citati elmetti e piastre balistiche a supporto dei moduli addestrativi erogati e che i medesimi dispositivi di protezione passiva individuale sono stati assegnati e utilizzati in maniera continuativa dal personale delle *partner unit* per l'intera durata delle attività addestrative.

Fa presente che viene, altresì, precisato che i materiali in questione presentano un livello di usura coerente con il prolungato impiego in contesto addestrativo e con l'utilizzo reiterato da parte del personale destinatario e che gli stessi risultano attualmente integrati nell'equipaggiamento in uso alle *partner unit*.

Per quanto attiene ai profili più direttamente riferibili alle competenze della Commissione Bilancio, rileva che il *dossier* rappresenta che la cessione dei suddetti materiali d'armamento, aventi un valore complessivo di 94.022,50 euro, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero della difesa.

A tale proposito, rileva che dalle indicazioni contenute nel *dossier* sembra evincersi che materiali oggetto di cessione siano già presenti *in loco* e, pertanto, non dovrebbero sussistere eventuali oneri riferibili al loro trasporto o alla loro consegna. Sul punto, appare in ogni caso opportuno, a suo avviso, acquisire una conferma da parte del Governo.

Parimenti, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che, per un verso, la cessione prevista dallo schema di decreto in esame non sia suscettibile di determinare spese non preventivate connesse all'eventuale necessità di procedere a una sostituzione dei materiali ceduti e che, per altro

verso, qualora tale eventualità si rendesse invece necessaria, alla predetta sostituzione potrà comunque farsi fronte a valere sulle risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base della stima dei fabbisogni già operata in sede di programmazione dei relativi stanziamenti.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, fa presente che il materiale oggetto di cessione è già presente sul territorio della Repubblica del Niger e, pertanto, non sono previste spese per il suo trasporto e la sua consegna ai destinatari.

Segnala altresì che le attrezzature oggetto di cessione risultano allo stato impiegate nell'ambito dell'attività di addestramento delle Forze armate nigerine e, pertanto, la cessione non determina la necessità di procedere alla sostituzione dei materiali ceduti né comporta spese ulteriori o non preventivate, fermo restando che all'ordinario reintegro delle dotazioni si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base della programmazione dei relativi fabbisogni.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino (Atto n. 405);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il materiale oggetto di cessione è già presente sul territorio della Repubblica del Niger e, pertanto, non sono previste spese per il suo trasporto e la sua consegna ai destinatari;

le attrezzature oggetto di cessione risultano allo stato impiegate nell'ambito dell'attività di addestramento delle Forze armate nigerine e, pertanto, la cessione non determina la necessità di procedere alla sostituzione dei materiali ceduti né comporta spese ulteriori o non preventivate, fermo restando che all'ordinario reintegro delle dotazioni si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base della programmazione dei relativi fabbisogni,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la deliberazione proposta dal relatore.

**La seduta termina alle 9.30.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 4 giugno 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.  
C. 2925 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 82

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final), di: Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); rappresentanti di META ..... 82

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.**

**C. 2925 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea CAROPPO, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge all'esame della Commissione reca un intervento di rilievo strategico per il sistema portuale nazionale, intervenendo sulla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e di rilancio degli investimenti nelle infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale.

Si tratta di un provvedimento che affronta un tema centrale per la competitività del Paese. I porti non sono soltanto luoghi di approdo e movimentazione delle merci, ma sono nodi essenziali delle catene logistiche, industriali, energetiche e commerciali; sono infrastrutture attraverso le quali passa una parte significativa della capacità dell'Italia di esportare, importare, attrarre investimenti, sostenere il

turismo e rafforzare la propria presenza nel Mediterraneo e nei traffici internazionali.

La posizione geografica dell'Italia costituisce certamente un vantaggio naturale. Il Paese è collocato infatti al centro del Mediterraneo e può svolgere un ruolo decisivo nei collegamenti tra Europa, Nord Africa, Medio Oriente e grandi direttrici del commercio globale. Tuttavia, questo vantaggio non è sufficiente se non è accompagnato da infrastrutture adeguate, procedure efficienti, collegamenti intermodali moderni e una capacità di programmazione coerente con le trasformazioni del traffico marittimo internazionale.

Negli ultimi anni il settore marittimo-portuale ha dovuto misurarsi con mutamenti profondi, come quelli causati dalla crisi delle catene logistiche internazionali, dagli effetti della pandemia, dalle tensioni nel Mar Rosso, dall'incremento dei costi ambientali e operativi, nonché dalla crescente concorrenza dei porti del Nord Africa, del Mediterraneo orientale e del Nord Europa. In tale contesto, la capacità di attrarre traffici e investimenti dipende sempre più dalla qualità della dotazione infrastrutturale e dalla rapidità con cui le opere vengono programmate, finanziate e realizzate.

Il disegno di legge parte pertanto da una constatazione chiara: l'Italia dispone di scali portuali importanti e di Autorità di sistema portuale che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione degli scali, nei rapporti con gli operatori e nella valorizzazione delle esigenze dei territori. Tuttavia, quando si tratta di infrastrutture strategiche di rilievo nazionale e internazionale, di interventi connessi ai corridoi europei, di collegamenti intermodali e di opere destinate a incidere sull'intero sistema logistico del Paese, occorre una regia più forte e una programmazione capace di guardare al sistema portuale italiano nel suo complesso.

La finalità del provvedimento non è dunque quella di indebolire le Autorità di sistema portuale né di allontanare le decisioni dai territori. Al contrario, la ri-

forma mira a inserire l'azione delle Autorità in una cornice nazionale più coerente, nella quale la vocazione dei singoli porti sia valorizzata all'interno di una strategia complessiva di sviluppo della portualità italiana.

Il cuore della riforma è quindi rappresentato dal rafforzamento della programmazione nazionale degli interventi infrastrutturali strategici di trasporto marittimo. A tal fine viene previsto il Piano nazionale degli interventi per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale e di rilevanza internazionale e nazionale, chiamato a individuare, secondo un ordine di priorità, gli interventi strategici da realizzare nei porti ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale. Tale Piano si fonda sui fabbisogni infrastrutturali evidenziati dalle stesse Autorità e consente di orientare le risorse verso opere ritenute essenziali per la competitività del sistema portuale nazionale.

Alla programmazione si affianca uno strumento attuativo, l'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Porti d'Italia S.p.A., destinato a tradurre le priorità individuate in impegni operativi, tempi di realizzazione, stime di costo, modalità di finanziamento e strumenti di monitoraggio. In questo modo, la riforma intende evitare che la programmazione resti un elenco di obiettivi astratti, collegandola invece alla concreta realizzazione degli interventi.

Un secondo asse fondamentale del provvedimento è l'istituzione di Porti d'Italia S.p.A., società a partecipazione pubblica alla quale sono attribuite funzioni connesse allo sviluppo e alla promozione della Rete italiana della portualità e alla realizzazione degli interventi infrastrutturali strategici. La società opera, per tali attività, in regime di concessione, nell'ambito di un modello che qualifica le attività affidate come servizi di interesse economico generale e prevede specifiche garanzie di compatibilità con la disciplina europea in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

La scelta di istituire un soggetto nazionale unitario risponde all'esigenza di dotare il sistema portuale di una struttura capace di assicurare continuità tecnica, capacità realizzativa e uniformità nell'attuazione degli investimenti strategici. Al tempo stesso, il provvedimento mantiene in capo alle Autorità di sistema portuale le funzioni di gestione amministrativa, regolazione locale e manutenzione ordinaria, così da preservare il presidio territoriale degli scali e il rapporto con gli operatori.

Il nuovo modello è accompagnato da interventi di coordinamento sulla classificazione dei porti, sulla pianificazione portuale, sul regime degli oneri e sulle procedure di realizzazione degli interventi. In particolare, il provvedimento interviene sui Piani regolatori portuali e sui Documenti di programmazione strategica di sistema, introducendo meccanismi di raccordo con la programmazione nazionale e strumenti di aggiornamento più rapidi, necessari per evitare che strumenti di pianificazione non più adeguati possano rallentare investimenti decisivi per il Paese.

Un ulteriore profilo riguarda i dragaggi e la gestione dei materiali, tema essenziale per la piena funzionalità degli scali, per l'adeguamento dei fondali e per la capacità dei porti italiani di accogliere navi di maggiori dimensioni. Anche in questo ambito il testo mira a rendere più ordinata ed efficiente la disciplina, promuovendo, ove possibile, il recupero e il riutilizzo dei materiali nel rispetto della normativa ambientale.

Nel complesso, il disegno di legge propone una riforma che guarda alla portualità italiana come a una rete integrata, da rafforzare non soltanto nell'interesse dei singoli scali, ma nell'interesse dell'intero sistema logistico, produttivo e industriale nazionale. Porti più efficienti significano imprese più competitive, filiere più sicure, maggiore capacità di esportazione, migliori collegamenti con l'Europa e con il Mediterraneo, più lavoro e più sviluppo per i territori.

Domenico FURGIUELE (LEGA), *relatore*, ringrazia la collega Frijia per l'esauritiva illustrazione dei profili generali del provvedimento.

Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni, richiama l'attenzione che il Governo ha riservato al settore marittimo nel corso della legislatura, come dimostrato anche dall'istituzione del Ministro per le politiche del mare. Sottolinea, in particolare, come il provvedimento in esame si inserisca in questo percorso, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare l'assetto del comparto, attraverso una struttura più organica e coordinata, capace di assicurare una visione strategica unitaria e una missione condivisa sui territori, nel rispetto delle prerogative delle singole Autorità di sistema portuale.

Evidenzia, inoltre, che il provvedimento in discussione mira a rendere più chiaro e efficiente il riparto di competenze tra i diversi livelli di governo, valorizzando le autonomie territoriali ma, al contempo, superando quelle frammentazioni procedurali e organizzative che, in alcuni casi, hanno determinato rallentamenti nei processi di sviluppo infrastrutturale e nella realizzazione degli investimenti.

Nel dare quindi seguito alle considerazioni svolte dalla collega Frijia, procede a illustrare l'articolazione del disegno di legge, che si compone di 29 articoli e interviene in modo sistematico sulla legge n. 84 del 1994.

Gli articoli 1, 2 e 3 aggiornano l'impianto generale della disciplina portuale.

L'articolo 1 modifica le finalità della legge n. 84 del 1994, includendo espressamente la realizzazione di infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di rilevanza internazionale e nazionale, il potenziamento del sistema di trasporto e dell'intermodalità, il riferimento alla rete transeuropea dei trasporti e agli indirizzi strategici recati dal Piano del mare.

L'articolo 2 introduce le definizioni di opere infrastrutturali, interventi di manutenzione straordinaria e interventi di manutenzione ordinaria, definizioni rilevanti ai fini del riparto delle competenze tra

Porti d'Italia S.p.A., Autorità di sistema portuale e regioni.

L'articolo 3 inserisce Porti d'Italia S.p.A. tra i soggetti istituzionali del settore portuale, qualificandola come ente nazionale per le infrastrutture di trasporto marittimo nelle aree demaniali marittime ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale.

L'articolo 4 interviene sulla classificazione dei porti. Il testo supera l'impianto fondato su provvedimenti attuativi non compiutamente adottati e introduce una classificazione stabilita direttamente dalla legge. In particolare, i porti commerciali vengono distinti in relazione alla loro ricomprensione o meno nella circoscrizione di un'Autorità di sistema portuale e, per i porti ricompresi in tale circoscrizione, alla loro inclusione o meno nella rete centrale TEN-T. Lo stesso articolo introduce il riferimento alla Rete italiana della portualità, nella quale sono integrati i porti di categoria II, classi I e II, affidandone lo sviluppo e la promozione a Porti d'Italia S.p.A.

Il medesimo articolo disciplina inoltre il regime degli oneri relativi alla realizzazione degli interventi, distinguendo tra porti di categoria I, porti di categoria II ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale e porti di categoria II, classe III, di rilievo regionale o interregionale. Si chiarisce così il rapporto tra interventi strategici affidati a Porti d'Italia S.p.A., interventi che restano in capo alle Autorità di sistema portuale e interventi di competenza regionale.

L'articolo 5 introduce il Piano nazionale di interventi per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo. Il Piano individua, in ordine di priorità, gli interventi strategici di realizzazione di nuove opere infrastrutturali e di manutenzione straordinaria nelle aree ricomprese nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema portuale, da affidare in concessione a Porti d'Italia S.p.A. Esso costituisce uno degli strumenti centrali della riforma, perché consente di selezionare le priorità infrastrutturali in una prospettiva nazionale.

L'articolo 6 interviene sulla disciplina degli strumenti di pianificazione portuale, in particolare sul Documento di programmazione strategica di sistema e sui Piani regolatori portuali. Le modifiche mirano ad assicurare il raccordo tra la pianificazione portuale e l'accordo di programma, nonché a semplificare le procedure di adozione e modifica dei Piani regolatori portuali. Viene introdotta una disciplina più articolata delle varianti, distinguendo tra variante generale, variante localizzata e adeguamento tecnico-funzionale, e sono previste specifiche disposizioni per gli interventi inclusi nell'accordo di programma.

L'articolo 7 disciplina l'accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Porti d'Italia S.p.A. L'accordo, di durata quinquennale, dà attuazione al Piano nazionale e contiene, per ciascun intervento, il codice unico di progetto, il cronoprogramma di approvazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, le modalità di monitoraggio, la stima del costo e la misura del concorso dello Stato al finanziamento. Lo schema di accordo è sottoposto all'approvazione del CIPESS e al controllo della Corte dei conti. Il testo prevede inoltre specifiche garanzie di compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, stabilendo la sospensione dell'erogazione delle risorse nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di dragaggi. La norma interviene sull'articolo 5-bis della legge n. 84 del 1994, razionalizzando la disciplina e introducendo previsioni specifiche per le operazioni al di fuori dei siti di bonifica di interesse nazionale. Si tratta di un tema di particolare rilievo per la funzionalità degli scali, l'adeguamento dei fondali e la possibilità di accogliere navi di maggiori dimensioni. Il testo promuove inoltre una gestione integrata e circolare dei rifiuti e dei materiali provenienti dalle attività di dragaggio e dagli interventi infrastrutturali.

L'articolo 9 rappresenta uno dei nuclei principali della riforma, in quanto intro-

duce nella legge n. 84 del 1994 la disciplina organica di Porti d'Italia S.p.A. Sono regolati la costituzione della società, il capitale sociale, l'oggetto sociale, la composizione degli organi, le attività svolte in regime di concessione, le attività eventualmente svolte in regime di mercato e le forme di coordinamento con le Autorità di sistema portuale.

Per le attività svolte in regime di concessione, Porti d'Italia S.p.A. è titolare di diritti speciali ed esclusivi ed è incaricata della realizzazione degli investimenti strategici individuati dal Piano nazionale e dall'accordo di programma. Al di fuori di tale perimetro, la società può svolgere attività di mercato, ma nel rispetto di limiti precisi, volti a evitare conflitti di interesse e alterazioni della concorrenza. A tal fine, il testo prevede sistemi di contabilità separata, il divieto di utilizzare risorse pubbliche per finanziare attività di mercato e un modello di separazione organizzativa e funzionale.

Sempre l'articolo 9 disciplina il rapporto con le Autorità di sistema portuale attraverso una convenzione-quadro tra Porti d'Italia S.p.A. e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità, nonché mediante successive convenzioni attuative con le singole Autorità. Tali strumenti sono destinati a regolare le attività di comune interesse, le interferenze operative, il rilascio degli atti di assenso, i profili organizzativi e l'eventuale avvalimento reciproco di risorse e dotazioni.

Gli articoli da 10 a 19 adeguano l'assetto organizzativo e finanziario del sistema portuale al nuovo modello. Essi intervengono, tra l'altro, sull'organizzazione delle Autorità di sistema portuale, sulle funzioni del presidente, sulla composizione del Comitato di gestione, sugli organismi di partenariato, sulla Conferenza nazionale di coordinamento, sulle concessioni demaniali, sulla contabilità delle Autorità e sulle risorse destinate alle attività di investimento di Porti d'Italia S.p.A. Particolarmente rilevanti sono le disposizioni che coordinano le funzioni delle Autorità con quelle attribuite alla nuova società e quelle che disciplinano le risorse

finanziarie per gli interventi compresi nell'accordo di programma.

Gli articoli da 20 a 24 recano ulteriori disposizioni di coordinamento e aggiornamento. Essi riguardano, tra l'altro, le competenze dell'autorità marittima, le autorizzazioni per le operazioni portuali, il lavoro portuale temporaneo, le concessioni demaniali e il fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. In materia di concessioni, il testo rafforza i profili di trasparenza e coordinamento, anche con riferimento alle concessioni di maggiore durata e alle concessioni miste relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali e alla gestione di servizi portuali.

L'articolo 25 disciplina il trasferimento a Porti d'Italia S.p.A. di una quota di personale delle Autorità di sistema portuale, nel limite previsto dal testo, con il corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie. La norma garantisce la continuità del rapporto di lavoro e la conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata. Si tratta di una disposizione necessaria per consentire alla nuova società di avvalersi di competenze già presenti nel sistema, evitando dispersione di professionalità e assicurando tutele ai lavoratori interessati.

L'articolo 26 abroga l'articolo 26 della legge n. 84 del 1994, relativo al servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali. L'articolo 27 introduce le disposizioni finanziarie, istituendo il Fondo per le infrastrutture strategiche di trasporto marittimo e il Fondo per il funzionamento della società Porti d'Italia S.p.A. Nei fondi possono confluire quote di alcune entrate portuali, secondo le modalità stabilite dal testo, al fine di sostenere gli interventi ricompresi nell'accordo di programma e il funzionamento della società. L'articolo 28 reca disposizioni di coordinamento in materia di tassa di ancoraggio.

L'articolo 29 contiene le disposizioni finali, transitorie, di coordinamento e finanziarie. Esso prevede, tra l'altro, obblighi informativi a carico delle Autorità di sistema portuale ai fini della predi-

sposizione del Piano nazionale, disciplina la fase transitoria fino alla piena operatività di Porti d'Italia S.p.A., regola l'approvazione dei Piani regolatori portuali ancora mancanti e consente, in sede di prima applicazione, il subentro della società in determinati interventi in corso di realizzazione da parte delle Autorità di sistema portuale.

Nel complesso, il disegno di legge introduce una riforma organica, che non si limita a intervenire su singoli procedimenti, ma ridefinisce il rapporto tra programmazione nazionale, gestione territoriale e realizzazione degli investimenti. La logica di fondo è quella di valorizzare le specificità dei singoli scali dentro una strategia nazionale, capace di concentrare le risorse sulle opere più rilevanti, accelerare i tempi di realizzazione e rafforzare l'intermodalità.

Per queste ragioni, il provvedimento rappresenta un tassello importante dell'azione del Governo e della maggioranza per il rilancio delle infrastrutture, della logistica e della competitività del Paese. Una portualità più efficiente significa filiere produttive più forti, maggiore capacità di esportazione, migliori collegamenti con l'Europa e con il Mediterraneo, più attrattività per gli investimenti e nuove opportunità di sviluppo per i territori.

Auspica pertanto che l'esame in Commissione possa svolgersi con spirito costruttivo, valorizzando il contributo di tutti i gruppi parlamentari, delle istituzioni territoriali e degli operatori del settore, nella consapevolezza che il rafforzamento del sistema portuale italiano costituisce un interesse nazionale.

Valentina GHIO (PD-IDP) evidenzia come il provvedimento all'esame della Commissione non possa essere considerato un intervento di carattere meramente tecnico o marginale, ma rivesta una rilevanza particolarmente significativa, in quanto interviene su una normativa che ha definito l'attuale assetto del sistema portuale nazionale. Pur riconoscendo la necessità di introdurre correttivi e miglioramenti all'attuale normativa, sottolinea come l'attuale sistema abbia garantito risultati positivi

per molti anni, dimostrando capacità di tenuta anche in occasione delle difficoltà connesse all'emergenza pandemica e nel corso dell'importante processo di riforma del 2016, che ha portato alla riduzione del numero delle Autorità di sistema portuale a sedici.

Rileva, inoltre, come l'elaborazione del provvedimento abbia richiesto tempi particolarmente lunghi. Ricorda, infatti, che la riforma era stata annunciata dal Governo fin dall'inizio della legislatura e che una prima versione organica del testo risultava già predisposta nel dicembre dello scorso anno, mentre la sua adozione è intervenuta soltanto in tempi recenti.

Pur rappresentando, in via preliminare, l'esigenza di disporre del tempo necessario per un approfondito esame del contenuto del provvedimento, osserva come emerga sin d'ora una questione di particolare rilievo. A suo avviso, infatti, il testo determina un evidente ridimensionamento del ruolo delle Autorità di sistema portuale, configurando di fatto una forma di commissariamento delle stesse da parte di un unico soggetto nazionale, la Porti d'Italia S.p.A. Evidenzia, in particolare, che gli organi di vertice della richiamata società sono nominati interamente dal Governo, senza la previsione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari e senza la previa intesa con le regioni.

Si domanda pertanto, considerato che la materia portuale presenta profili di competenza concorrente e si inserisce nel più ampio dibattito sull'autonomia differenziata, per quale ragione la nomina degli organi della società chiamata ad assumere decisioni di primaria importanza in materia infrastrutturale per i porti italiani non preveda alcuna forma di coinvolgimento delle regioni.

Sottolinea, inoltre, come dalle relazioni svolte dai colleghi sia emerso che la Porti d'Italia S.p.A. assumerà sostanzialmente il ruolo di centrale di gestione delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle opere strategiche e agli interventi di manutenzione straordinaria.

Ritiene che tale assetto comporti un sostanziale svuotamento delle competenze

delle Autorità di sistema portuale, alle quali resterebbero sostanzialmente le attività di manutenzione ordinaria, oltre a una significativa riduzione delle risorse a loro disposizione. Si chiede, conseguentemente, quale sia la ragione di mantenere formalmente in vita le Autorità di sistema portuale quali soggetti responsabili della gestione dei porti.

In conclusione, ricorda che, all'inizio della legislatura, uno dei primi temi affrontati dalla Commissione ha riguardato proprio il sistema portuale e che, su tale materia, si erano registrate significative convergenze tra le forze politiche, sfociate nell'approvazione di specifiche risoluzioni. Si domanda, pertanto, per quale motivo alcuni indirizzi emersi in quella sede non siano stati recepiti nel provvedimento in esame.

Osserva, inoltre, come fosse largamente condivisa l'esigenza di rafforzare il coordinamento del sistema portuale nazionale, senza tuttavia alternarne radicalmente l'assetto. Ricorda, a tale riguardo, che in più occasioni era stato richiamato il modello spagnolo quale possibile riferimento, da adattare alle specificità locali. Evidenzia, tuttavia, come tra i due modelli sussistano differenze sostanziali: nel caso spagnolo, il coordinamento è affidato a un organismo pubblico dipendente dal Ministero competente, chiamato ad attuare e gestire una strategia definita dal Governo; nel modello delineato dal provvedimento, invece, tale funzione viene attribuita a una società per azioni a capitale pubblico, eventualmente aperta anche alla partecipazione di soggetti privati, che sarebbe chiamata a gestire direttamente gli interventi infrastrutturali.

Ritiene, pertanto, che il provvedimento introduca un cambiamento radicale dell'attuale assetto del sistema portuale, con una significativa compressione del ruolo dei territori.

Chiede, quindi, alla Presidenza di assicurare tempi adeguati all'esame del testo, consentendo un approfondimento puntuale delle questioni poste mediante lo studio della documentazione disponibile e lo svolgimento di un articolato ciclo di audizioni. Sottolinea in proposito come la riforma sia

destinata a incidere non soltanto sui circa 20mila lavoratori direttamente impiegati nei porti italiani, ma anche sulle comunità delle città portuali.

Francesca GHIRRA (AVS) si associa alle osservazioni formulate dalla collega Ghio.

Domanda, poi, alla Presidenza di valutare un differimento del termine, attualmente fissato alle ore 17 della giornata odierna, per la segnalazione dei soggetti da audire nell'ambito dell'esame del provvedimento.

Nel richiamare la rilevanza della materia oggetto di intervento e la complessità della riforma prospettata, osserva come dal testo emerga un sostanziale indebolimento del ruolo delle Autorità di sistema portuale. Evidenzia, infatti, che la nuova società, la Porti d'Italia S.p.A., sarebbe destinata ad accentrare competenze attualmente attribuite ai presidenti delle Autorità, determinandone di fatto un significativo ridimensionamento delle funzioni.

Sottolinea, in particolare, come la realizzazione delle opere strategiche e gli interventi di manutenzione straordinaria verrebbero affidati alla nuova società, utilizzando peraltro risorse e personale provenienti dalle stesse Autorità di sistema portuale, mentre alle Autorità resterebbero essenzialmente le attività di manutenzione ordinaria. Ritiene, pertanto, evidente che il provvedimento introduca un mutamento radicale dell'assetto vigente.

Pur riconoscendo che tale scelta potrebbe essere motivata dall'esigenza di assicurare una maggiore organicità e coordinamento degli interventi tra le diverse realtà portuali, obiettivo che considera condivisibile e meritevole di attenzione, osserva che il medesimo risultato avrebbe potuto essere perseguito attraverso il rafforzamento degli strumenti di coordinamento già esistenti, in particolare mediante una valorizzazione del ruolo della Conferenza nazionale dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, così da favorire la definizione condivisa delle priorità e degli interventi di interesse nazionale.

Rileva, invece, come il nuovo assetto delineato dal provvedimento rischi di svuotare significativamente le competenze at-

tribuite ai presidenti delle Autorità di sistema portuale, riducendone il ruolo e l'incidenza nelle scelte strategiche riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture portuali.

Conclude auspicando che alla Commissione siano garantiti tempi adeguati per l'esame del provvedimento e che il relativo *iter* possa svolgersi in un clima di confronto collaborativo e approfondito, coerente con l'importanza delle questioni affrontate e con gli effetti che la riforma è destinata a produrre sull'organizzazione del sistema portuale nazionale.

Andrea CAROPPO, *presidente*, prende atto della richiesta della collega Ghirra, rinviandone la discussione alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al successivo punto dell'ordine del giorno della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 giugno 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.*

**Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus digitale*) (COM(2025)837 final), di: Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); rappresentanti di META.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 14.40.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	87
5-05449 Pavanelli: Sulla funzionalità e trasparenza dei portali dedicati agli incentivi per i veicoli elettrici .....	87
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	90
5-05448 Benzoni: Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili .....	87
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91
5-05450 Cavo: Sullo stato di avanzamento del piano industriale di Baykar Piaggio Aerospace S.p.A. ....	88
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
5-05451 Pandolfo: Sulla cessione di Corneliani S.p.A. ....	88
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.**

**C. 2911 Governo.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni e, in qualità di relatore, riferendo sul provvedimento in esame, fa presente che esso si compone di diciannove articoli suddivisi in cinque Capi: il Capo I disciplina una serie di incentivi contributivi finalizzati a promuovere l'occupazione stabile nel settore privato; il Capo II definisce la cornice sostanziale e procedurale del «salario giusto»; il Capo III prevede un quadro di tutele relative al lavoro intermediato da

piattaforme digitali (con particolare riferimento ai cosiddetti *rider*); il Capo IV reca ulteriori disposizioni urgenti in materia previdenziale e contrattuale; il Capo V reca disposizioni transitorie e finali.

Nell'illustrare sinteticamente le disposizioni del decreto-legge che riguardano più specificamente gli ambiti di interesse della Commissione rinvia, per ogni ulteriore approfondimento, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Segnala quindi che l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio (cosiddetto *bonus* donne), ampliando, attraverso la modifica di alcuni presupposti per il riconoscimento, la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità relativamente ad analogo bonus, disciplina che viene conseguentemente abrogata dall'articolo 5. L'esonero in oggetto viene riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, per un periodo massimo di 24 o 12 mesi, a seconda della lunghezza del periodo di disoccupazione e del tipo di svantaggio in cui si trova la donna, e, entro determinati limiti di spesa, nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile, aumentato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Infine, fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi posti dalla normativa vigente, il riconoscimento di tale esonero è subordinato alle condizioni che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, che il datore di lavoro nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi e che il trattamento economico individuale corrisposto al lavoratore non sia inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Riferisce poi che l'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di soggetti di età inferiore a 35 anni rientranti in determinate fattispecie, a condizione, in ogni caso, che l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto (definito dal comma 6); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (comma 1). Tale beneficio è posto in via sostitutiva di un esonero contributivo previsto per le assunzioni, entro il 30 aprile 2026, di soggetti di età inferiore a 35 anni; le norme che avevano esteso tale beneficio alle assunzioni effettuate nei primi quattro mesi del 2026 sono abrogate dal successivo articolo 5. La durata massima del beneficio è di ventiquattro o dodici mesi. Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.

Sottolinea che l'articolo 3 prevede un esonero contributivo transitorio in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni relative a sedi ubicate nelle regioni corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica. L'esonero in esame è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione (comma 2); i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardare personale non dirigenziale e comportare un incremento occupazionale netto (definito dal comma 5); al fine in esame, i lavoratori (comma 3), alla data dell'assunzione, devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età ed essere disoccupati da almeno ventiquattro mesi (quest'ultima condizione non si applica nel caso specifico di cui al comma 4); il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro domestico; l'esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore interessato.

Segnala altresì che l'articolo 4 riconosce un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza.

L'articolo 5 reca l'abrogazione delle disposizioni precedentemente vigenti riguardanti il *bonus* donne ed il *bonus* ZES.

L'articolo 6 prevede il riconoscimento di un esonero del versamento dei contributi previdenziali a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura.

Sottolinea, quindi, che l'articolo 7 stabilisce che, nel settore privato, il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non possa essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Al fine dell'applicazione di tale parametro, si fa riferimento, per l'individuazione delle suddette organizzazioni comparativamente più rappresentative, al settore e alla categoria produttivi di riferimento, in rapporto all'attività principale o prevalente esercitata dal datore di lavoro e alla dimensione e alla natura giuridica di quest'ultimo, e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore (coperto da contratto collettivo) maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro, tenuto conto della dimensione e della natura giuridica del medesimo.

L'articolo 8 prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito.

L'articolo 9 prevede l'elaborazione annuale da parte della Commissione dell'informazione del CNEL di un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, nonché l'istituzione di un archivio amministrativo integrato nell'archivio nazionale dei contratti,

attribuendo al CNEL la funzione di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto.

L'articolo 10 demanda alla contrattazione collettiva la libera determinazione degli adeguamenti retributivi in sede di rinnovo contrattuale.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, la cui indicazione rientra tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Il comma 4 prevede che le risultanze del monitoraggio di cui al presente articolo siano utilizzate per la programmazione dell'attività di vigilanza, per l'analisi dei fenomeni del cosiddetto *dumping* contrattuale e retributivo e, nei casi previsti dalla legge, per la verifica dei presupposti per l'accesso a benefici (comunque denominati) contemplati da normative.

L'articolo 12 interviene a disciplinare la qualificazione del rapporto di lavoro intermedio mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione – indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti – e indicando gli elementi di controllo o eterodirezione, esercitati anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, da tenere conto nell'ambito di tale qualificazione. Il comma 3 stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove in esso emergano indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica.

L'articolo 13 rimette ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione degli indicatori di rischio e dei dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono tenute a comunicare.

L'articolo 14 disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati che incidono sul rapporto di lavoro, prevedendo,

al comma 2, il diritto del lavoratore di ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano.

L'articolo 15 modifica la disciplina previdente prevista specificatamente per i *ridder*, prevedendo l'obbligo del lavoratore autonomo in questione di seguire attività di formazione base essenziali ad integrazione dell'attività formativa obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro accedendo alla piattaforma SIISL.

L'articolo 16 consente ai datori di lavoro privati che rientrano, dal 1° gennaio 2026, per effetto della novella di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nell'ambito dell'obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un Fondo dell'INPS57 il versamento delle relative somme entro il 16 luglio 2026, per i periodi di paga di competenza del primo semestre dell'anno in corso.

L'articolo 17 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.

L'articolo 18 stabilisce che le norme di cui al decreto in esame si applicano ai rapporti di lavoro subordinato privato, facendo salve le prerogative costituzionalmente garantite alle parti sociali.

L'articolo 19, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva, in primo luogo, che l'esame del provvedimento in sede referente non si è ancora concluso e che quindi il testo non è ancora definitivo, cosa che a suo avviso rende difficile poter esprimere un parere compiuto. Rileva poi che il decreto-legge in oggetto era stato annunciato come fosse una panacea per tutti i problemi relativi alle retribuzioni, assegnandogli peraltro un nome altisonante, mentre ritiene di poter affermare che con esso si

aiutano più le imprese che i lavoratori. È dell'avviso che la strada da intraprendere fosse invece quella indicata nelle proposte della sua forza politica, e delle opposizioni più in generale, proposte che avrebbero concretamente tutelato i lavoratori e i cittadini. Ritiene, infine, che il Governo e la maggioranza ancora una volta abbiano dato prova di non curarsi di tutelare i cittadini deboli, colpiti da una strisciante riduzione dei redditi e da un sostenuto aumento dei prezzi.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il Governo ha dato ancora una volta prova di una notevole fantasia nomenclatoria: dopo il disegno di legge sul « nucleare sostenibile », testé approvato in Assemblea, propone ora un provvedimento titolato come « salario giusto ». Non si stupirebbe se la maggioranza intendesse qualificare il salario oltre che « giusto » anche « sostenibile ». Specifica, tuttavia, che la contrarietà della sua forza politica al provvedimento è soprattutto sul suo contenuto. Ritiene infatti che sarebbe stato opportuno accogliere le proposte legislative delle opposizioni che si incentravano sul salario minimo, proposte che avrebbero dato un effettivo sostegno ai lavoratori e, ritiene, all'intero comparto manifatturiero.

Gianluca CARAMANNA (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 12.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.35.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le imprese e il made in Italy Mara Bizzotto.

**La seduta comincia alle 13.30.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-05449 Pavanelli: Sulla funzionalità e trasparenza dei portali dedicati agli incentivi per i veicoli elettrici.**

Antonio FERRARA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara Bizzotto risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio FERRARA (M5S), replicando, in qualità di cofirmatario, si dichiara non soddisfatto. Osserva che nella risposta della rappresentante del Governo viene fornita una descrizione perfetta di come il sistema dovrebbe funzionare ma che fuori dai palazzi ministeriali c'è un'altra realtà. Questa racconta di cittadini che hanno aderito agli incentivi dello Stato, hanno rottamato la vecchia auto, hanno firmato il contratto, versato gli acconti e oggi sono costretti a guardare la propria vettura ferma in un piazzale, una sorta di transizione ecologica

in versione museo: l'auto c'è, si vede, ma non si può usare.

Rileva che il Governo continua a ripetere che vuole sostenere l'*automotive*, accompagnare l'innovazione e favorire la mobilità a basse emissioni ma poi realizza un sistema nel quale il concessionario anticipa i soldi, il cittadino aspetta e la burocrazia fa il resto.

Sospetta che quella indicata nell'interrogazione, la situazione di Latina, non sia un'eccezione ma solo un esempio in cui il problema è diventato visibile.

Ritiene quindi che il problema sia chi ha costruito tale meccanismo. Lamenta che ci si proclama campioni del *made in Italy* ma poi mettono in difficoltà proprio quelle piccole e medie imprese che dovrebbero sostenere; ci dichiara amici delle imprese, ma poi si costringono le imprese ad anticipare risorse proprie per coprire ritardi della macchina pubblica. Il paradosso, sottolinea, è tutto qui: l'auto è pronta, il cliente è pronto, il concessionario è pronto e l'unica cosa che non arriva è lo Stato.

Conclude ricordando che la transizione ecologica non si fa con gli *slogan* o con le inaugurazioni, ma con procedure che funzionano.

**5-05448 Benzoni: Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili.**

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara Bizzotto risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara non soddisfatta per una risposta che valuta confusa al pari della gestione della misura « Transizione 5.0 » e che non fornisce precise tempistiche per risolvere quanto indicato nella sua interrogazione. Si stupisce poi che sia ferme di voler ottenere maggiori semplificazioni quando, al contempo, si aggiungono altre comunicazioni

per l'accesso al beneficio. Quanto poi alla problematica relativa all'esclusione dei *software in cloud* e dei modelli *as-a-service* dagli investimenti agevolabili lamenta che la risposta non rechi alcuna certezza nonostante le imprese italiane abbiano reso noto con chiarezza che essi sono oggi largamente utilizzati nei processi di digitalizzazione industriale. Invita quindi il Governo a prestare la massima attenzione a chi ha investito, credendo nelle promesse dell'Esecutivo, e rischia di non poter rientrare nella platea dei beneficiari della misura diventando così una specie di « esodati 5.0 ». Sottolinea, in ultimo, che le imprese per pianificare tali importanti investimenti hanno bisogno di certezze perché essi si svolgono in un arco di tempo che non è ragionevolmente breve.

**5-05450 Cavo: Sullo stato di avanzamento del piano industriale di Baykar Piaggio Aerospace S.p.A.**

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), intervenendo in videoconferenza, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara Bizzotto risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)M-CP), intervenendo in videoconferenza, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta della sottosegretaria di Stato che testimonia l'attenzione che il Ministero sta dedicando alla questione in titolo. Apprezza, in particolare, quanto riferito circa i profili finanziari, occupazionali e produttivi in corso di evoluzione. Ricorda che sono stati presi precisi impegni e considera opportuno che tutti gli accordi vengano rispettati per dare slancio ad una produzione che partendo dalle attività tradizionali di Piaggio Aerospace, valorizzandola, si arricchisce anche della produzione di veicoli nel settore dei

sistemi a pilotaggio remoto. Ritiene che ciò dimostri la realtà di un'eccellenza produttiva italiana e che sia opportuno coinvolgere le parti sociali dando loro evidenza dei piani finanziari e produttivi. Conclude annunciando l'intenzione della sua forza politica di continuare a monitorare con attenzione l'attuazione del piano industriale e occupazionale in oggetto.

**5-05451 Pandolfo: Sulla cessione di Corneliani S.p.A.**

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Mara Bizzotto risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo in videoconferenza, replicando, in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della sottosegretaria di Stato. Apprezza l'attività del tavolo presso il Ministero nonché che siano state date garanzie ma, sottolinea, ritiene che tutto ciò deve essere messo nello sul piano. Prende atto che la società è sulla via del risanamento e del rilancio industriale ma evidenzia che deve essere fatta chiarezza circa il ruolo di Invitalia che riguarda il subentro di nuovi investitori nel capitale della società, dopo l'annunciata uscita del fondo di investimento, avendo cura che essa lo eserciti in piena autonomia, nell'interesse pubblico e con la salvaguardia dei lavoratori coinvolti.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911  
Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2911, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale;

considerato che l'articolo 1 introduce, per il 2026, una nuova disciplina dell'esonero contributivo totale riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne in situazioni di svantaggio, ampliando la platea dei beneficiari rispetto alla normativa finora vigente per la medesima annualità relativamente ad analogo *bonus*;

rilevato che l'articolo 2 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni di soggetti di età inferiore a 35 anni rientranti in determinate fattispecie e a determinate condizioni;

preso atto che l'articolo 3 prevede un esonero contributivo transitorio in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni relative a sedi ubicate nelle regioni corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica;

rilevato altresì che l'articolo 4 riconosce un esonero contributivo in favore dei

datori di lavoro privati che trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore a 35 anni, mai occupato stabilmente in precedenza;

preso atto che l'articolo 6 prevede il riconoscimento di un esonero del versamento dei contributi previdenziali a favore delle aziende in possesso di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura;

apprezzato che, ai sensi dell'articolo 7, nel settore privato il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente non può essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

preso altresì atto che l'articolo 12 interviene a disciplinare la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali attribuendo rilievo, a tal fine, alle concrete modalità di svolgimento della prestazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**5-05449 Pavanelli: Sulla funzionalità e trasparenza dei portali dedicati agli incentivi per i veicoli elettrici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti, si ipotizza che gli Onorevoli interroganti facciano riferimento non già agli incentivi Ecobonus di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, bensì alla misura Bonus Veicoli Elettrici di cui alla misura M2C2, Investimento 4.5 del PNRR, gestita dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tale misura prevede, infatti, incentivi per l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero, previa rottamazione di un veicolo termico già in possesso.

Al riguardo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha riferito che i rallentamenti segnalati non sono imputabili a inerzia dell'Amministrazione, bensì alla presenza diffusa di anomalie documentali riscontrate nelle pratiche trasmesse dai concessionari, che non rendono possibile la liquidazione automatica. Inoltre, quando i controlli a campione evidenziano talune criticità, si rende necessario estendere le verifiche all'intero set documentale (come previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal Sistema di Gestione e Controllo del PNRR).

Ad ogni modo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha organizzato incontri con le principali associazioni di categoria, fornendo indicazioni per la risoluzione dei problemi. In ogni caso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha informato che, ad oggi, risulterebbero caricate sulla piattaforma informatica oltre 40.000 pratiche da parte dei concessionari, di cui oltre 20.000 sono già esitate. Per le rimanenti, nel caso di esito positivo delle verifiche, la liquidazione dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Per quanto concerne la questione afferente alla provincia di Latina, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica riferisce di aver liquidato tutte le pratiche correttamente presentate a sistema dal concessionario in questione. Per le altre, sono in corso interlocuzioni con i soggetti interessati al fine di addivenire a risoluzione.

Per quanto riguarda, invece, l'Ecobonus di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si rappresenta che la misura relativa ai veicoli di categoria M (destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote) si è conclusa a fine 2024. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha effettuato i controlli necessari e conferma che tutti i fondi relativi alle prenotazioni validate sono già state trasferiti all'Agenzia delle entrate.

Per quello che riguarda i contributi ai veicoli di categoria L (cicli e motocicli) si rappresenta che la chiusura temporanea della piattaforma del Ministero – dal 24 marzo 2026 al 6 maggio 2026 – si è resa necessaria a seguito del repentino esaurimento delle risorse. Ciò ha reso necessario un controllo a tappeto di tutte le prenotazioni – circa 10.000 – al fine di garantire un equo accesso a tutte le persone fisiche e giuridiche alle risorse oggetto dell'iniziativa.

In conclusione, dunque, si rappresenta che le piattaforme del Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono perfettamente funzionanti, consentono controlli in tempo reale e che, all'apertura di ogni sportello, vengono sottoposte a *stress test*, al fine di evitare problemi di malfunzionamento.

## ALLEGATO 3

**5-05448 Benzoni: Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto attuativo relativo al piano « Transizione 5.0 » è stato sottoscritto dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* il 4 maggio 2026 e dal Ministro dell'economia e delle finanze il 7 maggio 2026. Conseguentemente, lo stesso è stato registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2026.

Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, il Gestore dei servizi energetici sta provvedendo all'adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l'accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.

Per quanto riguarda l'articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, si evidenzia che l'impianto proce-

durale risponde all'esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull'effettiva spettanza del beneficio e che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un'applicazione chiara e agevole della disciplina.

Quanto, infine, all'esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei *software* fruiti *in cloud* e secondo modelli « as-a-service » si rappresenta che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell'economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.

## ALLEGATO 4

**5-05450 Cavo: Sullo stato di avanzamento del piano industriale di Baykar Piaggio Aerospace S.p.A.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla situazione di Piaggio Aerospace, desidero evidenziare che il Ministero segue con costante attenzione l'attuazione del piano industriale e occupazionale successivo all'acquisizione della società da parte del gruppo Baykar.

In particolare, a seguito dell'avvicendamento ai vertici aziendali e della nomina del dottor Toninelli quale amministratore delegato *ad interim*, il Ministero si è tempestivamente attivato per acquisire elementi diretti e aggiornati sull'andamento della società. A tal fine, il 21 maggio scorso si è svolto uno specifico incontro presso il Capo Dipartimento con il nuovo *management* e con i referenti dell'area finanziaria dell'azienda.

Nel corso di tale confronto, la società ha confermato la prosecuzione del percorso di rilancio industriale, rappresentando di aver già effettuato investimenti per circa 90 milioni di euro, in misura superiore rispetto a quanto inizialmente previsto.

Sano state inoltre fornite rassicurazioni circa la continuità operativa degli stabili-

menti, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la volontà di valorizzare ulteriormente le attività tradizionali di Piaggio Aerospace, a partire dalla linea del velivolo P.180, accanto allo sviluppo delle nuove iniziative nel settore dei sistemi a pilotaggio remoto (fermo restando i tempi connessi ai relativi procedimenti autorizzatori).

Anche l'Organo Commissariale della procedura di amministrazione straordinaria ha promosso un ulteriore momento di confronto con la società il 28 maggio 2026, nel corso del quale il *management* ha nuovamente confermato l'impegno dell'investitore al rispetto delle garanzie assunte in materia produttiva e occupazionale.

Per quanto riguarda le *partnership* industriali in corso, incluse quelle prospettate con importanti operatori del settore aerospaziale e della difesa, informo che il Ministero segue con attenzione l'evoluzione, nella consapevolezza che possano contribuire al rafforzamento del posizionamento tecnologico e produttivo dell'azienda.

## ALLEGATO 5

**5-05451 Pandolfo: Sulla cessione di Corneliani S.p.A.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla vicenda della Corneliani S.p.A., desidero anzitutto ricordare come l'intervento pubblico realizzato nel 2021 attraverso Invitalia, per il tramite del Fondo Salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, abbia consentito di avviare un importante percorso di risanamento e di rilancio industriale, evitando il ricorso a procedure liquidatorie e garantendo la continuità aziendale e la tutela dei livelli occupazionali.

Allo stato, i competenti uffici del Ministero seguono con attenzione l'evoluzione della situazione societaria e mantengono un costante monitoraggio delle attività poste in essere da Invitalia nell'ambito della gestione della partecipazione detenuta nel capitale della società.

In particolare, nel prossimo mese di novembre giungerà a scadenza il periodo

massimo di detenzione della partecipazione previsto dalla disciplina del Fondo. In tale contesto, Invitalia ha riferito che la società si trova attualmente in condizioni di equilibrio economico-finanziario e che sono in corso interlocuzioni preliminari con diversi soggetti imprenditoriali che hanno manifestato interesse a un eventuale ingresso nel capitale sociale. L'obiettivo prioritario e la tutela dell'occupazione, la continuità produttiva e la salvaguardia del sito industriale di Mantova.

Il Ministero seguirà con attenzione il processo che potrà condurre al subentro di nuovi investitori nel capitale della società, verificando che tale percorso sia coerente con le esigenze di sviluppo industriale dell'impresa e con la salvaguardia dei lavoratori coinvolti.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	94
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendamentive presentate dai Relatori</i> ) .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI. — Interviene la Viceministra del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.**

**C. 2911 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ricorda che i relatori hanno presentato le proposte emendative 11.8, 16.094 e 16.095 (*vedi allegato 1*), che risultano ammissibili. Ricorda altresì che con riferimento alle predette proposte emendative il termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle 13.30 della giornata odierna.

Rammenta che nella seduta precedente sono state esaminate le proposte emendative fino all'articolo 3 e avverte che, pertanto, nella seduta odierna si riprenderà l'esame dalle proposte emendative relative all'articolo 4.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza come intenda organizzare i lavori in modo da proseguire l'esame del provvedimento nella maniera più efficiente possibile. In particolare, chiede che siano previsti tempi certi per la presentazione delle restanti proposte emendative da parte dei relatori, sottolineando la condizione di grave

ritardo in cui versa la Commissione nell'esame degli emendamenti già presentati.

Nel rilevare che solo nella mattina della giornata odierna i relatori hanno presentato tre emendamenti che invece avrebbero dovuto essere presentati nel pomeriggio della giornata di ieri, circostanza che comunque riconosce possa verificarsi, ribadisce la necessità che siano fissati tempi certi per la presentazione di ulteriori emendamenti da parte dei relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, rende noto che i relatori intendono presentare un numero limitato di proposte emendative entro alcune ore, qualora sia completata l'istruttoria da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dichiarò, inoltre, che esse dovrebbero avere un contenuto tale da consentire la celere presentazione di eventuali subemendamenti, come già fatto sapere per le vie brevi all'onorevole Scotto.

In considerazione della necessità di attendere l'arrivo del rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.35.**

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che il Governo si sia presentato in ritardo rispetto all'inizio dei lavori della Commissione, ritenendo tale atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle prerogative parlamentari.

Dario CAROTENUTO (M5S), associandosi all'intervento del collega Scotto, sottolinea altresì come non vi sia stata una valutazione reale ed approfondita da parte del Governo sulle proposte emendative presentate, sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Mari 4.13.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.2 a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento, rilevando come

lo stesso, mirando a riconoscere l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a quelle imprese che trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro non soltanto a tempo indeterminato, ma anche a tempo pieno, eviti il paradosso di favorire anche quelle imprese che, pur stipulando contratti di lavoro a tempo indeterminato, lo facciano con contratti *part-time*.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 4.2.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Madia 4.7: s'intende che via abbia rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Madia 4.8 e Barzotti 4.9.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.3 di cui è cofirmataria, stigmatizza il parere contrario del Governo, in quanto la proposta emendativa in esame si pone l'obiettivo di ampliare l'ambito di applicazione degli incentivi in esame, includendovi anche i rapporti di lavoro domestico.

Dario CAROTENUTO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Scotto 4.3.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Giaccone 4.6 è stato ritirato dal presentatore.

Dario CAROTENUTO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giaccone 4.6.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Scotto 4.3 e Giaccone 4.6.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.4 di cui è cofirmataria, esprime rammarico per il parere contrario espresso dal Governo e dai relatori, rilevando altresì l'importanza della proposta emendativa in esame, in quanto finalizzata ad includere nel perimetro ap-

plicativo degli incentivi oggetto del presente decreto anche i rapporti di apprendistato.

Francesco MARI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Scotto 4.4.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 4.4.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Aiello 4.10 e Mari 4.11.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Aiello 4.10 e Mari 4.11.

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI chiede che siano accantonati le proposte emendative Marattin 4.1 e 4.01.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, alla luce della richiesta della rappresentante del Governo, concordi i relatori e non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento delle proposte emendative Marattin 4.1 e 4.01.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Scotto 4.03 e Mari 4.011.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ricorda che l'articolo aggiuntivo Barabotti 4.04 è accantonato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mari 4.012.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi Mari 4.014 e Carotenuto 4.05.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Mari 4.014 e Carotenuto 4.05.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) e Dario CAROTENUTO (M5S) dichiarano di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Mari 4.013.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Mari 4.013, nonché gli emendamenti Tucci 5.1 e Carotenuto 5.2.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 5.01 di cui è cofirmataria, chiede chiarimenti al Governo circa la contrarietà del parere espresso sullo stesso, dal momento che la proposta emendativa in esame è volta unicamente ad introdurre un coordinamento normativo con disposizioni già in vigore riguardanti analoga materia, in particolare con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 5.01 di cui è primo firmatario, ne chiede l'accantonamento, associandosi alle considerazioni espresse dalla collega Guerra.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che i deputati Carotenuto, Mari e Tucci hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Scotto 5.01. Concordi i relatori e la rappresentante del Governo, ne dispone quindi l'accantonamento.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 6.13 di cui è cofirmatario, sottolinea l'importanza delle misure in esso previste, volte ad istituire un « Fondo per la creazione degli asili nido aziendali ». Evidenza come tale misura sia fondamentale per favorire la continuità professionale delle donne, rilevando altresì come l'emendamento in esame preveda che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro siano deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sportiello 6.13 e 6.12, nonché l'emendamento Mari 6.19.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Madia 6.9, lo ritira. Avverte poi che valuterà la presentazione di un ordine del

giorno sul medesimo tema dell'emendamento presentato.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'emendamento 6.11 di cui è cofirmatario, ne chiede l'accantonamento, rilevando l'importanza di una proposta emendativa che prenda in considerazione l'adozione di misure finalizzate alla riduzione dell'orario di lavoro e al diritto al lavoro da remoto, a parità salariale.

La Commissione respinge l'emendamento Barzotti 6.11.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se l'emendamento Tassinari 6.2 deve intendersi tuttora accantonato.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Tassinari 6.1, identico all'emendamento Scotto 6.4, nonché l'emendamento Tassinari 6.2, precedentemente accantonato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scotto 6.4, di cui è cofirmataria, si domanda quale sia la ragione del parere contrario espresso dal Governo e dai relatori su un emendamento che mira a garantire il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nell'ambito delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro. Ricorda come, nella legislatura in corso, sia stata approvata la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, che riconosce un ruolo centrale alle organizzazioni sindacali.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Guerra, domandandosi anch'egli i motivi sottesi al mancato accoglimento della proposta emendativa presentata.

Francesco MARI (AVS), nel ricollegarsi agli interventi testé svolti dai deputati Guerra e Scotto, fa presente come l'emendamento in esame contenga una proposta più che ragionevole e non determini alcuno stra-

volgimento dei contenuti del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 6.4.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.5 a sua prima firma, ne mette in luce le finalità evidenziando come esso – al pari dell'emendamento 6.6 a sua prima firma – sia volto, tramite l'introduzione del rinvio alla lettera *d*) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, ad ampliare, nell'ambito delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro, il perimetro degli incentivi previsti a sostegno alla genitorialità, ricomprendendovi la valorizzazione del lavoro giovanile e femminile.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 6.5.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Tassinari 6.3.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 6.6.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che è in distribuzione la proposta di riformulazione dell'emendamento Volpi 6.16, precedentemente accantonato, e che essa è stata accolta dal suo presentatore; anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sull'emendamento Volpi 6.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento Volpi 6.16, come riformulato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Volpi 6.16, come riformulato, sottolinea che l'aggiunta dell'inciso « senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato » riduca la forza emendativa della proposta in esame, trasformandola, nella sostanza, in poco più di un ordine del giorno. Ritiene

che il Governo non tenga in adeguato conto i lavori del Parlamento; ciò si esprime non solo nelle modalità di esame delle proposte emendative di opposizione, ma anche, come nel caso di specie, di quelle di maggioranza.

La Commissione approva l'emendamento Volpi 6.16, come riformulato (*vedi allegato 2*). Respinge quindi l'emendamento Sportiello 6.14.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Tassinari 6.01 e Giaccone 6.04 e che il deputato Scotto ha sottoscritto l'identico articolo aggiuntivo Madia 6.020.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Madia 6.020.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, fa presente che gli identici articoli aggiuntivi Caparvi 6.05 e Tassinari 6.08, nonché l'articolo aggiuntivo Scotto 6.02 sono accantonati.

Intervenendo, inoltre, sull'articolo aggiuntivo Scotto 6.03, evidenzia che la previsione di misure a sostegno della creazione di occupazione attraverso operazioni di *workers buyout* è un tema condiviso da tutte le forze politiche, come testimoniato, tra l'altro, dagli identici articoli aggiuntivi Giaccone 6.06 e Tassinari 6.09, anch'essi relativi alle operazioni di *workers buyout*. Sulla base di tale presupposto, nel caso in cui i presentatori accolgano il già formulato invito al ritiro della proposta emendativa in esame, la stessa potrebbe senz'altro tramutarsi in un ordine del giorno ampiamente sostenuto.

Aggiunge, poi, di essere consapevole dell'importanza del tema trattato, rilevante anche ai fini della risoluzione di crisi aziendali, e precisa che l'invito al ritiro della proposta emendativa si fonda, principalmente, su ragioni di carattere finanziario.

In conclusione, auspica, esistendo ampi margini di discussione, che in questa ultima fase della legislatura la Commissione possa ritornare sui contenuti della proposta emendativa in esame, istruendo una proposta di legge in materia.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.03 a sua prima firma, nel ringraziare il presidente e relatore per l'apertura dimostrata, al fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, ne chiede l'accantonamento; chiede, inoltre, di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Giaccone 6.06 e Tassinari 6.09, vertenti sulla medesima materia. Mostra, quindi, la propria disponibilità a modificare le disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo in materia di quantificazione degli oneri. Ritiene, in particolare, che le proposte emendative richiamate, depurate dagli aspetti relativi agli oneri finanziari, potrebbero fungere da vettore in vista della legge di bilancio per il 2027.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ricollegandosi alle considerazioni testé svolte dal collega Scotto, fa presente come miglior veicolo, in vista della legge di bilancio per il 2027, sarebbe l'approvazione di un ordine del giorno ampiamente sostenuto.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, pur condividendo quanto osservato dal collega Scotto, evidenzia come le misure per il sostegno alla creazione di posti di lavoro attraverso operazioni di *workers buyout* sono previste dalle proposte emendative in esame a partire dal 2027 e che l'accoglimento di un ordine del giorno in materia, come suggerito dal presidente, potrebbe aprire la strada alla legge di bilancio per il 2027.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, concorde la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Scotto 6.03, nonché degli identici articoli aggiuntivi Giaccone 6.06 e Tassinari 6.09.

Prende poi atto che i presentatori ritirano l'articolo aggiuntivo Giaccone 6.07.

Marco SARRACINO (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo 6.07, sottolineando come esso, in modo condivisibile, miri alla riduzione dell'orario di lavoro, favorendo l'introduzione di modelli di organizzazione articolati su quattro

giornate lavorative settimanali; ciò anche al fine di consentire una migliore rapporto vita-lavoro.

Si chiede dunque quali siano le ragioni per cui non vi sia il parere favorevole dei relatori e del Governo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giaccone 6.07, ricorda che già in occasione dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro, volute in modo compatto dalle forze di opposizione, il sottosegretario Durigon, e la presidenza della Commissione, mostravano di condividere i principi in esse stabiliti. Auspica, quindi che l'articolo aggiuntivo in esame, presentato da una parte importante della maggioranza, vertente sul medesimo tema – e connotato da una disciplina ancor più prescrittiva, lasciando un minore spazio alla contrattazione e alle parti sociali – possa essere oggetto di un ulteriore approfondimento.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, ricollegandosi all'intervento del collega Scotto, ribadisce di concordare con la *ratio* della proposta emendativa in esame, che si pone in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro, sempre più moderno. Ritiene, tuttavia, che i medesimi obiettivi di riduzione dell'orario di lavoro possano essere raggiunti tramite la leva della contrattazione di secondo livello, utile non solo alle aziende di grandi dimensioni, ma anche per quelle con un bilancio meno ingente.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giaccone 6.07, dichiara di non poterlo sottoscrivere in quanto esso, diversamente da quanto indicato nella proposta di legge presentata dai gruppi di opposizione (C. 2067), quantifica la riduzione dell'orario di lavoro in trentasei – e non trentadue – ore settimanali. Fa, inoltre, riferimento all'esigenza di evitare che il mercato del lavoro si regoli da solo, considerate le criticità che discendono dall'autoregolamentazione.

Luigi MARATTIN (MISTO), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giaccone 6.07, ri-

leva come il presupposto indefettibile per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale sia l'aumento della produttività del lavoro. Evidenzia, in proposito, che la produttività del lavoro in Italia cresce notevolmente al di sotto della media europea, attestandosi ad una percentuale di crescita pari allo 0,3 a fronte dell'1,5 quale media europea.

Richiamandosi, inoltre, a quanto dichiarato dal collega Scotto che, nella seduta odierna, ha affermato come in Italia il volume complessivo delle ore lavorate si sia ridotto, nota che i dati forniti dall'ISTAT indicano l'esatto opposto.

Nel sottolineare, dunque, l'importanza di fondare le scelte politiche su dati esatti, ritiene che la riduzione delle ore di lavoro settimanali per via normativa costituisca un errore, se non giustificata da un aumento della produttività del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, nel dichiararsi d'accordo con quanto evidenziato dal collega Marattin a proposito dell'importanza dei dati nell'elaborazione di proposte normative, rileva tuttavia come la produttività del lavoro in Italia debba necessariamente confrontarsi, secondo quanto evidenziato anche dal Governatore della Banca d'Italia, con l'utilizzo di nuove tecnologie. Ritiene che lo strumento più appropriato, in questo caso, non sia – come già ricordato – quello normativo, bensì il ricorso alla contrattazione collettiva.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Giaccone 6.07 e ricollegandosi agli interventi testé svolti, è del parere che a fronte di un mondo del lavoro in costante cambiamento risulti ancora più importante l'intervento regolatorio della politica.

Nell'evidenziare, poi, come la maggioranza non appaia compatta sul tema della riduzione dell'orario di lavoro settimanale, dichiara che il suo gruppo condivide il testo dell'emendamento, ad eccezione dell'inciso che quantifica la riduzione delle ore di lavoro in trentasei, e non trentadue, ore settimanali. Si chiede, infatti, come sia pos-

sibile giungere ad una simile quantificazione se le giornate lavorative, di 8 ore, si riducono a quattro settimanali. La sottoscrizione della proposta emendativa da parte del proprio gruppo è, dunque, subordinata al chiarimento di tale aspetto.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo nuovamente sull'articolo aggiuntivo Giaccone 6.07, fa presente come il PD non ritenga più rinviabile l'esame dei temi da esso trattati. Anche alla luce dell'utilizzo sempre più estensivo delle nuove tecnologie, ben evidenziato dal presidente, reputa urgente che, con la legislatura che volge al termine, si stabiliscano gli spazi per affrontare le questioni evidenziate.

Francesco MARI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Sarracino 6.07, sottolinea l'importanza della discussione in corso, ritenendo come essa consenta di mettere in evidenza alcune criticità strutturali del Paese, non solo sul piano politico, ma anche su quello economico e sociale.

Osserva che l'attuale assetto delle politiche economiche e del lavoro affonda le proprie radici in una cultura politica che ha orientato le scelte del Paese negli ultimi decenni. Richiama, in particolare, la fase apertasi a partire dagli anni Novanta, caratterizzata da una progressiva compressione salariale e da politiche che non hanno adeguatamente affrontato il tema della qualità del lavoro e della crescita delle retribuzioni. Rileva come il problema non possa essere ricondotto esclusivamente alla produttività o al carico fiscale, ma riguarda più in profondità il modello di sviluppo seguito finora. Evidenzia, infatti, che il Paese si trova oggi di fronte a un nodo irrisolto relativo ai salari, alla distribuzione della ricchezza prodotta e al rapporto tra lavoro, tempo di vita e condizioni materiali dei cittadini.

Conclude osservando che, se si riconosce che le politiche adottate fino a oggi non hanno prodotto risultati adeguati sul terreno delle retribuzioni e del lavoro, occorre avere il coraggio di intervenire su tali questioni con scelte nuove e più incisive.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Sarracino 6.07, con-

divide a pieno le riflessioni appena condotte dal deputato Mari. Ricorda preliminarmente che, secondo i dati ISTAT, si registra una diminuzione, seppur contenuta, delle ore lavorate, precisando tuttavia che tale elemento non costituisce il punto centrale del suo intervento.

Si sofferma quindi sulle considerazioni precedentemente svolte dal presidente Rizzetto in ordine alla necessità di valorizzare la contrattazione sul tema della riduzione dell'orario di lavoro. Osserva che tale impostazione coincide, nella sostanza, con la proposta avanzata dalle opposizioni, volta a istituire un fondo per incentivare la contrattazione aziendale nei diversi settori e favorire nuove forme di organizzazione del lavoro. Rileva come tale proposta – cassata dalla maggioranza – non si limitava a prevedere una riduzione rigida dell'orario, ma intendeva sostenere percorsi flessibili, costruiti attraverso la contrattazione, anche a beneficio delle piccole e medie imprese che incontrano maggiori difficoltà nell'introdurre modelli organizzativi innovativi. Sottolinea, al riguardo, che il tema della produttività è connesso anche alla dimensione delle imprese, oltre che alla precarietà e alla frammentazione del lavoro.

Osserva criticamente come non si riesca a comprendere per quale ragione una proposta di tale natura non possa trovare spazio in un decreto ribattezzato come « decreto Primo maggio ». Ricorda, infatti, che tale ricorrenza nasce anche dalle lotte per la riduzione dell'orario di lavoro e che, storicamente, i grandi salti tecnologici sono stati accompagnati da una redistribuzione del tempo di lavoro, sia per liberare tempo di vita sia per tutelare l'occupazione.

Conclude chiedendo che il Governo intervenga nel merito della discussione, chiedendo la propria posizione su tali questioni, poiché il confronto parlamentare non può limitarsi agli interventi delle forze politiche senza un'effettiva presa di posizione da parte dell'Esecutivo.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI, intervenendo in risposta alle sollecitazioni avanzate dall'onorevole Scotto e più in generale nel merito del dibattito in corso, chiarisce preliminarmente che il ruolo del

Governo in Commissione consiste nell'ascolto delle indicazioni, delle visioni e delle prospettive espresse dai parlamentari e dai Gruppi rappresentati. Rileva, pertanto, che il Governo ha seguito con attenzione il dibattito, cogliendo nelle diverse posizioni sia elementi di convergenza sia profili di divergenza.

Evidenzia che il tema della modernizzazione del mercato del lavoro costituisce una priorità per l'Esecutivo. Con riferimento all'articolo aggiuntivo in esame, osserva che esso presenta profili particolarmente onerosi e risulta sprovvisto delle necessarie coperture finanziarie.

Ricorda, allo stesso tempo, in relazione alla *ratio* sottesa alla proposta emendativa in esame, che il Governo ha già assunto diverse iniziative in materia. Richiama, in particolare, l'avvio dell'Osservatorio sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, quale strumento volto a comprendere gli effetti dell'innovazione tecnologica e digitale e a orientare le nuove tecnologie al servizio delle persone, del miglioramento della qualità e della sicurezza del lavoro, nonché della produttività.

Manifesta quindi la propria disponibilità e quella del Ministro del lavoro ad approfondire il tema della modernizzazione del lavoro, anche attraverso un tavolo di confronto. Sottolinea che, pur nella diversità delle posizioni, l'obiettivo del Governo è quello di valorizzare il lavoro come strumento di autonomia, inclusione e promozione sociale, favorendo l'accesso al mercato del lavoro anche per le persone più fragili.

Conclude ribadendo l'apertura totale dell'Esecutivo al confronto con tutte le forze politiche, nel rispetto delle diverse impostazioni, con la volontà di proseguire nel miglioramento delle politiche del lavoro.

Riccardo TUCCI (M5S) accoglie con favore le parole della viceministra Bellucci in ordine alla disponibilità ad aprire un tavolo di confronto sulla modernizzazione del mondo del lavoro. Valuta positivamente anche il riferimento ai profili di copertura finanziaria della proposta emendativa, rilevando tuttavia come tale argomento appaia parzialmente contraddittorio rispetto

al recente respingimento di una proposta di legge delle opposizioni sulla riduzione dell'orario di lavoro.

Osserva, in ogni caso, che dalle parole della rappresentante del Governo sembra emergere una non contrarietà nel merito della proposta, quanto piuttosto una criticità legata alle risorse necessarie alla sua attuazione. In tale prospettiva, manifesta la volontà di assumere un atteggiamento costruttivo. Propone quindi di trasformare il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno da presentare in Assemblea, al fine di impegnare il Governo ad avviare effettivamente un tavolo di confronto sulla modernizzazione del lavoro e sulle possibili forme di riorganizzazione dell'orario e dei modelli produttivi.

La viceministra Maria Teresa BELLUCCI, replicando all'intervento dell'onorevole Tucci, precisa che il rilievo svolto in precedenza sul merito dell'articolo aggiuntivo in esame riguardava, in particolare, i profili di copertura finanziaria e il significativo impatto economico della proposta che risultano dirimenti ai fini di un suo accoglimento.

Osserva tuttavia che, a partire dall'esame dell'articolo aggiuntivo Sarracino 6.07, il dibattito si è poi esteso a un tema più ampio, relativo alla necessità di rendere il lavoro sempre più adeguato alle trasformazioni dei tempi. In tale prospettiva, raccoglie le sollecitazioni provenienti dai gruppi e ribadisce la disponibilità del Governo, anche a nome del Ministro del lavoro, a svolgere un ruolo di interlocutore propositivo. Sottolinea che il tema della modernizzazione del lavoro è condiviso nella sua rilevanza e può costituire oggetto di ulteriore approfondimento. Precisa, tuttavia, che restano divergenze sul modo in cui tale obiettivo debba essere concretamente declinato, trattandosi anche di differenti visioni politiche.

Evidenzia quindi che l'eventuale apertura di un tavolo di confronto non può essere intesa come superamento automatico di tali divergenze, ma come sede utile a verificare se esistano punti di convergenza e possibili soluzioni migliorative. Conclude ribadendo il rispetto per le posizioni

espresse dalle opposizioni, pur chiarendo che su alcuni profili il Governo mantiene impostazioni diverse.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ringraziare la viceministra Bellucci per l'intervento nel dibattito, esprime con franchezza insoddisfazione per le considerazioni testé svolte. Osserva che una proposta in precedenza avanzata dalle opposizioni sul tema, pur legittimamente non condivisa dal Governo, è stata trattata come un passaggio marginale o secondario del dibattito parlamentare. Rileva che, rispetto alla proposta richiamata, il Governo non ha presentato emendamenti, riformulazioni o soluzioni alternative, ma si è limitato a proporre la soppressione articolo per articolo, senza aprire un reale confronto nel merito. Sottolinea, pertanto, che non è sufficiente richiamare genericamente la disponibilità al dialogo o l'istituzione di strumenti di monitoraggio, come l'Osservatorio sull'impatto dell'intelligenza artificiale, per rispondere a questioni che erano già note e presenti nel dibattito pubblico e parlamentare.

Evidenzia che il confronto con l'opposizione non può esaurirsi in un'attestazione di rispetto reciproco delle opinioni, elemento che considera scontato nei rapporti istituzionali. Ritiene, invece, necessario che il Governo fornisca motivazioni di merito sulle proposte avanzate, spiegando le ragioni politiche, tecniche e finanziarie delle proprie scelte.

Conclude ribadendo che il Parlamento ha bisogno di un'interlocuzione sostanziale da parte dell'Esecutivo, fondata su argomentazioni puntuali e non su dichiarazioni generiche di apertura o di rispetto delle diverse posizioni.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo in risposta alle considerazioni svolte dalla viceministra, richiama l'importanza delle parole utilizzate nel confronto parlamentare, osservando che la viceministra ha fatto espresso riferimento a una « apertura totale » sul tema della modernizzazione del lavoro. Rileva quindi che, a fronte di tale dichiarazione, appare legittimo chiedere al Governo di indicare concretamente quale

sia il seguito che intende dare a tale disponibilità.

Osserva che, considerata la natura del provvedimento in esame e l'incertezza circa future occasioni legislative analoghe, occorre comprendere se questo possa rappresentare il primo veicolo utile per tradurre tale apertura in un impegno effettivo. Chiede pertanto se il Governo intenda assumere un'iniziativa concreta, ad esempio attraverso un tavolo di confronto da avviare in tempi definiti, oppure se ritenga di escludere tale possibilità.

Conclude sottolineando che la discussione non può chiudersi senza una risposta chiara dell'Esecutivo, dopo che è stata proprio la rappresentante del Governo a manifestare una disponibilità ampia sul tema.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, intervenendo nel merito del dibattito in corso sull'articolo aggiuntivo Sarracino 6.07, precisa alcuni profili relativi alla proposta emendativa in esame, richiamando in particolare il tema delle coperture finanziarie già emerso nel corso del dibattito. Osserva che la proposta presenta criticità sotto il profilo finanziario, poiché non individua una copertura né prevede un tetto massimo di spesa. Rileva, al riguardo, che un credito d'imposta pari al 100 per cento dei costi indicati dall'articolo aggiuntivo configurerebbe una misura di spesa difficilmente quantificabile, con possibili profili di incompatibilità rispetto all'articolo 81 della Costituzione e al principio dell'equilibrio di bilancio.

Sottolinea quindi che la questione non riguarda necessariamente il merito politico della proposta, quanto piuttosto la sua formulazione tecnica e finanziaria. Conclude osservando che, dalle parole del Governo, sembra comunque emergere una sufficiente disponibilità ad approfondire il tema e a proseguire il confronto, ma con un veicolo diverso da quello rappresentato dall'articolo aggiuntivo in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarracino 6.07.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice del-

l'articolo aggiuntivo Madia 6.013: si intende vi abbia rinunciato.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Sportiello 6.028, di cui è cofirmatario, richiama l'emendamento Sportiello 1.17, precedentemente accantonato, relativo al riconoscimento di benefici contributivi in favore delle lavoratrici vittime di violenza prese in carico dai centri antiviolenza. Osserva che la proposta emendativa in esame presenta un contenuto analogo, riferito in particolare alle lavoratrici autonome che abbiano subito violenza e siano inserite in percorsi di protezione, prevedendo per esse una sospensione per un determinato periodo. Rileva pertanto l'opportunità di accantonare anche tale proposta, al fine di consentire una valutazione coordinata con l'emendamento precedentemente accantonato, trattandosi di misure tra loro strettamente collegate.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, concordi le relatrici e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sportiello 6.028.

Dispone altresì di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Mari 6.035.

Avverte che i presentatori hanno ritirato l'articolo aggiuntivo D'Attis 6.010.

Constata l'assenza della presentatrice degli articoli aggiuntivi Madia 6.013 e 6.014: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Sportiello 6.022 e 6.023.

Lorenzo MALAGOLA (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.029.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, rammenta che sull'articolo aggiuntivo Mascaretti 6.034 i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole con riformulazione che è in distribuzione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Mascaretti 6.034, evidenzia alcune perplessità in ordine alla sua chiarezza, anche in relazione

alla riformulazione proposta dai relatori e dal Governo, e al coordinamento con la normativa vigente. Osserva che la proposta fa riferimento a un accompagnamento in un contesto professionale definito in termini molto ampi, senza chiarire adeguatamente a quali soggetti si applichi, in quali situazioni e secondo quali modalità operative. Precisa di non esprimere una contrarietà di merito rispetto alla finalità dell'intervento, ma rileva che la norma appare poco collegata agli strumenti già previsti in materia di inclusione lavorativa e di accompagnamento delle persone fragili o in difficoltà. Sottolinea, inoltre, che non risulta chiaro quale soggetto debba attivare la misura, chi debba valutarne i presupposti, se il lavoratore possa rifiutarla e quali conseguenze ne deriverebbero. Ritiene pertanto che, prima di procedere, sia necessario un approfondimento ulteriore, al fine di evitare l'introduzione di una disposizione non sufficientemente determinata e difficilmente applicabile.

Conclude invitando i relatori e la rappresentante del Governo a chiarire meglio il contenuto della proposta di riformulazione, manifestando disponibilità a valutarla positivamente qualora ne siano precisati ambito, finalità e modalità di attuazione.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, intervenendo per esprimere il suo personale punto di vista in risposta alle considerazioni svolte dalla deputata Guerra, rileva che l'articolo aggiuntivo in esame, riformulato nei termini proposti, rientra nel novero delle misure su cui insiste, al momento della votazione, una aleatorietà applicativa. Ritiene allo stesso tempo che, ove la disposizione fosse approvata, sarà poi cura delle amministrazioni competenti, in particolare del Ministero del lavoro e degli altri Ministeri interessati, definirne le modalità concrete della sua attuazione e il coordinamento con gli strumenti già esistenti.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, illustra la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mascaretti 6.034, sottoli-

neando come l'intervento del Governo abbia avuto come obiettivo principale quello di offrire maggiore chiarezza ad una misura condivisibile in coordinamento con gli altri strumenti già in vigore in materia.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) esprime insoddisfazione nei riguardi dell'illustrazione della riformulazione proposta, ribadendo le diverse lacune dell'articolo aggiuntivo in esame: dalla mancanza di un riferimento normativo, all'incertezza sulla platea dei soggetti coinvolti, passando per il mancato coordinamento con le misure vigenti.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, procede ad un'ulteriore illustrazione della proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Mascaretti 6.034.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ribadisce la propria insoddisfazione per l'illustrazione della riformulazione proposta, sottolineando, in particolare, la gravità dell'assenza di una relazione tecnica a corredo della medesima proposta.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Mascaretti 6.034, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che è ormai trascorso il termine indicativamente prospettato per la predisposizione delle riformulazioni e per la presentazione degli emendamenti dei relatori.

Chiede pertanto di conoscere il numero delle proposte emendative riformulate e degli emendamenti ancora da esaminare, anche al fine di consentire ai gruppi di valutare l'eventuale presentazione di subemendamenti e di organizzare conseguentemente il prosieguo dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto della richiesta formulata dal deputato Scotto, facendo tuttavia presente che il termine indicativamente prospettato per la predisposizione delle proposte di riformulazione e per la presentazione degli emen-

damenti da parte dei relatori non appare, in realtà, ancora trascorso.

Dispone, poi, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Malagola 6.031.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Malagola 6.032 (*vedi allegato 2*).

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Conte 7.32, di cui è cofirmatario, sottolinea che la proposta delle opposizioni in materia di salario minimo, sostenuta anche da numerosi cittadini, rappresenta un punto di partenza essenziale per restituire dignità al lavoro nel Paese. Rileva che essa risponde alle esigenze dei lavoratori poveri, richiamando il principio costituzionale secondo cui ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Evidenzia che circa l'11 per cento dei lavoratori, percentuale prossima al 12 per cento, si troverebbe oggi in condizione di povertà lavorativa, dato che ritiene particolarmente grave e rispetto al quale il Governo non avrebbe sinora fornito risposte adeguate.

Osserva che il decreto in esame non affronta efficacemente tale criticità e che l'assenza di una soglia minima legale, unitamente al venir meno di precedenti strumenti di protezione sociale, ha contribuito ad aggravare la vulnerabilità di numerosi lavoratori e famiglie.

Fa presente che le soluzioni prospettate dalla maggioranza non appaiono idonee a correggere le fragilità del mercato del lavoro, nel quale molte persone sarebbero costrette ad accettare occupazioni scarsamente retribuite e non pienamente rispettose dei diritti, anche sotto il profilo della salute e della sicurezza.

Ricorda che, pur essendo emerse difficoltà nella precedente legislatura, la proposta del salario minimo ha oggi raccolto una convergenza più ampia tra le opposizioni. Conclude invitando la maggioranza a riconsiderare la propria posizione, ribadendo l'impegno a proseguire nell'azione politica e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica affinché l'introduzione del salario

minimo legale possa divenire legge dello Stato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Conte 7.32, di cui è cofirmataria, fa presente che il provvedimento compie un passo significativo laddove assume quale parametro di riferimento i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, ma sottolinea che tale previsione non è di per sé sufficiente a garantire la piena attuazione dell'articolo 36 della Costituzione. Osserva, infatti, che la norma costituzionale non richiede soltanto una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro, ma anche sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Fa presente che anche un contratto collettivo sottoscritto da organizzazioni rappresentative può, ove non rinnovato per un periodo particolarmente lungo, non risultare più idoneo ad assicurare una retribuzione adeguata. Richiama, a titolo esemplificativo, il caso di contratti applicati al personale delle residenze sanitarie assistenziali rimasti invariati per molti anni, rilevando che la mera conformità formale al contratto collettivo non esclude la possibile insufficienza del trattamento economico rispetto ai parametri costituzionali.

Sottolinea, pertanto, la necessità di integrare il provvedimento mediante la previsione di un salario minimo legale, da aggiornare periodicamente attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni competenti, così da offrire un parametro certo e immediatamente applicabile.

Evidenzia che tale soluzione consentirebbe di evitare che il singolo lavoratore sia costretto ad agire in giudizio per ottenere il riconoscimento di una retribuzione conforme all'articolo 36 della Costituzione.

Rileva, infine, che il salario minimo non rappresenta una misura alternativa alla contrattazione collettiva, bensì uno strumento volto a garantirne l'effettività e a tutelare i lavoratori nei casi in cui la retribuzione risulti insufficiente.

Osserva che, secondo le valutazioni richiamate, la soglia originariamente indicata dovrebbe oggi attestarsi intorno ai 9,40

o 9,50 euro l'ora, con una perdita annua per i lavoratori interessati pari a circa 140 o 150 euro in conseguenza del mancato aggiornamento.

Conclude ribadendo che l'emendamento in esame contribuirebbe a riequilibrare il provvedimento, rendendolo maggiormente coerente con i principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione.

Francesco MARI (AVS), intervenendo sull'emendamento Conte 7.32, di cui è cofirmatario, ribadisce la centralità dell'introduzione di un salario minimo legale, osservando che tale proposta non costituisce una posizione meramente identitaria dell'opposizione, bensì una risposta necessaria alla crescente diffusione del lavoro povero e all'insufficienza delle retribuzioni.

Sottolinea che il sistema economico e il mercato del lavoro non possono continuare a fondarsi sulla compressione dei salari e sulla riduzione del costo del lavoro, impostazione che avrebbe prodotto effetti negativi per il Paese e per la dignità dei lavoratori.

Richiama l'articolo 36 della Costituzione, evidenziando che il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere contrapposto alla previsione di una soglia minima inderogabile, ma trova in essa uno strumento concreto di attuazione.

Ritiene, pertanto, impropria la contrapposizione tra salario giusto e salario minimo, rilevando che la tutela costituzionale del lavoro richiede misure effettive, anche con riferimento alla riduzione dell'orario e al miglioramento delle condizioni di vita.

Esprime, infine, forte contrarietà all'impostazione del provvedimento, giudicandola rischiosa sul piano politico e culturale, in quanto suscettibile di indebolire la protezione costituzionale del lavoro.

Conclude preannunciando la prosecuzione dell'opposizione, in sede parlamentare e nel Paese, a difesa del salario minimo e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Conte 7.32, di cui è co-

firmatario, rileva che la reiezione dell'emendamento segnerebbe in modo definitivo il giudizio negativo sul decreto in esame, già caratterizzato, a suo avviso, da rilevanti carenze e criticità.

Sottolinea che non può esservi un salario equo in assenza di una soglia minima legale, al di sotto della quale nessuna retribuzione possa scendere, osservando che il solo richiamo al trattamento economico complessivo rischia altrimenti di rimanere privo di effettive garanzie per i lavoratori.

Evidenzia che la strada alternativa indicata dalla maggioranza non avrebbe prodotto, negli ultimi anni, risultati concreti in favore dei lavoratori poveri, i quali avrebbero perduto, secondo le stime richiamate, circa mille euro annui rispetto all'introduzione di un salario minimo adeguatamente rivalutato, quantificabile oggi in circa 9,40 euro l'ora.

Rammenta, inoltre, che il salario minimo legale è già previsto in ventidue Paesi dell'Unione europea e ritiene che la contrarietà della maggioranza abbia impedito di offrire una risposta concreta a circa quattro milioni di lavoratori in condizione di povertà.

Sottolinea che la dignità del lavoro e della retribuzione costituisce un elemento essenziale della qualità democratica dello Stato e osserva che la decisione assunta priva il Parlamento dell'occasione di intervenire efficacemente su tale terreno.

Conclude preannunciando che la questione sarà nuovamente posta all'attenzione della Commissione attraverso l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare già calendarizzata, auspicando che essa possa essere esaminata nel merito senza interventi volti a snaturarne il contenuto.

Luigi MARATTIN (MISTO), intervenendo sull'emendamento Conte 7.32 e in risposta all'onorevole Scotto, richiama i contenuti della direttiva europea, che prevede l'alternativa tra salario minimo fissato per legge oppure una copertura dell'80 per cento tramite contrattazione collettiva. L'Italia rispetta il requisito richiesto dalla direttiva europea, pertanto questa non può essere adottata quale motivazione per l'adozione del salario minimo. Ricorda, infatti, come

su 26 Paesi europei, ben 4 abbiano scelto il modello della contrattazione collettiva.

Fa notare come nell'ambito della contrattazione collettiva siano esigui i casi in cui si sono adottati salari inferiori a 9 euro orari, si chiede allora quale forzatura abbia spinto in questi casi i sindacati ad accettare un tale livello di salario, e – qualora siffatta forza coercitiva non ci sia stata – si domanda perché Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra non abbiano rivolto una polemica nei confronti di Maurizio Landini sul punto.

Pur preferendo il modello della contrattazione collettiva, non riterrebbe uno scandalo l'adozione del salario minimo fissato per legge: ciò non rappresenterebbe di per sé una follia, a differenza della riduzione dell'orario di lavoro, che sarebbe particolarmente problematica in considerazione di 20 anni di mancata crescita della produttività. Tuttavia sottolinea la sua contrarietà alla proposta di salario minimo poiché i proponenti si sono impuntati sull'individuazione della relativa soglia a 9 euro all'ora, con ciò implicando che sotto tale soglia si avrebbe sfruttamento.

Ricorda come l'Organizzazione internazionale del lavoro abbia raccomandato agli Stati, in caso di adozione di un salario minimo per legge, di non individuare una soglia che sia superiore al 60 per cento del salario mediano. Nel caso dell'Italia 9 euro orari corrisponderebbero al 75 per cento del salario mediano, quindi il salario minimo più alto del mondo dopo la Colombia; tale percentuale al Sud sarebbe addirittura il 90 per cento del salario mediano, con ciò comportando l'adozione del salario minimo legale più alto al mondo. Preconizza dunque come tra le conseguenze dell'adozione di una siffatta misura si avrebbe un aumento della disoccupazione, verificandosi un calo delle assunzioni oppure un aumento delle assunzioni in nero. Ribadisce dunque le argomentazioni per cui la sua forza politica è contraria al salario minimo.

Evidenziando infine la difficoltà del dibattito parlamentare ad entrare nel merito delle questioni, poiché i singoli interventi paiono ripetitivi e non comunicanti tra

loro, auspica di poter ascoltare risposte puntuali sulle questioni sollevate.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Conte 7.32, di cui è cofirmatario, risponde all'onorevole Marattin, il cui intervento — particolarmente critico avverso le opposizioni — viene definito come « di lotta e di governo ». Sottolinea come nessuno abbia imposto ai sindacati, in sede di contrattazione collettiva, di accettare un livello di salari inferiore, tuttavia evidenzia come tale risultato sia stato configurabile in base a contingenti equilibri negoziali, proprio per via della mancanza di una legge che fissi un salario minimo.

Evidenzia come la contrattazione collettiva in Italia sia ancora debole sul punto, nonostante l'ampia copertura. Richiamando la strage di Amendolara, verificatasi il 1° giugno scorso, fa presente come i lavoratori colpiti fossero assunti regolarmente a 5 euro orari lordi: ritiene che se ci fosse stata una soglia salariale minima questi non avrebbero avuto una retribuzione regolare eppure tanto esigua. Le critiche al salario minimo non sono in definitiva giustificate, perché ove introdotto — in 22 Paesi europei su 26 — non vi è stato l'abbassamento dei salari ipotizzato dai detrattori della misura, e anche il venire meno di alcuni posti di lavoro è stato compensato dalle misure di riduzione dell'orario di lavoro.

Ritiene non sia vero che con un salario minimo a 9 euro orari l'Italia avrebbe il salario minimo più alto, poiché tale soglia sarebbe inferiore alla misura fissata in diversi paesi come Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Lussemburgo, Francia, Belgio. Sottolinea come non vi siano Paesi in Europa che, aumentando il salario minimo, abbiano perso posti di lavoro, mentre al contrario è aumentato il PIL, poiché i lavoratori hanno avuto più soldi da spendere, ed è diminuita l'inflazione. Invita pertanto a trovare una soluzione, abbandonando pregiudiziali politiche e ponendo quale presupposto di partenza il dato dei 5 milioni di lavoratori poveri presenti in Italia.

Con riguardo alla relativa proposta di legge, già presentata dalle opposizioni e ulteriormente veicolata in questa sede sotto forma di emendamento, evidenzia come

questa comporti comunque un rafforzamento della contrattazione collettiva allo stesso tempo fissando un salario minimo quale paletto sotto il quale non si può scendere.

Richiama dunque l'esperienza tedesca, dove il salario minimo al momento dell'introduzione è stato inizialmente fissato a 8,50 euro orari per poi innalzarlo con successivi interventi (tanto che oggi si discute di portarlo a 14 euro orari), che ha dimostrato come tale misura non abbia comportato una diminuzione della produttività.

Invita dunque gli interlocutori a ragionare nel merito, ritenendo che una soglia vada fissata, eventualmente anche discutendo sulla sua precisa individuazione, evidenziando come tale misura sia dovuta anche per sostenere le famiglie a basso reddito.

Con riferimento, infine, all'ulteriore problema delle assunzioni irregolari, sollevato dal collega Marattin, richiede che tale questione non sia strettamente attinente e che debba pertanto essere discussa a prescindere dal tema del salario minimo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) interviene in risposta all'intervento dell'onorevole Marattin per fornire alcune precisazioni. Innanzitutto, sottolinea come nessuno sostenga che la direttiva europea obblighi ad adottare il salario minimo, e che semmai quella sostenuta dai proponenti è una terza via rispetto all'alternativa secca prospettata dal collega Marattin. Con riferimento poi all'individuazione della soglia del salario minimo a 9 euro orari, fa presente come questa sia stata calcolata a partire dai parametri della direttiva, ossia partendo dal 50 per cento del salario medio e aggiornandolo all'inflazione nonché alle relative previsioni, facendo presente che è comunque possibile determinare la soglia tramite altre formule.

Rispetto poi agli esempi di contrattazione collettiva citati nei precedenti interventi, che hanno fissato il salario al di sotto dei 9 euro orari, fa presente che la situazione andrebbe valutata tenendo conto di alcuni elementi di contesto, in particolar modo evidenzia come le sentenze della Cassazione sull'articolo 36 della Costituzione

riguardassero categorie di lavoratori i cui contratti erano scaduti da ben 7 anni. Infine, ricorda come il salario minimo di 9 euro non si riferisca al salario nel suo complesso, ma al minimo tabellare.

La Commissione respinge l'emendamento Conte 7.32.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Scotto 7.5, di cui è cofirmataria, spiega come questo rechi una modifica volta a far fronte all'incompletezza del comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento in esame. Infatti, evidenza come occorra fare riferimento a un salario orario minimo legale al fine di temperare all'articolo 36 della Costituzione, il quale prevede che la retribuzione del lavoratore sia non solo proporzionata ma anche sufficiente.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'emendamento Scotto 7.5, che sottoscrive, ricorda come la Costituzione preveda per il lavoratore e per la sua famiglia il diritto a un'esistenza libera e dignitosa, mentre non fa riferimento al rischio che singole imprese possano chiudere.

Stigmatizzando la posizione del Governo, che concentra le sue attenzioni sul diritto a sfruttare il lavoratore, reputa necessario ricalibrare gli sforzi avendo particolare riguardo della posizione del lavoratore. Reputa pertanto che tutti colleghi dovrebbero sottoscrivere l'emendamento in discussione, poiché confermativo dei concetti già espressi dalla Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 7.5.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che il deputato Scotto ha sottoscritto l'emendamento Mari 7.62.

La Commissione respinge l'emendamento Mari 7.62.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Tucci 7.33, che dichiara

di sottoscrivere, avverte i colleghi che una bocciatura della proposta emendativa equivale a una bocciatura della Costituzione, alle cui disposizioni fa specifico riferimento la proposta. Ritiene pertanto che un voto favorevole all'emendamento sarebbe una scelta di buonsenso.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Tucci 7.33, Mari 7.56, Carotenuto 7.34, Carotenuto 7.42 e Aiello 7.36.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento 7.35 a sua prima firma, che illustra, sottolinea come la proposta riproponga il tema del salario minimo, non tanto per una questione politica, bensì per sostituire il trattamento economico complessivo, non ancora definito dal decreto in esame.

Richiamando quanto già emerso dagli interventi dei soggetti ascoltati nel corso delle audizioni sul provvedimento, reputa che senza una cornice idonea a meglio individuare il suddetto trattamento vi sia il rischio di generare il caos, portando alla moltiplicazione dei contenziosi e all'intasamento dei tribunali.

Ritiene dunque utile, finché non venga definito il trattamento economico complessivo, che si faccia riferimento a un trattamento economico minimo.

La Commissione respinge l'emendamento Tucci 7.35.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Madia 7.24: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Carotenuto 7.38 e 7.47 e l'emendamento Mari 7.59.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento agli emendamenti all'articolo 7 a propria firma non ancora esaminati, evidenza come questi intervengano per sanare le problematiche conseguenti alla man-

cata definizione del trattamento economico complessivo da parte del provvedimento.

Domandando al Presidente se siano in arrivo proposte di riformulazione sul tema, chiede di non procedere con le votazioni riferite agli emendamenti all'articolo 7, manifestando la sua disponibilità a valutare tali possibili riformulazioni, anche al fine di considerare – nel caso di proposte soddisfacenti – l'eventuale ritiro degli emendamenti a sua firma.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, preso atto delle richieste della deputata Guerra, sospende brevemente i lavori al fine di svolgere successivamente un Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**La seduta, sospesa alle 15.55, è ripresa alle 16.45.**

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che si intendono accantonate le restanti proposte emendative riferite all'articolo 7.

Andrea GIACCONE (LEGA) ritira l'emendamento 8.3. a sua prima firma.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando si voteranno le proposte emendative rimaste accantonate.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, precisa che le proposte emendative accantonate saranno esaminate nel corso della prossima seduta. Avverte, quindi, che devono intendersi accantonati gli emendamenti Giaccone 8.2. e Gribaudo 8.1.

La Commissione respinge l'emendamento Carotenuto 9.2.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Mari 9.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mari 9.4 e Tucci 9.3.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che, in assenza di obiezioni, devono intendersi accantonate tutte le proposte emendative riferite agli articoli 10, 11 e 12.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva che anche gli articoli 13, 14 e 15 contengono disposizioni relative alla prevenzione ed al contrasto del caporalato digitale, volte a dare attuazione alla normativa eurounitaria, strettamente connesse a quelle di cui all'articolo 12. Chiede, pertanto, l'accantonamento anche di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 13, 14 e 15.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che, in assenza di obiezioni, devono intendersi accantonate tutte le proposte emendative riferite agli articoli 13, 14 e 15.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, intervenendo sull'emendamento Tassinari 16.7, identico agli emendamenti Caparvi 16.3 e Scotto 16.10, rileva come esso sia volto a sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, comma 201, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo la quale il diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta, nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra, degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro anche aziendali.

Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti in esame essendo stato presentato un emendamento che proroga l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 201, lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 31 ottobre 2026 al 1° gennaio 2027.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che, in assenza di obiezioni, devono intendersi accantonati gli identici emendamenti Tassinari 16.7, Caparvi 16.3, Scotto 16.10 nonché l'articolo aggiuntivo Della Vedova 16.014.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ghio 16.019 di cui è cofirmatario, rileva come tutte le forze politiche di maggioranza dichiarino di essere disponibili ad aiutare i lavoratori portuali salvo poi assumere decisioni che non vanno a favore di tale categoria.

Dichiara, pertanto, di ritenere che la reiezione di tale proposta emendativa costituisca un grandissimo errore per l'attuale maggioranza oltre che per l'intero Parlamento.

Francesco MARI (AVS) chiede di poter sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ghio 16.019.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Ghio 16.019 e Tucci 16.065.

Silvio GIOVINE (FDI) ritira l'articolo aggiuntivo 16.085 a sua prima firma.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che è stata presentata dai relatori una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 16.010 (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 16.010 proposta dai relatori.

Andrea GIACCONE (LEGA), in qualità di cofirmatario, accoglie la proposta di riformulazione dei relatori.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel riconoscere l'importanza della proposta emendativa presentata dalla collega Comaroli, domanda tuttavia se sia opportuno affrontare in questo momento il tema dei criteri per il riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito sanitario, socio-sanitario, che siano state conseguite all'estero, dal momento che il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da cittadini UE per l'esercizio delle professioni regionali figura tra gli oggetti degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia diffe-

renziata tra lo Stato e le Regioni richiedenti.

Ne chiede, quindi, l'accantonamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo Comaroli 16.010, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che, in assenza di obiezioni, devono intendersi accantonati gli articoli aggiuntivi Gusmeroli 16.026 e 16.027.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che l'articolo aggiuntivo Varchi 16.087 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Mari 16.082.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 16.018 di cui è cofirmatario, stigmatizza il fatto che il Governo abbia espresso parere contrario, sottolineando come la proposta emendativa in esame, intervenendo sul decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, miri ad affrontare l'importante tema dei lavori usuranti.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ghio 16.018.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che gli identici articoli aggiuntivi Furgiuele 16.033 e Tassinari 16.054 sono stati ritirati dai presentatori. Costata quindi l'assenza del presentatore dell'identico articolo aggiuntivo Rosato 16.038: si intende che vi abbia rinunciato. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Lazzarini 16.043 è stato ritirato dal presentatore. Avverte altresì che gli identici articoli aggiuntivi Giacccone 16.035 e Squeri 16.051 sono stati ritirati dai presentatori; costata quindi l'assenza del presentatore dell'identico articolo aggiuntivo Steger 16.046: si intende che vi abbia rinunciato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonafè 16.048, rileva come l'eventuale mancata approva-

zione della proposta emendativa in esame, non consenta al Governo di intervenire tempestivamente in un settore quale quello della moda, che necessita di interventi strutturali a causa del drammatico impatto che la crisi ha provocato sullo stesso. Evidenziando la contraddizione insita in un provvedimento che si pone l'obiettivo di risolvere le problematiche presenti nel mercato del lavoro, e che non adotta poi misure specifiche per risolvere la crisi in atto nel settore della moda, si rammarica del fatto che il Governo sarà costretto poi ad intervenire successivamente con misure che si riveleranno necessariamente tardive e, per tale motivo, inefficaci.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore* avverte che i deputati dei gruppi del PD e del M5S hanno sottoscritto l'articolo aggiuntivo Bonafè 16.048.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bonafè 16.048.

Walter RIZZETTO, *presidente e relatore*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lazzarini 16.072 è stato ritirato dalla presentatrice. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Tassinari 16.050 è accantonato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 giugno 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.45.

## ALLEGATO 1

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo.**

**PROPOSTE EMENDAMENTIVE PRESENTATE DAI RELATORI**

ART. 11.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera q) è inserita la seguente:

«q-bis) per i soli datori di lavoro privati, il codice alfanumerico unico assegnato al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai sensi dell'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) » sono inserite le seguenti: « , q-bis) ».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 15, comma 1, lettera a), capoverso 2.ter, sopprimere le parole: « per ogni account in più associato al singolo codice fiscale. »;*

*all'articolo 18, comma 1, sopprimere le parole: « , ivi incluso il contratto di apprendistato ».*

**11.8. I Relatori.**

*Nel capo V, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Continuità occupazionale dei lavoratori somministrati)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dei periodi di missione » sono inserite le seguenti: « di lavoratori assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo determinato, »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il lavoratore assunto dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato può svolgere periodi di missione a termine presso un medesimo utilizzatore, aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata complessiva, anche non continuativa e ulteriore rispetto a quella prevista dal comma 2, non superiore a trentasei mesi, salvo che il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite temporale ».

2. Il limite temporale di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Eventuali precedenti periodi di missione di lavoratori già assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato non rilevano ai fini del suddetto computo.

3. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore in costanza o al termine del periodo di missione.

**16.094.** I Relatori.

*Nel capo IV, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

Art. 16-bis.

*(Misure di sostegno in favore delle imprese nei casi di crisi aziendali complesse)*

1. I finanziamenti erogati, sulla base di contratti di programma, accordi di sviluppo e contratti di sviluppo, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e del codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, nonché i finanziamenti erogati nell'ambito di programmi europei cofinanziati dai fondi strutturali o da strumenti dell'Unione europea, compreso il Fondo InvestEU di cui al regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, sono subordinati a un impegno pluriennale di mantenimento dei livelli occupazionali da parte del soggetto beneficiario. L'impegno deve specificare: *a)* il numero minimo di unità lavorative da mantenere, distinto per tipologia contrattuale; *b)* la sede o le sedi produttive di riferimento; *c)* il periodo di vincolo, determinato ai sensi del presente comma. L'impegno di mantenimento dei livelli occupazionali ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni dalla data di erogazione dell'ultima rata del finanziamento. La durata specifica è determinata, caso per caso, con il decreto o l'atto di concessione del finanziamento, tenendo conto dei seguenti parametri: *a)* l'entità del contributo pubblico in rapporto al fatturato e all'organico del soggetto beneficiario; *b)* la rilevanza strategica del sito produttivo per l'economia del territorio, certificata dalla regione competente; *c)* il grado di dipendenza occupazionale locale, espresso come rapporto percentuale tra il numero dei lavoratori dipendenti del soggetto beneficiario e il nu-

mero totale degli occupati nel comune o nella provincia di riferimento; *d)* la durata dell'esposizione debitoria o del rischio di delocalizzazione attestata nel piano industriale; *e)* i precedenti aiuti pubblici ricevuti negli ultimi dieci anni. I parametri di cui alle lettere da *a)* a *e)* del quarto periodo sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli impegni di cui al presente comma sono registrati in un'apposita sezione del Registro nazionale delle condizionalità occupazionali, istituito ai sensi del comma 7.

2. In caso di crisi aziendale sopravvenuta, ai sensi del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione dei casi di liquidazione giudiziale e di amministrazione straordinaria, il soggetto beneficiario può chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una revisione del periodo di durata residua del vincolo di mantenimento dei livelli occupazionali, motivata da elementi di fatto nuovi e non prevedibili al momento della stipulazione dell'accordo. La revisione non può ridurre la durata residua del vincolo a meno di diciotto mesi dalla data della richiesta. Essa sospende, non estinguendolo, l'obbligo di restituzione per la durata della procedura di revisione ed è soggetta al parere obbligatorio, non vincolante, delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto di programma o dell'accordo o contratto di sviluppo originari. La revisione non è ammessa qualora la riduzione occupazionale sia riconducibile a decisioni di delocalizzazione produttiva verso Paesi non appartenenti all'Unione europea adottate nei dodici mesi precedenti la richiesta di revisione. Le modalità di accertamento, quantificazione e recupero sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì ai finanziamenti pubblici di cui al comma 1 erogati nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali il periodo di utilizzo o di rendicontazione non sia ancora concluso alla medesima data. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia, procedono alla ricognizione dei soggetti beneficiari rientranti nell'ambito di applicazione del presente comma e li invitano a sottoscrivere, entro i successivi novanta giorni, un atto aggiuntivo all'atto di concessione originario, recante l'impegno di mantenimento dei livelli occupazionali di cui al comma 1, con durata residua non inferiore a tre anni dalla data di sottoscrizione. In caso di mancata sottoscrizione dell'atto aggiuntivo entro il termine di cui al secondo periodo, l'amministrazione concedente procede al recupero proporzionale dei contributi erogati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 2, assumendo come periodo di vincolo residuo il triennio decorrente dalla data di scadenza del termine per la sua sottoscrizione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai finanziamenti per i quali sia già intervenuta la restituzione integrale o sia pendente una procedura concorsuale aperta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Qualora l'Ispettorato nazionale del lavoro accerti una riduzione dei livelli occupazionali intervenuta al di fuori dei casi previsti dal comma 2, il periodo di vincolo residuo è raddoppiato automaticamente dalla data del provvedimento di accertamento, con corrispondente estensione dell'obbligo di restituzione proporzionale di cui al medesimo comma 2. Ai fini del presente comma, costituiscono indici presuntivi di violazione, singolarmente o congiuntamente: *a)* la cessione di ramo d'a-

zienda a soggetto giuridico collegato o controllato, anche indirettamente, con contestuale riduzione dell'organico nel sito produttivo oggetto dell'accordo, avvenuta entro il periodo di vincolo; *b)* il trasferimento di funzioni produttive verso unità operative ubicate in Paesi non appartenenti all'Unione europea o in Paesi membri dell'Unione europea in cui il costo del lavoro è inferiore al 60 per cento della media nazionale italiana, documentato da atti societari, contratti di fornitura o comunicazioni alle autorità di vigilanza; *c)* la riduzione dell'organico in misura superiore alla soglia di cui al comma 3 contestualmente all'aumento del ricorso a contratti di appalto o di somministrazione per le medesime mansioni nel medesimo sito produttivo; *d)* la presentazione di piani industriali contenenti previsioni di riduzione occupazionale nei dodici mesi successivi alla stipulazione dell'accordo, non comunicati all'amministrazione concedente al momento della stipulazione stessa. L'accertamento della violazione è effettuato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni sindacali firmatarie, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o della regione territorialmente competente, con provvedimento motivato adottato nel rispetto del contraddittorio con il soggetto beneficiario, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avverso il provvedimento di accertamento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'obbligo di restituzione, salvo che il tribunale amministrativo regionale disponga misure cautelari ai sensi dell'articolo 55 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. I contributi in conto capitale e i crediti d'imposta destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come da ultimo modificati dall'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,

sono condizionati, per le imprese con organico superiore a duecentocinquanta dipendenti, alla sottoscrizione di un piano triennale di mantenimento dei livelli occupazionali. Il piano è approvato dalla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In caso di mancato rispetto del piano, il credito d'imposta è ridotto proporzionalmente per il periodo d'imposta in corso alla data di accertamento della violazione e per i successivi e la quota già fruita eccedente la quota spettante è recuperata ai sensi dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

6. Le imprese beneficiarie di cui ai commi 2 e 4 trasmettono annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione sullo stato di attuazione degli impegni occupazionali assunti, che è pubblicata nel Registro nazionale delle condizionalità occupazionali istituito ai sensi del comma 7. L'Istituto nazionale della previ-

denza sociale e l'Ispettorato nazionale del lavoro esercitano le funzioni di controllo e verifica. Le informazioni acquisite sono trasmesse ogni sei mesi dal medesimo Ministero alle Commissioni parlamentari competenti.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Registro nazionale delle condizionalità occupazionali. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti le modalità di funzionamento, i contenuti e le procedure di accesso al Registro. La tenuta del Registro è affidata all'Ispettorato nazionale del lavoro, che si avvale delle infrastrutture informatiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**16.095.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911  
Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 6.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 355 è inserito il seguente:

« 355-*bis*. Ai fini di cui al comma 355, a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In fase di prima applicazione della presente disposizione la comunicazione di cui al primo periodo è effettuata entro il 1° settembre 2026. Ciascun aggiornamento relativo ai dati e agli elementi identificativi è trasmesso entro il 1° settembre dell'anno di riferimento. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. All'attuazione del presente comma, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

**6.16.** (Nuova formulazione) Volpi.

*Nel capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

Art. 6-*bis*.

(Tutor per la sostenibilità economica)

1. Nell'ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi

strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità relativi al periodo di programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del « *tutor* per la sostenibilità economica », al fine di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.

2. Il *tutor* di cui al comma 1 svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilità economica della persona che abbia subito la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficoltà di reinserimento lavorativo.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, il *tutor* coadiuva il lavoratore nella valutazione della sostenibilità delle proprie obbligazioni economiche, finanziarie e abitative e lo assiste nei rapporti con gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, le amministrazioni pubbliche, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, le università, gli enti gestori del patrimonio residenziale pubblico e gli altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche della prestazione o del debito maturato e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.

**6.034.** (Nuova formulazione) Mascaretti.

*Nel capo I, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

*Art. 6-bis.*

*(Lavoro per le persone in condizioni di disabilità)*

1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto di lavoro a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ».

**6.032.** Malagola.

*Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

*Art. 16-bis.*

*(Misure urgenti per garantire la continuità dei servizi di assistenza sanitaria, sociosanitaria e socio-assistenziale)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « limitatamente a coloro che intendono esercitare una professione medica o sanitaria »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per coloro che intendono esercitare l'attività di operatore di interesse

sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con intesa da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i parametri formativi minimi che le qualifiche professionali conseguite all'estero devono soddisfare.

2-ter. L'assunzione degli operatori di interesse sanitario cui al comma 2-bis avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di idoneità delle qualifiche professionali conseguite all'estero previste dall'intesa di cui al medesimo comma 2-bis da parte delle strutture di cui al comma 1 »;

c) al comma 3, le parole: « dell'intesa di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « delle intese di cui ai commi 2 e 2-bis »;

d) al comma 4, le parole: « sulla base del riconoscimento regionale, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2029 le disposizioni di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano altresì agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, assunti presso le strutture di cui al comma 1 del presente articolo ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**16.010.** *(Nuova formulazione)* Comaroli, Giaccone, Caparvi, Lazzarini.

**XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	123

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. ». COM(2026) 321 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	120
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato)</i> .....	124
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali). COM(2026) 16 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	120
<i>ALLEGATO 3 (Documento approvato)</i> .....	127
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	121

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di rappresentanti di Egualia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	121
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	121
Audizione informale di rappresentanti di Farmindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/	

2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	121
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Assobiotec, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	122

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

**Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.**

**C. 2700 Governo.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione esprime oggi il parere di competenza sul testo iniziale del disegno di legge C. 2700, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, predisposto in attuazione di quanto previsto dal Documento di finanza pubblica 2025, che ha indicato il disegno di legge quale collegato alla legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207.

Soffermandosi sulle disposizioni di maggiore interesse per le competenze della Commissione, segnala innanzitutto che l'articolo 1 del disegno di legge reca i termini e le modalità procedurali per l'esercizio della delega in materia di professioni sanitarie, facendo riferimento alle finalità di potenziare il Servizio sanitario nazionale e di assicurare la disponibilità delle risorse umane necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei prin-

cipi di dignità e centralità della persona, operando altresì un richiamo generale ai principi costituzionali e a quelli dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

L'articolo 2 reca l'elencazione dei principi e criteri direttivi generali che dovranno guidare l'esercizio della delega legislativa, richiamando la necessità di assicurare il coordinamento e l'aggiornamento normativo, l'abrogazione di disposizioni incompatibili con l'introduzione delle nuove disposizioni previste nei decreti legislativi, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea, oltre che nel rispetto del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni (lettera a)).

L'articolo 3 reca principi e criteri direttivi specifici per l'adozione di misure in favore del personale sanitario, mentre le misure contemplate dai principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 4 sono intese alla valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario. Tra questi, segnala la definizione di una strategia per la costruzione di un sistema di gestione dell'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, che ne assicuri l'utilizzo nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale (disciplina contenuta nel regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024) (lettera c)).

I principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 5 concernono la formazione sanitaria specialistica, con particolare riferimento ad alcune professioni, mentre quelli recati dall'articolo 6 concernono la revisione della disciplina degli ordini delle pro-

fessioni sanitarie e delle relative federazioni nazionali.

L'articolo 7 reca modifiche al codice penale in materia di punibilità per colpa nell'ambito della professione sanitaria, mentre l'articolo 8 reca modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, modificando il regime di responsabilità professionale dell'esercente una professione sanitaria, con particolare riferimento alla responsabilità civile.

Precisa pertanto che il presente provvedimento non implica direttamente lo svolgimento del « test di proporzionalità » previsto dalla normativa europea per le limitazioni all'accesso delle professioni regolamentate, in quanto non introduce regolazioni sostanziali sull'accesso o sull'esercizio delle suddette professioni. Sottolinea, tuttavia, che i futuri decreti legislativi, che daranno attuazione alla delega qui conferita, saranno soggetti all'applicazione del test. Fa presente che questi atti dovranno pertanto essere corredati da una dettagliata e rigorosa valutazione di proporzionalità, che ne attesti la piena coerenza con i criteri e i requisiti stringenti definiti dalla direttiva (UE) 2018/958, garantendo così che ogni nuova misura sia giustificata, necessaria e non discriminatoria.

Oltre a ciò, afferma di condividere quanto affermato dall'analisi tecnico-normativa che correda il disegno di legge, secondo la quale la proposta è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto è in linea con il diritto alla tutela della salute sancito dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ed è coerente con i principi in materia di concorrenza, di formazione continua e sicurezza sul lavoro, di libera circolazione delle persone e dei lavoratori, di non discriminazione e parità di trattamento previsti dai Trattati europei. Evidenzia che essa inoltre rispetta i principi stabiliti dalle direttive europee sul riconoscimento delle qualifiche professionali e, segnatamente, la direttiva 2005/36/CE (come modificata dalla direttiva 2013/55/UE), assicurando la conformità alle disposizioni relative alla formazione, all'accesso e all'esercizio delle professioni sanitarie regolamentate.

In considerazione di quanto esposto, non rinvenendo profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Gianfranco ROTONDI.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. ».**

**COM(2026) 321 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 maggio 2026.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, nel ringraziare gli Uffici per il supporto nell'attività istruttoria e i soggetti auditati per i contributi forniti all'esame del provvedimento, anche a nome dell'altro relatore, on. Candiani, formula una proposta di documento (*vedi allegato 2*), di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972**

e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali).

**COM(2026) 16 final.**

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, formula una proposta di documento (*vedi allegato 3*), che tiene conto delle interlocuzioni svolte nei giorni precedenti con i gruppi di opposizione e ne illustra i contenuti.

Piero DE LUCA (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Maria Anna MADIA (IV-C-RE) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Filippo SCERRA (M5S) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata.

**La seduta termina alle 12.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 giugno 2026.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Anna MADIA.*

**Audizione informale di rappresentanti di Egualia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.15.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.30.

**Audizione informale di rappresentanti di Farindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.40.

**Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Assobiotec, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'U-**

**nione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.50.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.****PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge delega C. 2700, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;

considerato che l'articolo 1 del provvedimento, nel definire le modalità procedurali per l'esercizio della delega, opera un richiamo generale e vincolante ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale;

rilevato che l'articolo 4, lettera c), prevede la definizione di una strategia per l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, stabilendo espressamente che tale utilizzo debba avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1689;

considerato che il disegno di legge si pone in linea con il diritto alla tutela della salute sancito dall'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione euro-

pea ed è coerente con i principi in materia di concorrenza, libera circolazione dei lavoratori e riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE;

rilevato che, sebbene il disegno di legge delega non introduca direttamente nuove limitazioni all'accesso professionale, i futuri decreti legislativi di attuazione dovranno essere soggetti all'applicazione del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, che recepisce la direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU  
INC. ». COM(2026) 321 final.**

**DOCUMENTO APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. » (COM(2026) 321 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente una valutazione complessivamente positiva della proposta;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte e dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame della proposta;

considerato che la Tabella di marcia « Un'Europa, Un mercato unico » del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2026;

premesso che:

è condivisibile l'obiettivo di favorire, anche attraverso la definizione di un apposito *corpus* normativo di diritto societario, l'avvio, la crescita e l'espansione delle imprese dell'Unione, nonché di rafforzare la competitività dell'economia europea e di migliorare le opportunità di investimento e il funzionamento del mercato unico;

la proposta intende utilizzare per la prima volta il diritto societario come leva di competitività geopolitica, infrastruttura per l'innovazione e come strumento di autonomia strategica europea a livello globale;

merita particolare apprezzamento la configurazione del nuovo regime quale

ecosistema interamente digitale, dalla costituzione agli statuti, alle procedure, all'interoperabilità transfrontaliera, ai pagamenti *online*;

l'introduzione della nuova forma societaria EU Inc. deve rappresentare il punto di partenza verso il completamento di un più organico 28° regime nel quadro normativo europeo; per questo motivo si accoglie con favore l'adozione della comunicazione della Commissione europea che identifica alcune misure complementari a sostegno del 28° regime;

la proposta appare tuttavia insufficientemente orientata verso le esigenze delle micro e piccole e medie imprese, tradizionalmente caratterizzanti il tessuto produttivo europeo ed italiano, anche in riferimento all'accesso ai finanziamenti, di cui il Capo VII della proposta;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché la proposta intende riavvicinare le normative nazionali che disciplinano le attività delle imprese durante il loro ciclo di vita introducendo la forma giuridica armonizzata EU Inc.; la presenza di disposizioni in materia fiscale e in riferimento alla libertà di circolazione dei lavoratori, data la loro natura accessoria rispetto alla finalità principale o preponderante della proposta, non dovrebbe richiedere, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione, l'integrazione della base giuridica;

considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la necessità e il valore

aggiunto dell'intervento legislativo europeo risiedono rispettivamente nell'esistenza di divergenze tra le norme nazionali in materia di diritto societario e nell'istituzione di una forma giuridica societaria armonizzata a livello europeo; tuttavia, per garantire l'effettività di tale armonizzazione e quindi la sua rispondenza agli obiettivi perseguiti, occorre, in coerenza con una concezione dinamica del principio di sussidiarietà:

assicurare che il rinvio al diritto nazionale per la disciplina delle EU Inc., di cui all'articolo 4, anche se previsto in via residuale rispetto alle disposizioni del regolamento e dello statuto societario, e la previsione dell'articolo 89, paragrafo 2, che rimette agli Stati membri la possibilità di definire le condizioni specifiche in base alle quali una *startup* innovativa EU Inc. non sia generalmente in grado di pagare i propri debiti a scadenza, non compromettano gli obiettivi di semplificazione della proposta determinando una armonizzazione solo parziale;

verificare che il rinvio agli Stati membri per lo svolgimento dei controlli preventivi di natura amministrativi, giudiziaria o notarile, di cui all'articolo 14, non determini divergenze e/o ritardi a seconda degli ordinamenti nazionali;

garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni prospettate, assicurando che, anche in assenza di un foro unico europeo per le controversie relative alle società EU Inc., non si determini una frammentazione interpretativa del quadro normativo tra gli Stati membri;

valutare a questo scopo l'adozione di linee guida interpretative, nonché l'introduzione di un sistema di monitoraggio per garantire livelli uniformi di *performance* in tutta l'Unione;

rilevato altresì, con specifico riguardo al valore aggiunto dell'intervento legislativo e sempre nella prospettiva di una applicazione dinamica del principio di sussidiarietà, che la mancanza di un'armonizzazione minima in materia fiscale rispetto le EU Inc. rischia di generare fenomeni di

arbitraggio normativo, poiché la diversità di tassazione potrebbe diventare il fattore dirimente nella scelta del Paese in cui registrare la nuova società;

ritenuta la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità in quanto, nonostante la valutazione di impatto sostenga che le misure prospettate si limitino a quanto necessario per conseguire gli obiettivi indicati:

gli oneri a carico delle imprese non sono stati adeguatamente stimati, impedendo una valutazione precisa dell'impatto economico delle opzioni strategiche individuate;

il riconoscimento di nuovi costi e obblighi a carico delle amministrazioni nazionali non è accompagnato dalla previsione di un corrispondente e proporzionato sostegno finanziario;

il divario relativo alla transizione digitale, che caratterizza una parte rilevante delle micro e piccole imprese, rischia di generare barriere all'accesso in assenza di adeguate misure di supporto, anche finanziario;

al fine di garantire la tutela dei creditori, la prevenzione delle frodi e il rispetto della normativa sull'antiriciclaggio, l'efficacia sostanziale dei controlli preventivi, di cui all'articolo 14, non deve essere ostacolata dalle tempistiche previste dagli articoli 16 e 17, chiarendo inoltre se tali tempistiche si riferiscano a giorni lavorativi o di calendario;

il collegamento tra i registri nazionali delle imprese e l'interfaccia centrale dell'Unione basata sul Sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS), previsto dagli articoli 15 e seguenti, se non accompagnato da misure che assicurino chiarezza nella *governance* e nelle responsabilità, nonché l'effettiva disponibilità di dati affidabili e di qualità, potrebbe determinare disparità di accesso ed esperienze operative non uniformi tra gli Stati membri;

la previsione di una tempistica armonizzata per la tassazione delle *stock*

*option* EU-ESO, di cui agli articoli 78 e 79, potrebbe determinare effetti economici negativi sulla liquidità negli Stati membri in cui il reddito è tassato in una fase precedente;

la necessità di consenso unanime dei creditori per l'accesso alla procedura di liquidazione accelerata per le EU Inc. in stato di solvibilità, prevista dall'articolo 83, potrebbe ostacolare la piena funzionalità del procedimento;

diverse disposizioni, come i modelli dell'Unione per lo statuto tipo, di cui all'articolo 8, e le norme relative alle procedure di liquidazione semplificate per le società EU Inc. insolventi che sono *startup* innovative, di cui gli articoli 88 e seguenti, potrebbero generare complessità amministrativa e sovrapposizioni con le normative esistenti, anche alla luce della direttiva *Insolvency II* recentemente entrata in vigore;

richiamata l'opportunità di approfondire, nel corso dei negoziati interistituzionali, i seguenti ulteriori aspetti:

il rapporto del regime giuridico previsto dalla proposta per le EU Inc. con le

forme societarie presenti nel diritto nazionale dello Stato membro in cui è situata la sede sociale;

un adeguato coinvolgimento dei portatori di interesse nello sviluppo dei modelli dell'Unione per lo statuto tipo previsti dall'articolo 8;

l'estensione dell'accesso alle procedure di liquidazione semplificate previste solo per le *startup* innovative EU Inc. insolventi, di cui gli articoli 88 e seguenti, a tutte le imprese EU Inc.;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## ALLEGATO 3

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali). COM(2026) 16 final.**

**DOCUMENTO APPROVATO**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali) (COM(2026) 16 final);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati nell'ambito dell'esame della proposta;

considerato che la Tabella di marcia « Un'Europa, un mercato unico » del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2027;

premessi che:

è condivisibile l'obiettivo di garantire la disponibilità diffusa di una connettività digitale veloce e resiliente a cittadini e imprese dell'Unione, in un contesto in cui le infrastrutture digitali rivestono crescente rilevanza strategica per la competitività, la sicurezza e la coesione democratica dell'Unione europea;

una revisione della regolamentazione europea del settore delle comunica-

zioni elettroniche può contribuire a rafforzare il mercato unico, a migliorare la sicurezza e la resilienza delle reti e a ridurre la frammentazione normativa, a condizione di tutelare le specifiche esigenze e peculiarità di ciascuno Stato membro;

la proposta presenta tuttavia rilevanti criticità con riferimento sia all'approccio regolativo adottato, sia ad alcune soluzioni giuridiche e tecniche specifiche, tali da richiedere significative modifiche in sede negoziale;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché essa mira al riavvicinamento delle disposizioni che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato unico delle comunicazioni elettroniche;

ritenuta la proposta solo parzialmente conforme al principio di sussidiarietà; infatti se la dimensione transfrontaliera del settore e l'obiettivo di rafforzare il mercato unico rendono evidente in via generale la necessità di un intervento europeo, numerose previsioni della proposta determinano un'invasione non giustificata di ambiti che dovrebbero rimanere nelle competenze nazionali; in particolare:

la scelta del regolamento in luogo della direttiva come strumento giuridico rischia di non garantire la flessibilità necessaria alla luce delle profonde differenze esistenti tra i mercati nazionali delle telecomunicazioni in termini di infrastrutture,

domanda, concorrenza e assetti regolatori; uno strumento di armonizzazione massima non tiene adeguatamente conto delle specificità degli ordinamenti nazionali, tra cui quelli in materia di sicurezza, intercettazioni legali e gestione dello spettro; l'esperienza del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, adottato in forma di direttiva, testimonia peraltro che una maggiore flessibilità non genera necessariamente frammentazione, laddove sia garantita un'adeguata supervisione europea;

il ricorso eccessivamente ampio ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea investe in taluni casi elementi sostanziali della proposta, anziché limitarsi a profili tecnici, in tensione con i limiti fissati dagli articoli 290 e 291 del TFUE; il frequente rinvio a linee guida e atti non vincolanti riduce ulteriormente la certezza del diritto, demandando l'assunzione di decisioni rilevanti a sedi e procedure non legislative e rendendo difficile per gli operatori pianificare investimenti in un quadro normativo sufficientemente prevedibile;

le disposizioni in materia di gestione dello spettro radio, di cui agli articoli 17 e seguenti, e la procedura relativa al mercato unico dello spettro, di cui all'articolo 31, determinano un livello di centralizzazione che contrasta con la natura territoriale delle reti e ridimensiona il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione (ANR); tale impostazione rischia di porsi in conflitto con gli assetti regolatori vigenti in diversi Stati membri, inclusi i meccanismi nazionali di attribuzione dei diritti d'uso delle frequenze; è altresì auspicabile che la proposta incorpori principi di riferimento per le allocazioni di spettro destinate ai futuri servizi mobili terrestri, incluso il 6G, così da fornire certezza e priorità di pianificazione agli operatori;

la significativa riduzione delle prerogative nazionali nel settore satellitare, di cui agli articoli da 36 a 45, potrebbe incidere sulla sicurezza e sulla gestione delle risorse frequenziali degli Stati membri, senza tenere adeguatamente conto delle specificità industriali e geopolitiche nazionali; è

in particolare necessario integrare, nell'ambito del quadro di autorizzazione di cui all'articolo 39, meccanismi di coordinamento chiari, salvaguardie tecniche e condizioni applicabili che garantiscano la coesistenza tra assegnazioni satellitari e terrestri, prevenendo interferenze senza imporre oneri aggiuntivi sulle reti terrestri; le tecnologie satellitari possono integrare la copertura terrestre in aree remote, ma le aspettative devono restare realistiche rispetto alle attuali limitazioni di capacità e di efficienza spettrale;

considerata la proposta parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto le misure prospettate, pur contribuendo a eliminare ostacoli al mercato unico, presentano le seguenti criticità:

il paradigma dell'*Open Internet*, disciplinato dagli articoli 93 e 94, non è stato adeguatamente aggiornato all'evoluzione tecnologica delle reti di nuova generazione; con le reti gigabit e il 5G diffusi, il riferimento a una risorsa trasmissiva scarsa non è più pertinente, e le disposizioni sulla neutralità della rete devono evolvere per consentire lo sviluppo di servizi specializzati e forme di offerta differenziate qualora richieste espressamente dal consumatore; occorre inoltre escludere chiaramente i servizi *Business-to-Business* (B2B) dall'ambito applicativo della disciplina sull'accesso aperto a internet, evitando che norme pensate per il mercato *consumer* frenino l'innovazione e gli investimenti nel segmento imprese e pubblica amministrazione;

la proposta non affronta con sufficiente incisività le asimmetrie normative nell'ecosistema internet; a fronte di un utilizzo sempre più pervasivo e strategico delle reti di telecomunicazione, il settore ha registrato negli ultimi anni un calo strutturale dei ricavi e dei margini – rispettivamente circa il 15 per cento e il 35 per cento nell'ultimo decennio – con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità degli investimenti infrastrutturali; il Titolo IV della Parte VIII, dedicato alla « cooperazione all'interno dell'ecosistema », riconosce il problema ma in modo generico e insufficiente; i meccanismi di cooperazione previsti do-

vrebbero avere natura più prescrittiva e garantire un adeguato riconoscimento ai soggetti che effettivamente investono nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo dei servizi digitali;

rilevata altresì l'opportunità, nel corso dei negoziati interistituzionali, che le istituzioni europee valutino con attenzione anche i seguenti profili, emersi dalle memorie trasmesse dagli operatori del settore:

la potenziale sovrapposizione tra le disposizioni in materia di resilienza, di cui agli articoli da 4 a 8, e gli obblighi già vigenti ai sensi della direttiva NIS 2, della direttiva CER e della direttiva E-Privacy, con il rischio di generare conflitti di competenza tra autorità e duplicazione degli oneri;

la previsione di una durata illimitata dei diritti d'uso dello spettro di cui all'articolo 24, che può contribuire a rafforzare la certezza regolatoria e a sostenere gli investimenti nelle reti, purché accompagnata da criteri chiari e verificabili, nonché da verifiche periodiche, proporzionate e trasparenti, sull'utilizzo efficiente delle risorse frequenziali, sugli obiettivi di copertura e qualità del servizio, sulla tutela della concorrenza e sulla ricaduta degli investimenti per cittadini, imprese e territori;

la procedura di rinnovo automatico delle frequenze prevista dall'articolo 25, che dovrebbe essere accompagnata da una valutazione effettiva delle condizioni competitive, dell'utilizzo efficiente dello spettro, degli obiettivi di copertura e qualità del servizio e della continuità degli investimenti, al fine di prevenire eventuali effetti

distorsivi e assicurare un adeguato equilibrio tra stabilità regolatoria, sviluppo delle reti e salvaguardia della concorrenza;

l'obbligo di dismissione delle reti in rame di cui agli articoli da 53 a 61, che non tiene adeguatamente conto delle dinamiche degli investimenti già effettuati, incluse le reti FTTC, né del diverso impatto sui mercati nazionali; è opportuno introdurre un sistema di monitoraggio coordinato tra Commissione europea, Stati membri e ANR, con adeguate tutele per gli utenti e per il livello di concorrenza;

la centralizzazione delle risorse di numerazione di cui agli articoli 46 e seguenti e il trasferimento all'ODN dei proventi dei diritti d'uso dello spettro satellitare disposto dall'articolo 159, con il relativo impatto diretto sui bilanci nazionali;

le disposizioni in materia di tutela degli utenti finali di cui alla Parte VI, che andrebbero calibrate sulla base dei rischi effettivi di mercato, evitando oneri sproporzionati a carico degli operatori locali di piccole dimensioni e garantendo la coerenza con il quadro orizzontale di protezione dei consumatori già vigente nell'Unione;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

#### VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	130
Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali.	
Audizione di rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	130

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 4 giugno 2026.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.35 alle 8.40.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto BAGNAI.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto BAGNAI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in

diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali.**

**Audizione di rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alberto BAGNAI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente di Confindustria Assoimmobiliare, Davide Albertini Petroni, accompagnato dal responsabile delle relazioni istituzionali, Alberto Cagnacci.

Davide ALBERTINI PETRONI, *presidente Confindustria Assoimmobiliare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i senatori Mario OCCHIUTO (FI-BP-PPE), Elisa PIRRO (M5S) e Tino MAGNI (Misto), il deputato Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), a cui risponde Davide ALBERTINI PETRONI, *presidente Confindustria Assoimmobiliare*.

Alberto BAGNAI, *presidente*, dopo aver ringraziato i rappresentanti di Confindu-

stria Assoimmobiliare, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul femminicidio, nonché su ogni forma  
di violenza di genere**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 4 giugno 2026 – Presidenza del  
presidente Martina SEMENZATO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.15.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	133
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » e componente del Comitato Tecnico Scientifico .....	133

*Giovedì 4 giugno 2026. – Presidenza del presidente LISEI. – Interviene il professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » e componente del Comitato Tecnico Scientifico.*

#### La seduta comincia alle 15.15.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web-TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, anche su richiesta dell'audito, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo

assenso dell'audito ove la secretazione sia stata disposta su richiesta dell'audito medesimo.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » e componente del Comitato Tecnico Scientifico.**

Il presidente LISEI introduce il seguito dell'audizione in titolo.

Il professor Giuseppe IPPOLITO, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » e componente del Comitato Tecnico Scientifico, dopo un breve intervento preliminare, si rende disponibile a rispondere alle domande dei commissari.

Prendono la parola, per formulare domande e svolgere considerazioni, a più riprese la senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S), a più riprese la senatrice ZEDDA (FdI) e il senatore MALAN (FdI).

Risponde alle domande il professore IPPOLITO.

Il PRESIDENTE ringrazia il professore Ippolito per il contributo offerto ai lavori

parlamentari e dichiara conclusa la procedura informativa.

**La seduta termina alle 17.05.**

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECA- DENZE .....	3
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio sulle eleggibilità .....	3
Verifica dei poteri relativa alle elezioni suppletive svoltesi nei collegi uninominali 1 e 2 della VIII Circoscrizione Veneto 2 .....	4
Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03 .....	5
<i>ALLEGATO (Seguito delle risultanze del Comitato di verifica per la XXI Circoscrizione (Puglia) – Collegi plurinominali 01 e 03) .....</i>	<i>8</i>

### COMMISSIONI RIUNITE (I Camera e 1<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione di Alberto Stefani, Presidente della Giunta regionale del Veneto, nell’ambito dell’esame degli schemi di intesa preliminare, nell’ambito dell’esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di auto- nomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa » (Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7), nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica » (Doc. CCXLVII, nn. 2, 4, 6 e 8) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, e conclusione</i> ) .....	11
---	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all’articolo 5, e C. 2822 Bignami ( <i>Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	13
<i>ALLEGATO (Nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami adottato come testo base) ..</i>	<i>24</i>
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23

### III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52
COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L’ARTICO	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	52
Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell’Artico.	

Audizione, in videoconferenza, di Guðmundur Árnason, Ambasciatore d'Islanda in Italia, Hlynur Guðjónsson, <i>Senior Arctic Official</i> , e Thorlákur Einarsson, <i>Deputy Senior Arctic Official</i> del Ministero degli Affari esteri della Repubblica di Islanda ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	52
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Rete italiana pace e disarmo, nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4) .....	53
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa (OPAL), nell'ambito dell'esame della Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all'anno 2025 (Doc. LXVII, n. 4) ...	53

### V Bilancio, tesoro e programmazione

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	54
Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	55
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	57
DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	58

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2026, relativo allo sviluppo e alla messa in operazioni di un satellite geostazionario avanzato per telecomunicazioni ( <i>SICRAL Capability Enhancement</i> ) finalizzato a garantire il potenziamento e la resilienza della capacità SATCOM militare nazionale. Atto n. 402 (Rilievi alla IV Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i> ) .....	64
Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di <i>screening</i> su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	67
Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di n. 180 elmetti e n. 250 piastre balistiche a favore del Comando Operazioni Speciali nigerino. Atto n. 405 (Rilievi alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	72
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	74

### IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

#### SEDE REFERENTE:

Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di <i>governance</i> portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale. C. 2925 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	82

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 ( <i>omnibus</i> digitale) (COM(2025)837 final), di: Giacomo Lasorella, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); rappresentanti di META .....	82
---	----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	83
---	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	89
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	87
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	87
-----------------------------------	----

5-05449 Pavanelli: Sulla funzionalità e trasparenza dei portali dedicati agli incentivi per i veicoli elettrici .....	87
---	----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	90
--	----

5-05448 Benzoni: Sulla semplificazione degli adempimenti per l'accesso al Piano Transizione 5.0 e sulla platea degli investimenti agevolabili .....	87
---	----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	91
--	----

5-05450 Cavo: Sullo stato di avanzamento del piano industriale di Baykar Piaggio Aerospace S.p.A. ....	88
--	----

ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	92
--	----

5-05451 Pandolfo: Sulla cessione di Corneliani S.p.A. ....	88
--	----

ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	93
--	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	94
-----------------------------------	----

DL 62/2026: Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. C. 2911 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	94
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendamentive presentate dai Relatori</i> ) .....	112
--	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	116
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	111
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
--	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	123
--	-----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al quadro di diritto societario riguardante il 28° regime – « EU INC. ». COM(2026) 321 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	120
ALLEGATO 2 ( <i>Documento approvato</i> ) .....	124
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle reti digitali, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120, la direttiva 2002/58/CE e la decisione n. 676/2002/CE e che abroga il regolamento (UE) 2018/1971, la direttiva (UE) 2018/1972 e la decisione n. 243/2012/UE (regolamento sulle reti digitali). COM(2026) 16 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i> ) .....	120
ALLEGATO 3 ( <i>Documento approvato</i> ) .....	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Egualia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	121
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	121
Audizione informale di rappresentanti di Farminindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	121
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Assobiotec, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare i settori delle biotecnologie e della biofabbricazione dell'Unione, in particolare in ambito sanitario, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1394/2007, (UE) n. 536/2014, (UE) 2019/6, (UE) 2024/795 e (UE) 2024/1938 (regolamento europeo sulle biotecnologie) (COM(2025) 1022 final) .....	122

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	130
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	130
Indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici previdenziali.	

---

Audizione di rappresentanti di Confindustria Assoimmobiliare ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	130
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NON- CHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	132
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'E- MERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AF- FRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	133
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani » e componente del Comitato Tecnico Scientifico .....	133

PAGINA BIANCA

XIX LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Giovedì 4 giugno 2026. — Presidenza della presidente Elisabetta GARDINI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Incontro con le candidate alla carica di Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa.**

Elisabetta GARDINI, *presidente*, apre la seduta, dedicata all'incontro con le due candidate alla carica di Vice Segretario Generale del Consiglio d'Europa: Marja Ruotanen-Bourdages, candidata presentata dal Governo della Finlandia, e Tanja Gonggrijp, candidata presentata dal Governo dei Paesi Bassi. La carica di Vice Segretario Generale, attualmente ricoperta dal norvegese Bjørn Berge, ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Per l'elezione del nuovo Vice Segretario Generale sono state presentate cinque candidature, rispettivamente dai governi della Finlandia, dei Paesi Bassi, della Francia, della Romania e della Spagna. Il Comitato dei Ministri, ad aprile 2026, ha adottato una *short list*, selezionando le candidature di Finlandia e Paesi Bassi. L'elezione del nuovo Vice Segretario Generale avrà luogo nel corso della prossima sessione plenaria dell'Assemblea parlamentare, la mattina del 23 giugno 2026.

Ricorda inoltre che – nell'ambito della prossima sessione – è prevista una visita della Delegazione italiana presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, il 23 giugno dalle ore 12.30 alle ore 13.30.

Dà quindi la parola alla dott.ssa Marja Ruotanen-Bourdages.

Dopo l'intervento della dottoressa Ruotanen-Bourdages, prendono la parola il senatore Ettore Antonio Licheri (M5S), la senatrice Sandra ZAMPA (PD-IDP) e la Presidente.

Al termine della replica della dottoressa Marja Ruotanen-Bourdages, la Presidente dichiara concluso l'incontro e dà il benvenuto all'Ambasciatrice Tanja Gonggrijp.

Dopo l'intervento dell'Ambasciatrice Gonggrijp prendono la parola il senatore Ettore Antonio LICHERI (M5S) e la Presidente.

Al termine della replica dell'Ambasciatrice, la Presidente dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

*Stabilimenti Tipografici*  
*Carlo Colombo S. p. A.*



\*19SMC0199210\*